

**QUESITI IN MERITO AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI (ART. 6 e 12; ART. da 18 a 38, escl. ART. 34):
AUTORIZZAZIONI, TIPOLOGIA IMPIANTI, LIMITI, CONTROLLI, SOSTANZE
PERICOLOSE, SFIORATORI
pervenuti a partire dall'approvazione del Piano il 5/11/2009**

OGGETTO: Riutilizzo acque di scarico piscine private (svuotamento e controlavaggio filtri) a scopo irriguo per irrigazione aree verdi private in zone non servite dalla fognatura pubblica

Richiedente: **Comune di Verona**

Mezzo richiesta: Lettera PEC

Data: Lettera prot. 35916 del 28/01/2019 prot. Regionale n. 37138 del 29/01/2019

Richiesta:

Sono pervenute al Comune di Verona, nell'ambito di istanze di autorizzazione allo scarico in suolo o di istruttorie relative a pratiche edilizie (nei casi in cui la fognatura sia assente), alcune richieste di riutilizzo dell'acqua delle piscine private a scopo irriguo per l'irrigazione del verde privato.

Il riutilizzo avviene mediante rilancio direttamente nell'impianto di irrigazione, previo trattamento idoneo a garantire, in primis il rispetto dei limiti di risulta ovviamente limiti di cui alle tab. 3 e 4 dell'allegato 5 parte terza del D.lgs 152/2006 e, in subordine, a rendere l'acqua idonea all'irrigazione dei giardini privati (senza provocare ingiallimenti del manto erboso).

Si pone quindi la questione se tale modalità di riutilizzo sia comunque riconducibile a scarico (di reflui assimilati ai domestici ex art. 34 P.T.A.) in suolo e se sia quindi soggetto al rilascio del titolo autorizzativo da parte del Comune.

In caso affermativo si richiede di fornire delle indicazioni circa le eventuali prescrizioni minime da inserire nell'autorizzazione.

In caso contrario si richiede se il riutilizzo come irrigazione sia liberamente consentito, trattandosi di fatto di una pratica di risparmio idrico, o se sia comunque necessaria un'autorizzazione. In questo caso si chiede di specificare l'Autorità Competente e la norma di riferimento.

Mezzo risposta: Lettera PEC

Data risposta: Lettera PEC prot. 53649 del 07/02/2019

Risposta Regione Veneto:

Ad avviso della Direzione Difesa del Suolo, il "riutilizzo" dell'acqua delle piscine private per l'irrigazione del verde privato, è comunque riconducibile a scarico - con finalità di riutilizzo - quindi necessita di autorizzazione allo scarico, sulla base di quanto enunciato nel DM 12/6/2003 n. 185, art. 6 "Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo".

Lo scarico in questione è assimilato al domestico "tout court" sulla base dell'art. 34 del Piano di tutela delle Acque (PTA), comma 1, punto e.1, n. 1: "piscine e stabilimenti termali, fermo restando quanto stabilito all'articolo 35 ed escluse le acque di controlavaggio dei filtri non preventivamente trattate". L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico è in questo caso il Comune. Non sono invece assimilabili alle domestiche le acque di controlavaggio dei filtri non preventivamente trattate.

Per quanto riguarda il rispetto di limiti allo scarico, sulla base del comma 2 dell'art. 34 del PTA, occorre operare il calcolo degli abitanti equivalenti (A.E.) coinvolti caso per caso. Qualora il parametro BOD₅ sia poco significativo, come appunto nel caso delle piscine, la quantificazione in A.E. dello scarico potrà essere fatta utilizzando il più significativo tra altri parametri: in questo caso il più idoneo appare essere la portata.

Il calcolo degli A.E. fatto sulla base della portata idraulica (tenuto conto di una dotazione idrica pari a orientativamente 200 l/giorno A.E. e della velocità di svuotamento della piscina) va poi confrontato con le soglie di A.E. indicate all'art. 22 comma 1 del PTA: se si supera la soglia S, è necessario il rispetto dei limiti di cui al succitato DM 12/6/2003 n. 185.

Infine si tenga presente che, similmente a quanto prescritto all'art. 39 comma 15 per le acque utilizzate per scambio termico, occorre evitare l'eventualità che si verificano ristagni, sviluppo di muffe o similari: nel

caso di parziale - e a maggior ragione se totale - svuotamento delle acque della piscina, l'acqua immessa nel suolo può essere soggetta a vincoli quantitativi dipendenti dalle condizioni del corpo recettore (suolo). Infatti lo svuotamento della piscina a fini irrigui, per potersi considerare un effettivo riutilizzo, deve, ad avviso della Direzione Difesa del Suolo, tener conto di molteplici aspetti quali, ad esempio, la superficie da irrigare in relazione al volume d'acqua invasata nella piscina, la capacità del terreno di assorbire l'acqua, l'effettiva necessità di irrigare tenuto conto delle temperature e della piovosità.

OGGETTO: Modalità di applicazione dell'art. 38 del PTA agli scarichi assimilati al domestico

Richiedente: **Acque Veronesi**

Mezzo richiesta: Lettera PEC

Data: Lettera prot. 20070 del 03/10/2018, prot. Regionale n. 402018 del 04/10/2018

Richiesta:

Acque Veronesi ritiene che gli scarichi di cui all'art. 34, punto 1, lett. e.1.17, come già precisato dalla Regione Veneto con parere del 10/09/2012, restino inquadrati nella categoria degli assimilabili "tout court" e non mutino tale configurazione per il solo fatto che, per ragioni di tutela delle proprie infrastrutture, il Gestore imponga contrattualmente dei limiti per l'immissione in rete fognaria ed effettui dei controlli. Tali limiti, ad avviso di Acque Veronesi, hanno natura di obbligazione contrattuale ed, al più, di prescrizione autorizzativa, ma non possono essere considerati limiti di scarico in senso stretto e comunque non ricadono nelle "deroghe" relative agli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria ai fini dell'applicazione della disciplina speciale dell'art. 38 ancorché per alcuni parametri, i valori di assimilabilità, in ragione della provenienza e delle caratteristiche quantitative dei reflui, abbiano una concentrazione più alta di quella stabilita dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006.

Si chiede alla Regione Veneto di confermare l'interpretazione di cui sopra e conseguentemente di confermare che i Nulla Osta per acque reflue assimilate alle domestiche rilasciate dal Gestore e i relativi Contratti d'Utenza rimangono validi anche dopo il 31/12/2018, senza necessità per gli utenti di attivare le procedure previste per la proroga delle deroghe di cui all'art. 38 del PTA.

Mezzo risposta: Lettera PEC

Data risposta: Lettera PEC prot. 423344 del 17/10/2018

Risposta Regione Veneto:

Gli scarichi assimilati ai domestici non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 38, che si applica agli scarichi di acque reflue industriali.

Si concorda con il fatto che gli scarichi di cui all'art. 34, punto 1, lett. e.1.17 restano inquadrati nella categoria degli "assimilabili tout court" e non mutano tale configurazione per il solo fatto che, per ragioni di tutela delle proprie infrastrutture, il Gestore imponga contrattualmente dei limiti per l'immissione in rete fognaria ed effettui dei controlli. Tali limiti hanno natura di obbligazione contrattuale e di prescrizione autorizzativa (vincolante), ma non possono essere considerati limiti di scarico in senso stretto e comunque non ricadono nelle "deroghe" relative agli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria ai fini dell'applicazione della disciplina speciale dell'art. 38, ancorché in alcuni casi, i valori di assimilabilità, in ragione della provenienza e delle caratteristiche quantitative dei reflui, abbiano una concentrazione più alta di quella stabilita dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006.

OGGETTO: Scarichi di acque reflue da canile comunale

Richiedente: **Comune di Vicenza**

Mezzo richiesta: Email protocollata

Data: Email del 06/06/2018 prot. Regionale n. 215441 del 07/06/2018

Richiedente: **Studio di geologi e tecnici ambientali, Verona**

Mezzo richiesta: Email
Data: Email del 12/07/2018

Richiesta:

Si necessita di sapere:

1. se lo scarico su suolo delle acque reflue provenienti dal canile comunale, preventivamente trattate da impianto biologico a fanghi attivi di tipo "SBR", il cui progetto è stato approvato con deliberazione dalla Giunta Municipale, sia escluso dall'AUA, posto che, come riportato nelle F.a.q. in materia di AUA, "la DGRV n. 1775 del 2013 prevede, infatti, che l'A.U.A. non si applichi agli impianti ...destinati allo svolgimento di pubblico servizio gestiti direttamente da enti pubblici o dati in concessione (ad es. impianti di trattamento di acque reflue urbane, impianti di cremazione)";
2. se sia necessario il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, oppure se questa possa essere considerata implicita all'approvazione del progetto;
3. nel caso fosse necessaria l'emissione di un formale atto di autorizzazione, se sia applicabile, ai fini di stabilire l'autorità competente al rilascio, l'art. 50 comma 1) della Legge Regionale 33/85 riferito agli impianti di cui all'art. 49 lettera c) punto 1 (impianti di depurazione gestiti dai Comuni, impianti riferiti però agli effluenti dei sistemi fognari) che vedrebbe nella Provincia l'autorità competente;
4. nel caso, invece non fosse applicabile l'art. 50, e detto scarico debba essere autorizzato dal Comune, se a parere di codesta Regione lo stesso possa rientrare nella tipologia di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 34, ovvero imprese dedite ad allevamento di animali, oppure tra le "altre acque" di cui alla lettera e.3) soggette al rispetto dei limiti riportati nella corrispondente tabella.

Infine, nel caso in cui lo scarico del canile debba essere autorizzato dal Comune, resta il dubbio che il Comune, rivestendo contemporaneamente il ruolo di ente competente al rilascio dell'autorizzazione che quella di ente richiedente, divenga sia controllore che controllato.

Mezzo risposta: Lettera PEC (al Comune di Vicenza)
Data risposta: Lettera PEC prot. 238501 del 22/06/2018 (al Comune di Vicenza)

Mezzo risposta: email (allo studio di geologi e tecnici ambientali)
Data risposta: email del 12/07/2018 (allo studio di geologi e tecnici ambientali)

Risposta Regione Veneto:

1. Si concorda con l'esclusione dall'AUA dello scarico proveniente dal canile comunale, dal momento che l'impianto di trattamento acque del canile comunale è riconducibile a un "impianto destinato allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestito direttamente da enti pubblici o dato in concessione", come da DGR 1775/2013 che esclude questa tipologia di attività dall'applicazione dell'AUA.
2. E' necessaria un'espressa autorizzazione allo scarico.
3. e 4. Lo scarico del canile non rientra, a parere degli scriventi uffici, né negli impianti di prima categoria né negli impianti di seconda categoria di cui alla L.R. 33/85 e ss.mm.ii.. Perciò, l'Ente che autorizza lo scarico è il Comune. Essendo il canile un'attività diversa rispetto all'allevamento di bestiame (sentenza Cass. Sez. III n.38866 del 4 agosto 2017), non rientrando quindi nel punto b) del comma 1 dell'art. 34 del PTA, e non rientrando nemmeno tra le altre attività previste alla lettera e.1 del comma 1 dell'art. 34 del PTA, le acque reflue del canile non sono assimilabili "tout court" alle domestiche, bensì esse sono assimilate se rispettano la tabella di cui al punto e.3 del comma 1 del medesimo art. 34 del PTA.

Al fine di dipanare il dubbio sul fatto che il Comune, rivestendo contemporaneamente il ruolo di ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico del canile che quella di ente richiedente, possa divenire sia controllore che controllato, si rammenta che non è infrequente il caso di scarichi provenienti ad esempio da strutture utilizzate da un'Amministrazione comunale fuori rete fognaria che, configurandosi come domestici o assimilati, necessitano di autorizzazione rilasciata dalla stessa amministrazione "scaricante".

OGGETTO: Durata autorizzazione AUA e usuale autorizzazione allo scarico. Art. 34 PTA
Richiedente: **Comune di Vicenza**
Mezzo richiesta: Email protocollata
Data: Email del 06/06/2018 prot. Regionale n. 215441 del 07/06/2018

Richiesta:

Si chiede se sussista una “disparità di trattamento” riguardo alla durata del provvedimento di autorizzazione tra quelle fattispecie che rientrano tra quelle che svolgono un'attività di impresa (soggette ad AUA) e quei pochi casi residuali dell'art. 34 del PTA che invece non la svolgono. Ossia, i primi possono beneficiare della durata più lunga concessa dal regime dell'AUA (15 anni) contro la quadriennalità prevista per gli altri.

Mezzo risposta: Lettera PEC (al Comune di Vicenza)
Data risposta: Lettera PEC prot. 238501 del 22/06/2018 (al Comune di Vicenza)

Risposta Regione Veneto:

Al fine di dipanare un dubbio emerso relativo alla disparità di durata del provvedimento di autorizzazione tra le fattispecie che svolgono un'attività di impresa e quei casi residuali dell'art. 34 del PTA che invece non la svolgono (chi è soggetto ad AUA può beneficiare della durata più lunga concessa dal regime dell'AUA - 15 anni - contro la quadriennalità prevista per gli altri, per gli scarichi non in fognatura), si precisa quanto segue: sulla durata dell'AUA, si fa presente che è il DPR 59/2013 che stabilisce per l'AUA una durata di 15 anni. Quanto alla presunta “disparità di trattamento”, occorre prendere atto che è il legislatore nazionale che ha ritenuto di introdurre un'autorizzazione con validità temporale effettivamente ampia. E' anche evidente che l'AUA “raccolge” più autorizzazioni ed è pertanto una facilitazione a chi (impresa) altrimenti avrebbe non una sola autorizzazione da rinnovare ogni quattro anni (scarico reflui) ma due o più autorizzazioni, magari con diverse tempistiche e scadenze da calendarizzare. Il DPR n. 59/2013, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nasce dall'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ai sensi del quale, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese; la durata di 15 anni prevista dal DPR 59/2013 quindi è stata una scelta di politica economica dello Stato, che la Regione Veneto ha parimenti riprodotto nella sua DGR 1775/2013.

OGGETTO: Deroghe art. 38 PTA: scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura e presenza di sfioratori
Richiedente: **Gestori del Servizio Idrico: Acque Veronesi e altri; avvocato privato**
Mezzo richiesta: email
Data: email del 9/3/2018 di Acque Veronesi; email dell'8/5/2018 della Segr. Direz. del Presidente; email di Veritas del 27/4/2018 con richiesta incontro (effettuato il 15/5/18)

Richiesta:

In vista del 31/12/2018, data di scadenza, sulla base dell'art. 38 del PTA, delle deroghe al rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 allegato B in caso di reti provviste di sfioratori, ci si pone alcuni quesiti:

- 1) È prevista una revisione del PTA entro il 31/12/2018 che contenga una proroga alla scadenza delle deroghe?
- 2) In caso in cui le ditte abbiano comunque bisogno di richiedere la proroga di dette deroghe per l'impossibilità di realizzare impianti di trattamento adeguati o di adeguare gli impianti esistenti per problemi di spazio e/o di costi, esistono delle indicazioni al gestore delle reti per la valutazione della documentazione che le ditte devono presentare e dei criteri per ritenere accettabile la proroga della deroga?

- 3) Come ci si può comportare nel caso di deroghe per il parametro cloruri, che non si riesce ad abbattere con le tecnologie esistenti a costi accettabili?

Nel concreto ci si riferisce ad alcune ditte che sono impossibilitate, per motivi di spazio e per la localizzazione, a realizzare impianti di trattamento adeguati o sistemi di contenimento dei reflui tali da garantire la cessazione dello scarico in caso di apertura degli sfiori.

Mezzo risposta: Email
Data risposta: Email del 21/03/2018 ed email dell'8/5/2018

Risposta Regione Veneto:

- 1) Non è prevista una revisione del PTA entro il 31/12/2018 che contenga una proroga alla scadenza delle deroghe.
- 2) Nel caso in cui una ditta abbia bisogno di richiedere la proroga della deroga, la ditta deve dimostrare l'impossibilità a provvedere al trattamento delle proprie acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico in fognatura di cui alla tabella 1 allegato B. La dimostrazione deve essere fatta sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione, che tengano conto della situazione della fognatura, di immissioni di punta, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, dello spazio disponibile in azienda per i pretrattamenti e/o per sistemi di contenimento dei reflui tali da garantire la cessazione dello scarico in caso di apertura degli sfiori, della situazione ambientale circostante, dei corpi idrici superficiali recettori e dei corpi idrici sotterranei potenzialmente interessati. Il gestore ha il compito di valutare l'ammissibilità della richiesta, anche tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili (BAT) attuali, e lasciando aperta la possibilità che eventuali tecniche disponibili future possano consentire il rispetto dei limiti allo scarico in fognatura. Come caso limite, dato che l'art. 38 comma 2 parla di "impossibilità a provvedere...", può motivatamente essere prevista anche una proroga a tempo indeterminato, o per lo meno fino all'uscita di eventuali future BAT che consentano il rispetto dei limiti allo scarico in fognatura. Non ci sono comunque criteri numerici/quantitativi per la valutazione, da parte del gestore, della documentazione che le ditte devono presentare, se non quelli generali sopradescritti che illustrano gli elementi di cui tener conto nella valutazione.
- 3) Nel caso dei cloruri vale quanto detto al punto 2, e va tenuto conto anche della portata della rete fognaria in relazione alla capacità dell'impianto di depurazione finale di rispettare i limiti allo scarico finale per i cloruri.

Si precisa che per aziende di piccole dimensioni, come ad esempio le lavanderie che superano di poco i parametri di cui all'art. 34 comma 1 punto 10 delle Norme Tecniche del PTA, e in generale per piccole aziende che non comportano problematiche all'impianto di depurazione finale, è sufficiente la presentazione di una relazione semplificata che comprenda le caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi, nonché la specificazione della eventuale carenza di spazio disponibile in azienda per i pretrattamenti e/o per sistemi di contenimento dei reflui tali da garantire la cessazione dello scarico in caso di apertura degli sfiori.

OGGETTO: Richiesta chiarimenti applicazione limiti scarico in mare e acque di balneazione
Richiedente: Provincia di Rovigo – Area Ambiente
Mezzo richiesta: Lettera PEC
Data: Lettera prot. n. 33883 del 13/09/2017 (prot. arrivo Reg. n. 386767 del 18/09/17)

Richiesta:

Si chiede un chiarimento sull'interpretazione e applicazione di una prescrizione riportata nelle NTA del PTA in relazione ai limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane in mare.

La questione riguarda quanto prescritto alla nota 19 riportata in corrispondenza del limite previsto per il parametro Escherichia coli in colonna E della Tabella 1 – Allegato A, di seguito citata:

“Durante la stagione balneare, nelle acque di balneazione, non deve essere superato, anche occasionalmente, il limite di 100 ufc/100 ml; in caso contrario l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione allo scarico deve prescrivere idoneo sistema di disinfezione; particolari restrizioni, da fissarsi caso per caso, devono essere imposte quando l’effluente venga scaricato in zone non lontane da quelle adibite alla molluschicoltura”.

La Provincia di Rovigo ha tradotto il succitato passaggio normativo applicando, per alcuni impianti di depurazione di 2° categoria per il trattamento delle acque reflue urbane in provincia di Rovigo, il più restrittivo limite allo scarico di 100 ufc/100 ml nelle acque di balneazione, durante la stagione balneare, mantenendo il limite di 5000 ufc/100 ml per tutto il resto dell’anno solare.

Tuttavia il dubbio interpretativo sollevato da un’azienda che gestisce uno dei succitati impianti di depurazione, riguarda proprio la corretta applicazione di questo limite.

Non risulta infatti chiaro se il limite di 100 ufc/100 ml si debba applicare direttamente allo scarico dei reflui depurati che recapita in acque di balneazione, durante la stagione balneare, mantenendo il limite di 5000 ufc/100 ml per tutto il resto dell’anno solare, oppure se il limite di 100 ufc/100 ml sia riferito alle stesse acque di balneazione, e non allo scarico, per il quale rimarrebbe di fatto costante per tutto l’anno il limite di 5000 ufc/100 ml.

Mezzo risposta: Lettera PEC

Data risposta: Lettera PEC prot. 418419 del 06/10/2017

Risposta Regione Veneto:

La ricostruzione dell’evoluzione storica dei requisiti di qualità delle acque di balneazione, dei limiti allo scarico e delle relative note alle tabelle, ha condotto alle seguenti conclusioni.

La nota 19 alla tabella 1 dell’allegato A del PTA (riferita al parametri Escherichia coli nella colonna E – scarico in mare) oggi non è più applicabile.

Infatti il limite dei 100 ufc/100 ml di Escherichia coli presente ancora oggi nella predetta nota 19 è il retaggio dell’analogo “limite”, sempre di 100 ufc/100 ML, ma di Coliformi fecali, riferito alle acque di balneazione (e non allo scarico) contenuto alla nota “al” alle tabelle del vecchio Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) - e che era derivato dal DPR 470/1982 (legge sulla qualità delle acque di balneazione) – e che è stato poi ripreso dal Piano di tutela delle acque (PTA) adottato nel 2004, sempre per il parametro Coliformi fecali (la normativa allora in vigore era ancora il DPR 470/82). Per inciso, nel vecchio PRRA non era previsto alcun limite allo scarico per Coliformi fecali né per alcun altro parametro microbiologico, per gli scarichi in mare.

E’ poi subentrata la Direttiva 7/2006 che ha modificato la normativa sulle acque di balneazione e che è stata recepita in Italia con il D.Lgs n. 116/2008 e il D.M. 30 marzo 2010. Sulla base di tali norme, i parametri microbiologici da analizzare nelle acque di balneazione non erano e non sono più i Coliformi fecali (né i Coliformi totali, né gli Streptococchi fecali), bensì Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, con limite di Escherichia coli pari a 500 ufc/100 ml per le acque marine (DM 30/3/2010). Anche in questo caso si tratta di limiti riferiti alle acque di balneazione e non agli scarichi. (N.B. nel periodo di “transizione” tra l’applicazione della vecchia normativa e la nuova, la Direttiva 2006/7/CE, come il D.Lgs n. 116/2008, considerano “equivalenti” i parametri Escherichia coli e Coliformi fecali).

Il Piano di tutela delle Acque, approvato con DCR n. 107/2009 (quindi successivamente alla nuova normativa sulla balneazione), ha erroneamente ommesso di adeguare la nota 19 alla nuova normativa, per cui è rimasto il vecchio limite di 100 ufc/100 mL. Nella nota è sì scomparso il riferimento ai Coliformi totali (infatti essa si riferisce al parametro E.coli), ma la formulazione della nota stessa è rimasta per il resto praticamente identica.

Peraltro, l’art. 23 del Piano di tutela delle acque, al comma 2, stabilisce, per quanto riguarda i limiti allo scarico, che:

2. Fatte salve le specifiche disposizioni che possono essere stabilite per particolari casi, da valutare in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico, ivi comprese eventuali deroghe motivate, il limite di emissione per l’Escherichia coli è fissato in 5.000 ufc/100 mL, da rispettare nei periodi e nelle situazioni in cui la disinfezione è obbligatoria.

Tale limite allo scarico di 5000 ufc/100 mL è indicato anche in tabella 1 dell’allegato A alle norme tecniche del PTA, e, come stabilisce la nota 21, il limite si applica quando lo richiedono gli usi concomitanti del corpo

idrico recettore. Nella fattispecie, ci si riferisce all'utilizzo per la balneazione delle acque in cui confluisce il corpo idrico recettore dello scarico, se quest'ultimo si trova a meno di 50 km dalla costa. In tale situazione, quindi, al di fuori della stagione balneare non è obbligatorio alcun limite allo scarico per E.coli, mentre nella stagione balneare (solitamente dal 15 maggio al 15 settembre) si applica appunto per E.coli il limite allo scarico di 5000 ufc/100 ml.

Qualora lo scarico avvenga direttamente in un'acqua di balneazione, va applicata la nota 4 (riferita all'E.coli) alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152/06: "In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento delle acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore a 5000 ufc/100 ml". L'autorità competente all'autorizzazione allo scarico ha quindi la facoltà di stabilire il limite più opportuno, come indicato dalla suddetta nota 4, limite che, nella stagione balneare, sarà ragionevolmente non inferiore a 500 ufc/100 ml, che è il limite per E.coli che le *acque marine stesse destinate alla balneazione* devono rispettare, e potrà arrivare fino a 5000 ufc/100 mL, in relazione all'ubicazione dello scarico e ad altri fattori da valutarsi da parte dell'Autorità competente.

Verrà prossimamente effettuata una modifica del PTA per adeguare la nota 19 della tabella 1 dell'allegato A.

OGGETTO: **Autorizzazione allo scarico ex art. 21 PTA**
Richiedente: **Comune di Loreggia (PD)**
Mezzo richiesta: e-mail
Data: e-mail del 20/07/2017

Richiesta:

Si chiedono chiarimenti in merito al rilascio di alcune autorizzazioni allo scarico di competenza comunale. Le case sparse, non servite da fognatura pubblica, realizzano abitualmente gli impianti di trattamento delle acque domestiche in due modi: o secondo gli schemi previsti all'art. 21 del PTA, o installando un depuratore a fanghi attivi, ad ossidazione totale.

Ultimamente hanno cominciato però ad arrivare soluzioni che prevedono l'installazione di una vasca imhoff seguita da un depuratore a filtro percolatore anaerobico. Si chiede se questa soluzione sia adeguata.

Si precisa che il comune di Loreggia è interamente compreso nel bacino scolante della laguna di Venezia. Nell'art. 36 comma 2 del PTA è indicato l'abbattimento rispetto al carico inquinante richiesto, ma vale solo per scarichi superiori a 100 abitanti equivalenti. Il caso in esame riguarda scarichi di 5 - 10 A.E. Si può comunque prenderlo a riferimento?

Mezzo risposta: e-mail
Data risposta: e-mail del 4/8/2017

A parere della scrivente struttura la vasca Imhoff seguita da un filtro percolatore anerobico, per un carico di 5 - 10 A.E sembrano costituire un sistema adeguato ed in linea con quanto previsto dal PTA, art. 21. Permangono comunque perplessità sulla gestione e manutenzione di un sistema così strutturato.

OGGETTO: **Richiesta parere su scarichi industriali in fosso tombato**
Richiedente: **Comune di Vittorio Veneto (TV)**
Mezzo richiesta: e-mail
Data: e-mail del 29/05/2017

Richieste:

1) Nella zona industriale del Comune di Vittorio Veneto alcune aziende scaricano i reflui di tipo industriale in quella che un tempo era la rete fognaria e che ora, dichiarata "fosso tombato", rimane di competenza della Provincia per quanto attiene alle autorizzazioni allo scarico. La Provincia, tuttavia, prima di tale

autorizzazione, richiede al Comune il rilascio del Nulla Osta Idraulico, sostenendo che essendo il fosso tombato di proprietà del Comune, spetti ad esso il rilascio di tale Nulla Osta.

In realtà tale fosso tombato, denominato "canna quadra" per la sua forma quadra, non ha portata propria, in quanto vi scorrono in pratica i soli reflui di scarico (oltre ad un minimo di acque meteoriche che vi confluiscano in periodi di particolare piovosità, essendo in parte a cielo aperto), e confluisce in seguito nel torrente "Fossadel" che scorre in Comune di Conegliano. Pure questo non ha portata propria, né permanente. In seguito, gli scarichi e le poche meteoriche confluiscono nel torrente "Mellarè" che è demaniale.

Per risolvere il problema legato ad episodi di inquinamento del Fossadel, i Comuni, d'intesa con vari Enti, pensano di alimentare il torrente prelevando acqua da un canale irriguo, assicurando la portata minima necessaria a diluire gli sversamenti.

Sulla base delle indicazioni delle FAQ ed altre note al riguardo, l'ufficio tecnico del Comune di Vittorio Veneto è dell'idea che ogniqualvolta una ditta chieda un'autorizzazione allo scarico si debba acquisire il Nulla Osta idraulico non da parte del Comune (al quale competerà solamente un parere circa la capacità del fosso tombato ad accogliere un altro affluente, o per l'incremento dei reflui) ma del proprietario del corpo recettore finale, ossia del Mellarè, e quindi del Genio Civile. Infatti, l'ufficio tecnico del comune di Vittorio Veneto considera i corsi d'acqua intermedi di fatto delle condotte che portano i reflui dal luogo di produzione al corpo recettore vero e proprio, non essendo dotati di una portata costante e sufficiente. Si chiede conferma o meno di tale affermazione.

2) in assenza di altre possibilità, talvolta, l'ufficio tecnico del comune di Vittorio Veneto consente ai privati di scaricare nella rete comunale delle acque meteoriche, che a sua volta scarica nel fiume Meschio, acquisendo di volta in volta il Nulla Osta da parte del Genio Civile.

Qualcuno ritiene invece che essendo il Comune autorizzato a scaricare nel Meschio, tale Nulla Osta non sia più necessario, ma che sia sufficiente il Nulla Osta del Comune, proprietario delle condotte delle meteoriche.

Mezzo risposta: e-mail
Data risposta: e-mail dell'8/6/2017

Risposta Regione Veneto:

1) Per il caso in esame si ritiene che siano coinvolti i seguenti articoli del PTA/linee guida/FAQ:

Art. 23 comma 9 PTA (identico al comma 17 dell'art. 22 PTA)

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata previa acquisizione del nulla osta idraulico dell'autorità competente o del gestore o del proprietario del corso d'acqua recettore. Per gli scarichi che recapitano in canali privati poi confluenti in altro corso d'acqua, è necessaria anche l'acquisizione del nulla osta idraulico dell'autorità competente o del gestore o del proprietario del corso d'acqua recettore del canale privato.

DGR 80/2011 (Linee guida applicative del PTA):

Si evidenzia che il nulla osta idraulico può essere rilasciato solo dalla competente Autorità idraulica: il Genio Civile regionale per i corsi d'acqua di competenza regionale, oppure il Consorzio di Bonifica per i corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore assegnati ai Consorzi per la manutenzione e gestione.

Pertanto, nel caso in cui il ricettore dello scarico sia gestito o di proprietà di un altro soggetto, pubblico o privato, è necessario acquisire da questi il consenso allo scarico (in quanto si va ad interagire con proprietà pubbliche o private) oltre al nulla osta idraulico dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua ove recapita il ricettore dello scarico.

FAQ - email del 18/11/11 in risposta al Comune di Treviso

Il gestore/proprietario del corso d'acqua privato che costituisce il corpo recettore diretto, darà un mero consenso allo scarico, non essendo un ente con competenze in campo idraulico.

Art. 37 comma 9 PTA

In via straordinaria e fino a quando non saranno disponibili idonei recapiti, le condotte di cui all'articolo 39, comma 5 possono essere utilizzate quali recettori di scarichi di acque reflue industriali; il convogliamento di queste ultime, previo nulla osta del gestore o del titolare della condotta, dovrà essere autorizzato e controllato

dalla provincia tenendo conto anche degli aspetti idraulici. Il campionamento delle acque reflue industriali deve essere effettuato prima della loro immissione nella condotta. I limiti di emissione allo scarico delle acque reflue industriali sono stabiliti in funzione del recettore finale della condotta

Quindi si ritiene che la Provincia, prima di rilasciare l'autorizzazione, debba chiedere al Comune (proprietario del fosso tombato) un consenso allo scarico (non si tratta di nulla osta idraulico, non essendo il Comune un ente con competenze idrauliche).

Sulla base dell'art. 23 comma 9 del PTA, è necessaria anche l'acquisizione del nulla osta idraulico dell'autorità competente o del gestore o del proprietario del corso d'acqua recettore del fosso tombato (torrente Fossadel, che tuttavia non si specifica di chi sia; se esso tuttavia non è di proprietà/in gestione di un'autorità idraulica, anche in questo caso ci sarà un semplice consenso allo scarico e non un nulla osta idraulico) e infine del torrente Mellarè, demaniale (per lo scarico in quest'ultimo recettore si ci vuole il nulla osta idraulico, se, come riportato nel quesito, il Mellarè è del Genio Civile).

Alla Provincia rimane la competenza dell'autorizzazione, in quanto il fosso tombato, alla fine, si immette in un torrente demaniale.

2) Per il secondo caso (scarico nella rete comunale delle meteoriche), si applica l'art. 37 comma 9 del PTA sopra riportato nel caso in cui i "privati" siano utenze industriali quindi con scarichi industriali (si fa presente che il loro scarico in condotte di acque meteoriche deve avvenire "in via straordinaria e fino a quando non saranno disponibili idonei recapiti"). Nel caso in cui i "privati" siano utenze domestiche, essi dovrebbero collegarsi alla pubblica fognatura, o in sua assenza provvedere ad un trattamento autonomo individuale dei propri scarichi nel rispetto dell'art. 21 del PTA.

OGGETTO: Richiesta parere su interpretazione art. 21 comma 6 PTA

Richiedente: **Comune di Camposampiero (PD)**

Mezzo richiesta: Lettera

Data: Lettera prot. n. 25135 del 9/12/2016 e prot. succ. n. 2233 dell'1/2/2017

Richiesta:

L'art. 21 comma 6 del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), modificato dalla DGR 842/2012 prevede che: *"Per gli scarichi di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di A.E. inferiore a 50, l'autorizzazione allo scarico può essere compresa nel Permesso di Costruire. L'autorizzazione allo scarico ha validità 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e in più in generale delle caratteristiche dello scarico. L'autorizzazione dovrà essere rivista qualora le caratteristiche dello scarico dovessero cambiare dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di A.E. inferiore a 50, già esistenti alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano"*.

In fase istruttoria per il rilascio dell'agibilità di un fabbricato residenziale oggetto di ristrutturazione, su richiesta dello scrivente Ufficio di adeguare il sistema di trattamento dei reflui domestici alla vigente normativa, il proprietario ha sollevato dubbi in merito all'interpretazione del comma 6 dell'art. 21 affermando di estendere l'ultimo paragrafo dello stesso a tutti gli scarichi esistenti prima della data di pubblicazione del Piano di Tutela delle Acque.

È parere dello scrivente ufficio che la modifica introdotta dalla DGRV 842/12 all'art. 21 comma 6 del P.T.A., che prevede il tacito rinnovo per le autorizzazioni scadute che mantengono i medesimi standard qualitativi e quantitativi, si riferisca alle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del P.T.A. approvato con DGRV 107/2009 nonché a quelle già rilasciate alla data di pubblicazione della Delibera di approvazione, qualora siano previsti sistemi di trattamento adeguati e in linea con le direttive del Piano stesso. Non si ritiene che il rinnovo automatico possa essere previsto per sistemi di trattamento non conformi alla disciplina vigente.

A tal proposito si chiede parere circa l'interpretazione dell'art. 21 del P.T.A. alla luce delle modifiche introdotte dalla DGRV 842/2012.

Al fine di facilitare la fase istruttoria per il rilascio delle Autorizzazioni allo scarico di competenza comunale, si chiede altresì di precisare se:

- il rinnovo automatico si intenda anche per le autorizzazioni allo scarico rilasciate e scadute prima dell'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque o solamente per le autorizzazioni allo scarico rilasciate prima dell'entrata in vigore con scadenza successiva;
- le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque, per scarichi che prevedono come solo sistema di trattamento la presenza di una vasca Imhoff possono essere rinnovate alle medesime condizioni oppure necessitano di opportune certificazioni da parte di tecnici abilitati che ne attestino il rispetto dei parametri qualitativi di legge delle acque depurate.

Mezzo risposta: Lettera PEC
Data risposta: Lettera PEC prot. 83562 del 01/03/2017

Risposta Regione Veneto:

Si conferma che il vigente comma 6 dell'art. 21 delle Norme Tecniche del Piano di tutela delle Acque - che prevede il tacito rinnovo per le autorizzazioni scadute che mantengono i medesimi standard qualitativi e quantitativi - si riferisce sia alle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del PTA approvato con DCR 107/2009, sia a quelle già rilasciate alla data di pubblicazione della DCR 107/2009 (ma con scadenza successiva alla pubblicazione del PTA) qualora sia presentata richiesta di rinnovo e siano previsti sistemi di trattamento adeguati e in linea con le direttive del Piano stesso. Si conferma che il rinnovo automatico non può essere previsto per sistemi di trattamento non conformi alla disciplina vigente.

A questo proposito vale quanto già risposto in proposito al Comune di Illasi (VR) con nota prot. n. 494199 del 19/11/2014: "Obbligo di autorizzazione allo scarico. L'art. 21 delle NTA del PTA non prevede specifici adempimenti e/o tempistiche di adeguamento per i sistemi di trattamento individuale già esistenti estendendo peraltro gli obblighi ivi previsti sia alle installazioni nuove che a quelle già realizzate alla data di entrata in vigore del Piano stesso. Ciò premesso, e rammentato che (...) tutti gli scarichi vanno autorizzati, si ritiene che nell'ambito di una regolarizzazione della situazione in essere nel territorio comunale, per gli scarichi non autorizzati che non recapitano in pubblica fognatura sia opportuno invitare gli interessati a presentare idonea istanza di regolarizzazione con allegata idonea documentazione atta a ricostruire lo stato di fatto ed evidenziare gli interventi previsti per l'adeguamento. I termini fissati per l'eventuale adeguamento dovranno, a parere dello scrivente, tener necessariamente conto della natura e dimensione degli interventi e dei relativi costi a carico del cittadino."

Relativamente agli altri quesiti:

- Per le autorizzazioni allo scarico rilasciate e scadute prima dell'entrata in vigore del Piano di tutela delle Acque non si applica automaticamente il tacito rinnovo: deve essere infatti presentata richiesta di rinnovo, il quale deve essere poi rilasciato; dopodiché, si applica il tacito rinnovo se non intervengono variazioni specificate al c. 6 dell'art. 21. Invece, le autorizzazioni allo scarico rilasciate prima dell'entrata in vigore del PTA e scadute successivamente all'entrata in vigore del PTA, sono da considerarsi tacitamente rinnovate qualora sia stata presentata richiesta di rinnovo; dopo questa richiesta di rinnovo (la prima presentata dal richiedente dopo l'approvazione del PTA), l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata a meno che non intervengano variazioni specificate al c. 6 dell'art. 21 (si veda risposta data per email del 14/11/11 al Comune di Treviso nelle presenti F.A.Q., confermata dalla risposta per email del 25/10/2012 alla Provincia di Belluno).
- Per autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del PTA e nel caso di sistema di trattamento costituito solo da vasca Imhoff è opportuno che un tecnico abilitato certifichi l'adeguato dimensionamento e il buon funzionamento della vasca Imhoff stessa, nonché, qualora la vasca serva un numero di A.E. compreso tra 50 e la soglia S, anche il rispetto dei rendimenti di cui all'art. 22 comma 3 (il rispetto dei rendimenti non è richiesto se il numero di A.E. è inferiore a 50). Con queste opportune premesse, è ammesso per scarichi domestici, pretrattati in vasca Imhoff, lo scarico in corso d'acqua. Ciò in ragione del dettato del comma 1 dell'art. 21 che afferma: "...oppure di trattamenti diversi, in grado di garantire almeno analoghi risultati". Il caso di vasca Imhoff che scarica direttamente in corso d'acqua può essere considerato un caso limite del caso a) del comma 1 dell'art. 21 (come risposto per email il 25/10/2012 alla Provincia di Belluno).

OGGETTO: **Limiti allo scarico su suolo in aree sensibili e relativi bacini drenanti (scolanti)**
Richiedente: **Gestore del S.I.I. "Acque Veronesi"**
Mezzo richiesta: email
Data: email del 08/10/2016

Richiesta:

Si chiede se alcuni impianti (in Lessinia, in questo caso) devono rispettare i limiti allo scarico di fosforo sul suolo. Si chiede se il fosforo è oggetto di media annuale fra i campionamenti, oppure se è soggetto a un limite puntuale ad ogni campionamento, oppure se non vengono applicati limiti in quanto viene raggiunto l'abbattimento del 75% a livello regionale.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 19/10/2016

Risposta Regione Veneto:

Nel caso di scarico sul suolo vanno rispettati comunque i valori limite per azoto totale e fosforo totale, come campioni "puntuali" (nel senso di media ponderata nelle 24 ore), pari rispettivamente a 15 e 2 mg/l. Nel caso in cui gli impianti siano a servizio di un agglomerato con carico generato superiore a 10.000 AE e quindi, trattandosi di bacino drenante in area sensibile, soggetto anche ai limiti (come media annua e non come valore puntuale) per Azoto Totale e Fosforo Totale di cui alla tabella dell'art. 25 delle NTA del PTA (tab. 2 allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152/06), solo questi (ossia i limiti come media annua) sono da ritenersi non applicabili nel caso di cui al comma 3 del sopra citato art. 25.

Riassumendo, se trattasi ad esempio di un impianto a servizio di agglomerato con carico generato > 100000 AE, allo stato attuale:

- Necessita rispettare i limiti per azoto e fosforo totale di cui alla tab. 2 ALL C NTA del PTA (15 e 2 mg/l) (campioni "puntuali", come media ponderata nelle 24 ore);
- Non necessita rispettare i limiti per azoto e fosforo totale di cui alla tab art. 25 NTA del PTA (10 e 1 mg/l – media annua);

(Questa linea è coerente con la nostra prot. 9904 del 10/1/2014 "Chiarimenti e indicazioni operative sulla DGR n. 1952 del 28 ottobre 2013 su abbattimento carichi di azoto e fosforo negli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili" con la quale, tra le altre cose, si accennava alla necessità di rispetto dei limiti per "campioni puntuali" per scarichi nelle aree sensibili e bacini drenanti, con riferimento allo scarico in acque superficiali.)

OGGETTO: **Sistema di abbassamento del livello di falda e restituzione delle acque immediatamente a valle. Art. 6 lettera w) del PTA**
Richiedente: **Professionista geologo**
Mezzo richiesta: email
Data: email del 08/09/2016

Richiesta:

Il quesito riguarda l'iter autorizzativo su un caso piuttosto particolare di un sistema di abbassamento della falda presso un capannone industriale.

Il progetto prevede un sistema di controllo dei livelli piezometrici della falda che permetta di mantenere il livello piezometrico al di sotto del piano di calpestio del capannone interrato della ditta, posto ad una quota di 33,71 m s.l.m.

Il sottosuolo dell'area, almeno nei primi 50 metri di sottosuolo è caratterizzato da un unico acquifero non confinato, il cui livello piezometrico medio è posto a circa 10 m dal p.c.

La dettagliata indagine geologica svolta ha permesso di verificare che tale livello piezometrico, in condizioni idrogeologiche comparabili con le attuali (1980-2015) è stato superato 3 volte.

Il sistema in progetto è quindi predisposto per contrastare eventi di carattere eccezionale (indicativamente con tempo di ritorno di 10-15 anni).

Considerando come vita utile dell'edificio un tempo di 50 anni, risulta che statisticamente il sistema entrerà in funzione 4-5 volte per un tempo di 1-2 mesi.

Le principali previsioni di progetto sono:

- realizzazione di un sistema per il controllo del livello piezometrico (analogo ad un sistema di pozzi di aggettamento) e convogliamento delle acque direttamente su una trincea disperdente (completamente interrata), senza che le acque vengano a contatto con alcuna attività, né con acque superficiali; il sistema entra in funzione quando il livello piezometrico sta per superare la quota di 33,71 m s.l.m.
- realizzazione di una trincea disperdente completamente interrata in cui convogliano le acque derivanti dal pompaggio per abbassamento di falda e le acque provenienti esclusivamente dai tetti. La trincea sarà realizzata al di sotto di una canalina esistente;
- realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche dei tetti del capannone e loro convogliamento diretto alla trincea disperdente (Vedasi FAQ su "Acque meteoriche").

Il progetto si basa quindi su un sistema di pozzi, con funzione di abbassamento del livello piezometrico della falda e restituzione delle acque immediatamente a valle.

Il sistema di restituzione non sembra rientrare nella definizione di "scarico". A tal fine si richiama la definizione di scarico fornita dalla lettera w) dell'art. 6 del Piano di Tutela Acque.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 19/09/2016

Risposta Regione Veneto:

Si conferma l'applicabilità dell'art. 6 lettera w) del Piano di tutela delle Acque (definizione di scarico), in particolare per la parte che esclude dalla definizione di scarico le "acque derivanti da sondaggi o perforazioni di carattere temporaneo, realizzati allo scopo di deprimere la falda, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello della falda."

Infatti, pur non trattandosi in questo caso di depressione della falda per lavori di costruzione, risulta che statisticamente il previsto sistema di pompaggio per abbassamento di falda entrerà in funzione, in 50 anni, 4-5 volte per un tempo di 1-2 mesi, quindi solo temporaneamente (il sistema in progetto è predisposto per contrastare eventi di carattere eccezionale, indicativamente con tempo di ritorno di 10-15 anni).

Si concorda quindi con quanto riportato nel capitoletto "Iter autorizzativo del sistema di restituzione" della nota allegata, ed in particolare con il fatto che il sistema non rientra nella definizione di "scarico": si concorda infatti con le parole "l'emungimento finalizzato all'abbassamento della piezometria e il convogliamento, tramite un sistema idraulico, immediato a valle non risultano attinenti la normativa sugli scarichi. In pratica, il sistema di prelievo e restituzione diretta nel sottosuolo, senza alcuna opera e modifica intermedia, appare invece classificabile come opera finalizzata alla modifica del regime piezometrico naturale della falda."

OGGETTO: Scarico acque piscina

Richiedente: Polesine Acque

Mezzo richiesta: email

Data: email del 22/08/2016

Richiesta:

Con riferimento allo scarico di acque di piscina ed a quanto riportato nell'art. 34 del Piano di Tutela delle Acque, si chiede:

1) se lo scarico delle acque provenienti dal controlavaggio dei filtri di una piscina a servizio di un agriturismo, trattate tramite vasca imhoff e aventi recapito tramite subirrigazione rientra nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e se l'ente competente sia il Comune o la Provincia;

2) se lo scarico delle acque di sfioro di una piscina a servizio di un agriturismo, trattate tramite vasca imhoff e aventi recapito tramite subirrigazione devono essere autorizzate dal Comune tramite Autorizzazione Unica Ambientale.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 31/08/2016

Risposta Regione Veneto:

Va premesso che le attività elencate al punto e.1 dell'art. 34 delle Norme Tecniche di attuazione del PTA (Piano Tutela Acque) sono le attività le cui acque reflue sono da considerarsi assimilabili "tout court", ossia "a prescindere", alle acque reflue domestiche. Per esse non serve alcun tipo di analisi per ritenerle assimilate alle domestiche: lo sono "per definizione". Essendo le "acque di controlavaggio dei filtri non preventivamente trattate" escluse da questo elenco, NON possono essere considerate assimilabili "tout court" alle domestiche. Tuttavia, si può dedurre che tali "acque di controlavaggio dei filtri non preventivamente trattate" rientrano nelle "altre acque reflue" citate al punto e.3, proprio perché "altre", diverse, da quelle di cui al punto e.1 che le esclude. Per esse quindi è possibile verificare la rispondenza alla tabella di cui al punto e.3, per stabilirne l'assimilabilità o meno.

Valutata l'eventuale assimilabilità dello scarico, secondo quanto disposto con DGRV n. 622 del 2014, le acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche ex comma 1 del citato art. 34 sono escluse dalla "procedura A.U.A." qualora recapitanti in pubblica fognatura.

Diversamente (come nel caso in esame), lo scarico per acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale o sul suolo sarà assoggettabile alla disciplina in materia di A.U.A.. L'art. 34 del PTA non consente, infatti, di tralasciare la sostanziale differenza di qualità delle acque assimilabili; esse mantengono comunque, rispetto alle acque reflue domestiche, una propria diversità che ne giustifica un'inevitabile divergenza di trattamento qualora lo scarico sversarsi in corpo idrico superficiale o sul suolo.

Se trattasi di scarico assimilabile la competenza è comunale, se invece lo scarico di cui trattasi non rientra tra gli assimilati (superamento concentrazioni per i parametri di cui alla tab. punto e.3 art. 34 NTA del PTA) allora la competenza è provinciale trattandosi di scarico industriale.

Si evidenzia che la valutazione sull'adeguatezza del trattamento individuato va effettuata dall'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione.

OGGETTO: Scarico in falda di impianti di scambio termico. Art. 31 PTA
Richiedente: **Provincia di Verona**
Mezzo richiesta: email
Data: email del 10/08/2016

Richiesta:

Il quesito riguarda la procedura autorizzativa da adottare per uno scarico in falda delle acque degli impianti geotermici.

Nel caso in cui una ditta, oltre alle consuete autorizzazioni ambientali (per scarichi industriali, emissioni in atmosfera, rumore,...), dovesse autorizzare uno scarico in falda di acque che derivino da impianto geotermico per la climatizzazione di locali, si chiede se nell'AUA che verrà rilasciata si dovrà comprendere anche quest'ultimo scarico. In tal caso la durata quindi non sarà più di 4 anni ma bensì di 15.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 16/08/2016

Risposta Regione Veneto:

nel caso in cui una ditta, oltre alle emissioni ambientali solitamente comprese nell'AUA (scarichi industriali, emissioni in atmosfera, rumore,...), dovesse anche autorizzare uno scarico in falda di acque che derivino da impianto geotermico per la climatizzazione di locali, l'AUA potrà comprendere anche quest'ultimo scarico. Data tuttavia la lunga durata temporale dell'AUA (15 anni), poiché lo scarico in acque di falda è uno scarico "delicato" proprio perché interessa la falda, e poiché si tratta pur sempre, per questo motivo, di uno scarico

“in deroga” (come dice l’art. 31 del PTA), e poiché necessita tra l’altro di un’ “indagine preventiva” da parte della Provincia, l’AUA dovrebbe prevedere delle idonee prescrizioni per la ditta, come ad esempio l’effettuazione di controlli periodici sulla qualità delle acque (per accertarsi che continuino ad essere prive di contaminazione in quanto utilizzate solo per la climatizzazione dei locali) da comunicare con scadenze prefissate alla Provincia, in modo da far sì che la Provincia stessa (autorità competente) sia periodicamente (1-2-4 anni) tenuta al corrente della situazione, dato che si tratta comunque di una, pur prevista, deroga ad un divieto assoluto, e delle eventuali altre utilizzazioni (potabile, agro-zootecnico,..) della falda in questione. Sulla materia ci sono anche le “Linee guida per il rilascio del parere di compatibilità delle utilizzazioni idriche ad uso scambio termico con il bilancio idrogeologico” dell’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali.

OGGETTO: Scarico acque reflue in condotte non servite da impianto di depurazione in corpo idrico superficiale – Richiesta indicazioni e competenze

Richiedente: **Comune di Alonte (VI)**

Mezzo richiesta: Lettera

Data: Lettera prot. 2848 del 01/08/2016

Richiesta:

Presso l'area produttiva del Comune di Alonte sono presenti alcune condotte fognarie, su cui sono allacciati scarichi assimilabili ai domestici, che “storicamente” scaricano su corso d'acqua superficiale, stante l'assenza di adeguato impianto di depurazione terminale.

Con riferimento a tali situazioni il Consiglio di Bacino ATO Bacchiglione ha già programmato, approvato e finanziato un progetto per l'ampliamento dell'esistente impianto di depurazione, al fine di adeguarne la potenzialità in funzione del recapito finale delle acque provenienti dall'area produttiva, ovvero da alcune aree residenziali non ancora servite. L'ampliamento/adeguamento dell'impianto è in fase di realizzazione.

È emersa recentemente la necessità da parte di una ditta di primaria importanza con sede produttiva presso il territorio comunale, di allacciare un nuovo scarico alla condotta fognaria, gestita da Centro Veneto Servizi S.p.A., funzionale alla realizzazione di una nuova mensa.

Il Gestore, dopo varie vicissitudini, pare oggi subordinare l'assenso all'allacciamento a preventiva autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale della propria condotta.

La condotta, ad ogni modo, già scarica in corpo idrico superficiale; tale scarico "anomalo" è oggettivamente riconducibile alla situazione già trattata dalla Regione Veneto con parere prot. n. 118129 del 18/03/2014. Si ritiene utile richiamare di seguito alcuni passaggi significativi di tale parere:

"Nella realtà esistono effettivamente condotte realizzate ad esempio per sole acque meteoriche, alle quali sono stati nel tempo allacciati, per diversi motivi, scarichi civili e/o industriali; sono situazioni “storiche” e “anomale” per l’assenza di adeguato trattamento finale, per le quali deve essere comunque prevista e programmata la realizzazione di un impianto di depurazione prima dello scarico nel recettore finale.

Sicuramente in questi casi non è opportuno, nel periodo transitorio in attesa della realizzazione del previsto impianto, scollegare le utenze domestiche dalla fognatura esistente, ancorché sprovvista di trattamento finale, in quanto ciò comporterebbe necessariamente lo scarico autonomo, in taluni casi anche sul suolo, delle utenze civili, soluzione che è certamente dal punto di vista ambientale peggiorativa rispetto allo scarico in una fognatura, con recapito in corpo idrico superficiale nel rispetto dei limiti allo scarico previsti per l’agglomerato di riferimento.

Il collegamento alla fognatura mista è preferibile allo scarico sul suolo, anche nel caso in cui le utenze domestiche siano dotate di vasca Imhoff e di un trattamento biologico.

Per quanto espresso è consentito quindi, dal combinato disposto delle norme tecniche del PTA e delle linee guida applicative di cui alla DGR 80/2011, in via provvisoria, lo scarico di una condotta di acque reflue urbane, priva di impianto di depurazione terminale, in corpo idrico superficiale, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- Deve essere previsto da parte del Consiglio di Bacino/Gestore della condotta, un dettagliato cronoprogramma per la realizzazione di un impianto di depurazione finale di adeguata potenzialità.
- Lo scarico finale della condotta deve comunque rispettare i limiti di legge vigenti relativi al recettore finale, anche in assenza di impianto di depurazione terminale.

- Il Gestore deve prevedere un controllo analitico settimanale allo scarico finale della condotta nel corpo recettore, da eseguirsi in apposito pozzetto e sulla base delle indicazioni dell'organo di vigilanza, che dovrà poter disporre di tutte le analisi effettuate.
- Il Gestore deve mantenere tutti i manufatti impiegati per il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità.
- Il Gestore deve aggiornare la ricognizione degli scarichi esistenti nella condotta.
- Il Gestore deve predisporre un sistema adeguato di monitoraggio degli scarichi recapitanti nella condotta a maggiore garanzia della qualità dello scarico finale.”

Si parla quindi di scarico consentito provvisoriamente in determinate situazioni, tra le quali si ritiene possa essere inclusa anche quella generatasi sul territorio di questo comune, nel rispetto di una serie di prescrizioni da osservarsi da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato, nonché in presenza di un dettagliato cronoprogramma per la realizzazione di un impianto di depurazione finale di adeguata potenzialità.

Non si parla ad ogni modo di autorizzazione, ma di acconsentire, quasi “tollerare”, per un limitato periodo di tempo, determinato, una soluzione che rappresenta la “meno peggio” tra quelle adottabili, nel rispetto di poche, ma imprescindibili, condizioni.

Si arriva quindi ai quesiti:

- a) necessita o non necessita autorizzazione al Gestore per lo scarico della sua condotta in corpo idrico superficiale?
- b) in caso di risposta affermativa, a quale soggetto, tra Provincia e Comune, competono il rilascio dell'autorizzazione e i successivi controlli?
- c) nel caso non necessitasse autorizzazione, a quale soggetto spetta comunque verificare il rispetto, da parte del Gestore, delle condizioni che consentono lo scarico della condotta in corpo idrico superficiale?

Mezzo risposta: Lettera PEC

Data risposta: Lettera PEC prot. 303978 del 05/08/2016

Risposta Regione Veneto:

Si confermano innanzitutto i 6 punti specificati nella lettera prot. n. 118129 del 18/03/2014, data in risposta alla Provincia di Verona per un caso simile, e relativi agli obblighi del Gestore:

- ✓ Deve essere previsto da parte del Consiglio di Bacino/Gestore della condotta, un dettagliato cronoprogramma per la realizzazione di un impianto di depurazione finale di adeguata potenzialità (ed infatti, per il caso ora in esame, il consiglio di bacino Bacchiglione ha già programmato, approvato e finanziato un progetto per l'ampliamento e l'adeguamento dell'impianto di depurazione di Alonte – i lavori sono già in corso – che consentirà il trattamento dei reflui delle zone attualmente non servite, come specificato sia nella Vostra richiesta sia nella nota prot. 17285 del 3/8/2016 inviata da CVS);
- ✓ Lo scarico finale della condotta deve comunque rispettare i limiti di legge vigenti relativi al recettore finale, anche in assenza di impianto di depurazione terminale (come già specificato nella nota prot. 17285 del 3/8/2016 di CVS);
- ✓ Il Gestore deve prevedere un controllo analitico settimanale allo scarico finale della condotta nel corpo recettore, da eseguirsi in apposito pozzetto e sulla base delle indicazioni dell'organo di vigilanza, che dovrà poter disporre di tutte le analisi effettuate.
- ✓ Il Gestore deve mantenere tutti i manufatti impiegati per il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità.
- ✓ Il Gestore deve aggiornare la ricognizione degli scarichi esistenti nella condotta.
- ✓ Il Gestore deve predisporre un sistema adeguato di monitoraggio degli scarichi recapitanti nella condotta a maggiore garanzia della qualità dello scarico finale.

Si aggiunge che il Gestore, considerando il caso specifico dell'azienda che ha chiesto l'allacciamento, può in ogni caso stabilire prescrizioni e limiti allo scarico dell'azienda in questione (come di eventuali altre aziende che chiedessero di allacciarsi) che gli consentano di rispettare i limiti allo scarico finale, relativi al recettore finale (anche in assenza di impianto di depurazione terminale). Si richiama allo scopo quanto riportato nell'e-mail del 10/9/2012 in risposta a vari Gestori del S.I.I.: “...sulla base dell'art. 124 comma 4 del D.Lgs 152/2006, l'AATO (ora Consiglio di Bacino, ndr) ha facoltà di stabilire nel regolamento di fognatura alcuni vincoli, come ad esempio la richiesta di un pretrattamento o anche specifici limiti in portata e/o in

concentrazione, per attività assimilabili ritenute più a rischio al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione e di assicurare il rispetto dei limiti allo scarico". Pur non essendo ancora in funzione in questo caso l'impianto di depurazione finale, si ritiene che, dovendosi comunque rispettare i limiti allo scarico finale, la facoltà del Gestore di stabilire prescrizioni e/o limiti specifici all'azienda allacciata rimanga comunque una opzione possibile.

Si ritiene che, nonostante la provvisorietà della situazione, sia comunque corretto prevedere un'autorizzazione, da rilasciarsi al Gestore del Servizio Idrico Integrato per lo scarico della sua condotta in corpo idrico superficiale, in ottemperanza all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

Si ritiene che la competenza al rilascio dell'autorizzazione (in questo caso avente carattere di provvisorietà), ai successivi controlli e alla verifica del rispetto, da parte del Gestore, delle condizioni sopracitate che consentono lo scarico della condotta in corpo idrico superficiale, sia della Provincia, per analogia sulla base della L.R. 33/85 art. 5 comma 1 punto 2 (competenze autorizzative della Provincia) e punto 3) (competenze di controllo successivo della Provincia sulle caratteristiche degli scarichi delle pubbliche fognature), anche se per ora la condotta fognaria non è servita da adeguato impianto di depurazione. Ciò vale anche in quanto nella richiesta viene specificato che la condotta fognaria in cui si vuole allacciare l'azienda è gestita dal Centro Veneto Servizi, quindi è pubblica.

La competenza sul rilascio del nulla osta idraulico allo scarico della condotta dipende da quale sia l'autorità competente o il gestore o il proprietario del corso d'acqua recettore.

OGGETTO: Fasce di rispetto impianti di depurazione - art. 22 comma 7 PTA
Richiedente: Comune di Porto Viro (RO)
Mezzo richiesta: Lettera
Data: Lettera prot. 16097 del 18/07/2016, prot. arrivo Regionale n. 283881 del 22/07/2016

Richiesta:

Si chiede un parere sull'interpretazione dell'art. 22 comma 7 del PTA. Esso precisa: "Per tutti i sistemi di trattamenti inferiori alla soglia S non è richiesto il rispetto del limite di inedificabilità assoluta di almeno 100 metri..."

A tal proposito le parole "per tutti i sistemi di trattamenti inferiori alla soglia S" lasciano presumere che l'applicazione o meno della fascia di rispetto non sia legata alla tipologia impiantistica presente, ma solo alla potenzialità massima dell'impianto.

Si chiede quindi se, nel caso di impianto di trattamento di tipo ossidativo di potenzialità inferiore alla soglia S, si possa considerare l'impianto escluso dall'applicazione della fascia di inedificabilità o se tale esclusione possa essere applicata solo agli impianti di tipo primario (Imhoff).

Mezzo risposta: Lettera PEC
Data risposta: Lettera PEC prot. n. 299762 del 03/08/2016

Risposta Regione Veneto:

In risposta alla Vostra prot. n. 16097 del 18/07/2016 (ns. prot. 283881 del 22/07/2016), si conferma che le parole "per tutti i sistemi di trattamento inferiori alla soglia S" presenti al comma 7 dell'art. 22 del Piano di Tutela delle Acque (PTA) fanno intendere che l'applicazione o meno della fascia di inedificabilità assoluta di almeno 100 metri non è legata alla tipologia impiantistica presente, ma solo alla potenzialità massima dell'impianto.

Quindi, nel caso di impianto di trattamento di tipo ossidativo di potenzialità inferiore alla soglia S, l'impianto si può considerare escluso dall'applicazione della fascia di inedificabilità assoluta di almeno 100 metri.

Si rammenta peraltro che il medesimo comma 7 dell'art. 22 del PTA stabilisce che "devono comunque essere assicurate condizioni di salubrità per gli insediamenti circostanti e, in ogni caso, le vasche devono essere coperte."

OGGETTO: Interpretazione art. 22 NTA PTA
Richiedente: Azienda Gardesana Servizi
Mezzo richiesta: email
Data: email del 13/07/2016

Richiesta:

Se nel territorio di competenza di un Gestore vi è un agglomerato di taglia superiore alla soglia S di riferimento della relativa zona omogenea di protezione, ma inferiore a 2.000 AE, sono ammessi trattamenti primari per la depurazione delle acque reflue (ovviamente dimensionati sotto la soglia S)?

Ad esempio: zona montana (S= 500 ae); agglomerato = 550 AE; è possibile trattare i reflui dell'agglomerato con 3 vasche tipo Imhoff di potenzialità pari a 200 AE?

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 15/07/2016

Risposta Regione Veneto:

Nel caso di un agglomerato di taglia superiore alla soglia S di riferimento della relativa zona omogenea di protezione (zona montana in questo caso), ma inferiore a 2.000 AE, sono ammessi sistemi di trattamento primari per la depurazione delle acque reflue, dimensionati sotto la soglia S.

Ad esempio, in zona montana (S= 500 AE), nel caso di un agglomerato pari a 550 AE è possibile trattare i reflui dell'agglomerato con 3 vasche tipo Imhoff di potenzialità pari a 200 AE.

Ciò è possibile in quanto il comma 8 dell'art. 22 del Piano di Tutela delle Acque – che parla della presenza di una fase ossidativa per potenzialità comprese tra S e 2000 AE - si riferisce alla potenzialità dell'impianto e non dell'agglomerato.

Se fattibile, sarebbe preferibile provvedere ad una razionalizzazione e centralizzazione dello schema fognario con relativo adeguamento del sistema di trattamento.

OGGETTO: Acque utilizzate nel collaudo di metanodotto
Richiedente: Società di costruzione e manutenzione gasdotti – tramite Provincia di Vicenza
Mezzo richiesta: email
Data: email del 07/04/2016

Richiesta:

Si chiede se per le acque utilizzate nel collaudo di un metanodotto, possa configurarsi una situazione di scarico, ai sensi della normativa vigente, a cui applicarsi le procedure autorizzative (AUA in quanto scarico produttivo).

Dopo aver completato la costruzione della condotta, nello specifico attività di scavo, saldatura, fasciatura, posa e rinterro, la condotta in essere viene collaudata mediante pressurizzazione.

Al termine del collaudo idraulico il tronco in prova deve essere depressurizzato scaricando acqua nella quantità necessaria ad ottenere la pressione di svuotamento al piatto di prova allo scarico.

Il progettista allega il capitolato di collaudo e la specifica per collaudo idraulico di gasdotti.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 14/04/2016

Risposta Regione Veneto:

Considerando la definizione di scarico, art. 74 del 152/2006 e art. 6 del Piano di Tutela delle Acque, in questo caso si ritiene che non si sia in presenza di un sistema stabile di collettamento (richiesto dalla definizione di scarico), in quanto il collaudo invece è un'operazione provvisoria e limitata nel tempo; non si

è inoltre nemmeno in presenza di un vero e proprio ciclo di produzione di acque reflue (richiesto anch'esso dalla definizione di scarico). Quindi, secondo questo punto di vista, non si tratterebbe di scarico.

L'operazione può essere a grandi linee paragonata al collaudo di un acquedotto.

In ogni caso occorre verificare che l'operazione di collaudo non comporti uno sversamento di acque inquinate nell'ambiente con conseguente danno ambientale. D'altra parte anche nella descrizione del collaudo allegata dal progettista è scritto che "Lo scarico della pressione e lo svuotamento dell'acqua di collaudo devono avvenire senza arrecare danni alle persone ed alle cose e all'ambiente."

E' opportuno infine sentire il gestore del corpo recettore del recapito, ai fini di un eventuale rilascio di nulla osta idraulico.

OGGETTO: **Vigenza P.R.R.A.**
Richiedente: **Consiglio di Bacino Veneto Orientale**
Mezzo richiesta: Lettera
Data: Lettera prot. 241 del 17/3/16 (Prot. Regionale n. 106238 del 17/3/16)

Richiesta:

Si chiedono indicazioni in merito alla vigenza del Piano Regionale di Risanamento delle Acque in seguito all'approvazione del Piano di Tutela delle Acque.

Mezzo risposta: Lettera PEC
Data risposta: Lettera PEC prot. n. 125885 del 31/3/2016

Risposta Regione Veneto:

Le indicazioni in merito alla vigenza del P.R.R.A. in relazione al Piano di Tutela delle Acque sono contenute nell'art. 19 del Piano di tutela delle acque stesso.

Una precisazione in merito è contenuta nella DGR n. 80/2011 nella parte relativa all'art. 19:

"Art. 19 – Schemi fognari e depurativi. Norme transitorie

Le norme del PRRA che rimangono in vigore e quelle che invece vengono abrogate sono identificate all'art. 19 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. In particolare si precisa che, del PRRA, non sono più in vigore le Norme Tecniche di Attuazione, le norme per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di depurazione delle pubbliche fognature, le norme per lo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti zootecnici."

OGGETTO: **Autorizzazione allo scarico nel caso di derivazione di acqua da pozzo per fini geotermici**
Richiedente: **Provincia di Vicenza**
Mezzo richiesta: email
Data: email del 04/06/2015

Richiesta:

Si chiedono indicazioni rispetto alla problematica "autorizzazione allo scarico nel caso di derivazione di acqua di pozzo ai fini geotermici". In particolare si chiede:

Nel caso di derivazione di acqua di pozzo ai fini geotermici è possibile procedere con la reimmissione in falda delle acque prelevate? In alternativa le soluzioni impiantistiche che si possono considerare devono prevedere lo scarico di tale acqua: a) in corpo idrico superficiale oppure b) su suolo/ strati superficiali del sottosuolo?

L'iter autorizzativo deve valutare limitazioni, oppure vincoli particolari? e/o l'iter autorizzativo da seguire è analogo a quanto previsto per le acque reflue industriali?

Nel caso specifico (uno studio ci ha presentato la questione) questi sono gli ulteriori elementi acquisiti:

- il sito si trova in Comune di Vicenza;
- l'acqua scaricata avrà le stesse caratteristiche chimiche dell'acqua prelevata;
- dal punto di vista termico l'acqua verrà scaricata a temperatura più elevata durante l'estate e più fredda durante l'inverno ($\pm 5-8^{\circ}\text{C}$);
- il pozzo sarà asservito all'impianto di climatizzazione aziendale (mediante geoscambio);
- per la concessione alla derivazione lo studio si sta interfacciando con gli uffici derivazione - Genio Civile.

Mezzo risposta: email
 Data risposta: email del 05/06/2015

Risposta Regione Veneto:

Nel caso prospettato di autorizzazione allo scarico nel caso di derivazione di acqua di pozzo ai fini geotermici, è possibile procedere con la reimmissione delle acque prelevate, nella stessa falda dalla quale sono state prelevate, alle condizioni previste all'art. 31 delle Norme Tecniche del Piano di tutela delle acque (PTA).

In alternativa è possibile recapitare (non "scaricare") tali acque - purché esse non siano suscettibili di contaminazioni - nella rete delle acque meteoriche di cui al comma 5 dell'art. 39 delle Norme Tecniche del PTA, in corpo idrico superficiale o sul suolo purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o similari.

Si raccomanda di osservare le disposizioni delle "Linee guida per il rilascio del parere di compatibilità delle utilizzazioni idriche ad uso scambio termico con il bilancio idrogeologico" dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali, licenziate dal Comitato tecnico il 21 dicembre 2012, disponibili al link <http://www.adbve.it/Documenti/pareriCT/pareriCT.html> o contattando direttamente l'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali, tel. 041 714444.

OGGETTO: Limiti di accettabilità scarico di acque reflue industriali in bacino scolante nella Laguna di Venezia

Richiedente: **Provincia di Treviso**
 Mezzo richiesta: lettera PEC
 Data: lettera PEC prot. 69574 del 13/07/2015

Richiesta:

L'attuale quadro normativo sulla qualità delle acque reflue industriali scaricate nel bacino scolante in Laguna prevede alcuni casi in cui è vietato lo scarico di determinate sostanze. Nello specifico, si fa riferimento alle sostanze elencate al punto 6 del D.M. 23/4/98 come integrate dal comma 1 dell'art. 3 del D.M. 16/12/98.

Su tali parametri è successivamente intervenuto il D.M. 30/7/99 (cosiddetto Decreto Ronchi-Costa) con le sezioni 3 e 4, le quali, in relazione alle migliori tecnologie di processo e depurazione disponibili, nonché delle misure supplementari di depurazione dei reflui, definiscono degli specifici limiti di concentrazione allo scarico. Sul punto si è innestata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 54/2000 che ha, tra l'altro, dichiarato che non spettava allo Stato definire le migliori tecnologie disponibili e, conseguentemente, annullato i relativi richiami a queste ultime contenuti nell'impugnato Decreto 23/4/98.

A opinione di chi scrive, la citata sentenza si riflette anche sulle sezioni 3 e 4 del D.M. 30/7/99, lasciando tuttavia vigente il divieto di scarico di cui si è detto sopra.

Si pone quindi il problema di come verificare l'assenza delle sostanze in parola dalle acque di scarico. Secondo l'indirizzo che questi uffici si sono dati nel tempo in analogia con quanto stabilisce il D.Lgs 152/2006 (e prima ancora il D.Lgs 152/99) per determinate tipologie di ricettori, come il suolo, tale circostanza può essere verificata quando le sostanze in questione sono in concentrazione non superiore ai limiti di rivelabilità delle metodiche analitiche in essere (cfr. punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006).

La suddetta posizione è stata recentemente messa in discussione da un consulente tecnico di una ditta operante in provincia di Treviso, il quale ha affermato che "in altre Province il limite di accettabilità allo scarico viene preso dalla Sezione 4 del Decreto Ronchi-Costa".

Per evitare di incorrere in una disparità di trattamento tra ditte operanti in diverse realtà provinciali ed evitare contenziosi, si chiede alla Regione di definire quale sia la corretta posizione da assumere sull'argomento.

Mezzo risposta: lettera PEC
Data risposta: lettera prot. n. 343205 del 25/08/2015

Risposta Regione Veneto:

Dal raffronto della normativa e della giurisprudenza, si evidenzia come il D.I. 23.04.1998 individui le procedure per l'approvazione dei progetti di adeguamento finalizzati alla *riduzione* (in termini di concentrazione) degli scarichi delle 10 sostanze cosiddette "vietate" (IPA, pesticidi organo clorurati, diossina, PCB, TBS, As, Cd, cianuri, Hg, Pb), da contenere entro limiti particolarmente restrittivi, per le quali sono state individuate le Sezioni 3 e 4 nel D.M. 30.07.99, affidando la competenza all'approvazione di tali progetti al Ministero dell'Ambiente, di concerto con quello dei LL.PP.

Il D.M. 23.04.1998 considerava che era necessario procedere al divieto di ulteriore rilascio rispetto alle quantità contenute nelle acque di prelievo delle sostanze indicate, nei limiti compatibili con l'adozione delle migliori tecnologie depurative disponibili, economicamente sostenibili.

All'anzidetto Decreto Interministeriale faceva seguito il ricorso della Regione Veneto per conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato.

La Sentenza della Corte Costituzionale 09.02.2000, n. 54, accoglieva il ricorso ed annullava i paragrafi 4 e 5 del punto 6 del D.I. 23.04.1998, attribuendo alla Regione Veneto la competenza ad approvare i progetti di adeguamento presentati dalle Aziende al Ministero dell'Ambiente ai sensi del citato Decreto, nonché a definire le migliori tecnologie di depurazione da applicare agli impianti (BAT) e non annullava il citato punto 5, che rinviava ad un successivo Decreto Ministeriale l'individuazione dei valori limite allo scarico, successivamente applicati dalla Regione e dal Magistrato alle Acque di Venezia nell'approvazione dei progetti definitivi e nel rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

La Sentenza ha avuto l'effetto di annullare il D.M. 26.05.1999, che individuava le tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del D.I. 23.04.1998.

Tale annullamento ha comportato la necessità di rideterminare l'iter procedurale per l'approvazione dei progetti ma, nonostante i ripetuti solleciti della Regione, l'Atto Integrativo per regolamentare le modalità applicative della Sentenza non è mai stato emanato.

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale 22.06.2001 n. 1634, 21.12.2001, n. 3749 31.12.2001, n. 4014, sono state definite le procedure per l'esame dei progetti delle Aziende Private e dei Gestori dei depuratori pubblici.

I valori individuati nella Tabella A del D.M. 30.07.1999 costituiscono valori limite di emissione per gli scarichi di reflui liquidi, come definiti all'art. 74, lettera oo) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm. e ii., recepita all'art. 6, lettera ee) del Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. n. 107/2009 e s.m.i.).

Il D.M. 30.07.1999 puntualizza che per le sostanze di cui al punto 6 del D.M. 23.04.1998 e dell'art. 3 del D.I. 16.12.1998, la Tabella A, Sezioni 3 e 4 riguarda i limiti di concentrazione che appaiono oggi conseguibili con le BAT di processo e delle misure tecniche supplementari (riferite ai trattamenti di depurazione a piè d'impianto nel caso in cui non possa essere eliminata alla fonte la causa della formazione dell'inquinante), finalizzate all'ottenimento di una qualità ambientale più rigorosa, ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 96/61/CE.

Tutto ciò premesso e considerato, anche alla luce delle argomentazioni anzidette, si ritiene, che per le 10 sostanze individuate nelle Sezioni 3 e 4 del D.M. 30.07.1999, sussista un limite di concentrazione allo scarico, ancorché molto restrittivo, e non un "divieto" assoluto allo scarico.

OGGETTO: Interpretazione art. 36 N.T.A. Piano Tutela Acque.
Scarichi ricadenti entro la Conterminazione della Laguna di Venezia

Richiedente: Comune di Venezia

Mezzo richiesta: lettera PEC

Data: prot. arrivo Regionale n.162641 del 17/04/2015

Richiesta:

Premesso che:

l'art. 36 delle NTA avente ad oggetto: "Scarichi ricadenti entro la conterminazione della Laguna di Venezia" prevede:

- al comma 1, fino alla realizzazione delle reti fognarie, nei centri storici di Venezia e Chioggia gli scarichi di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 206/95, ossia quelli di insediamenti civili non dotati di fognature dinamiche, aventi potenzialità inferiore a 100 AE, devono essere sottoposti a trattamenti individuali secondo le prescrizioni fornite dai Comuni interessati.
- al comma 2, gli scarichi aventi potenzialità superiore a 100 AE devono subire un trattamento di depurazione articolato secondo una delle tipologie indicate nel comma o comunque un qualsiasi trattamento che garantisca un rendimento di abbattimento rispetto al carico inquinante in ingresso dell'effluente secondo i tre valori indicati per BOD₅, COD e SST;

Considerato che:

il comma 3 dell'articolo 1 della Legge 206/95 "*Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico sanitari dei centri storici e nelle isole di Venezia e di Chioggia*" prevede che: - negli ambiti sopra indicati non dotati di fognature dinamiche è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi 11, 12, 13 dell'art. 3 del DPR 962/73, dalle aziende artigiane produttive, ... dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purché sottoposte a trattamenti individuali, secondo i progetti approvati dai Comuni. I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e in generale tutti coloro che hanno scarichi di natura civile, devono dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima ... e con le modalità e i tempi indicati dai Sindaci dei Comuni di Venezia e di Chioggia. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma, superiori ai 100 AE, devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili a costi sostenibili.... Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono indentificate dalla Regione Veneto con il Piano di Risanamento delle Acque (oggi Piano di Tutela delle Acque).

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 22 delle NTA, per la Laguna di Venezia e il suo bacino scolante la soglia S è di 100 AE ai fini delle disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane < 2000 AE, si chiede:

- 1) in cosa consista la definizione di "trattamento individuale" applicabile al comma 1 dell'art. 36 delle NTA, ossia se esso sia estendibile oltre che al singolo privato, anche all'albergo, al condominio, all'attività purché unico richiedente;
- 2) se il comma 2 dell'art. 36 sia applicabile a tutti gli scarichi con trattamenti individuali e non (collettivi, quartierali e pubblici) presenti all'interno della conterminazione lagunare purché > 100 AE e senza soglia massima così come interpretato fino ad ora dalla scrivente Amministrazione congiuntamente col Magistrato alle Acque competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in Laguna.

Mezzo risposta: lettera PEC

Data risposta: lettera prot. n. 196028 del 11/05/2015

Risposta Regione Veneto:

In riscontro alla nota di codesta Direzione, prot. n. 162641 del 17/4/2015, pari oggetto si comunica quanto segue.

Per quanto attiene al primo quesito, si precisa che, fino a 50 A.E., si applicano, come requisito minimo, i trattamenti individuali previsti all'art. 21 del P.T.A. e, tra 50 e 100 A.E., i trattamenti previsti all'art. 22, comma 2 e 3 del P.T.A.

Poiché secondo l'art. 36, comma 1, del P.T.A., nel caso di scarichi di potenzialità inferiore a 100 A.E. situati entro la Conterminazione della Laguna di Venezia (D.M. 09.02.1990) i Comuni interessati possono stabilire le prescrizioni per il trattamento, questi trattamenti devono ottemperare, come requisito minimo, alle disposizioni del PTA sopracitate prevedendo, eventualmente, anche condizioni più restrittive.

Tali trattamenti si applicano anche all'albergo, al condominio, all'attività e ad altre installazioni in ottemperanza ai criteri sopracitati in termini di A.E. e di relative tipologie di trattamento.

Per quanto attiene al secondo quesito, si precisa che la tipologia di trattamento tra quelle indicate al comma 2 dell'art. 36, lettere da a) a g), deve essere commisurata al numero di A.E., ossia il trattamento dovrà essere

tanto più spinto ed efficace, quanto maggiore è il numero di A.E., anche in funzione della tipologia delle eventuali attività artigianali allacciate.

Non essendo richiamata al comma 2 dell'art. 36 una soglia massima di A.E., si evidenzia che è in vigore quanto stabilito nelle linee guida applicative del P.T.A. (D.G.R. n. 80 del 27.01.2011): "Al fine di dare continuità a quanto stabilito dalle Deliberazioni della Giunta Regionale 21.12.2001 n. 3749 e 30.12.2003 n. 4361, relativamente agli impianti che scaricano nel bacino scolante in Laguna di Venezia, gli impianti (pubblici e privati) di potenzialità inferiore a 1000 A.E. dovranno rispettare i limiti di colonna A della Tabella 1 dell'allegato A delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A.; lo scarico degli impianti di potenzialità pari o superiore a 1000 A.E. dovrà rispettare i limiti del D.M. 30.07.1999 (Tabella A, sezioni 1, 2 e 4)".

Le anzidette Deliberazioni della Giunta Regionale, sulla scorta dell'art. 6 del P.R.R.A. (approvato dalla D.C.R. 01.09.1989, n. 962 e ss.mm.ii., che rimane in vigore, per quanto non in contrasto con il P.T.A., art. 19) sancivano che gli scarichi fino alla soglia S2 (1000 A.E.) dovevano rispettare i limiti della Tabella 2, colonna C1, mentre gli impianti di potenzialità maggiore, dovevano rispettare i limiti individuati dal D.M. 30.07.1999.

Peraltro il D.M. 23.04.1998 (di aggiornamento del D.P.R. n. 962/1973, concernente i "Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della Laguna di Venezia", per gli scarichi nel Bacino Scolante e nella Laguna di Venezia), al punto 6, comma 7, sancisce che eventuali differimenti del termine di realizzazione dei progetti di adeguamento possono essere disposti in considerazione di particolari difficoltà tecniche o di modifiche normative sopravvenute.

Per quanto attiene agli scarichi delle acque reflue, disciplinati al Capo II, art. 124 e segg. del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm. e ii., il recente D.L. n. 133/2014 (convertito in legge dalla L. 11.11.2014, n. 164), all'art. 7, comma 1, lettera l, prevede che le Regioni disciplinino le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio e che, qualora gli impianti siano già in esercizio, le Regioni stesse possano disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.

Ciò premesso, per casi particolari e documentati per i quali, date le caratteristiche dei reflui da trattare e la peculiarità del territorio (direttamente sversante nella laguna di Venezia) con particolare riferimento alle zone insulari, qualora vi fosse oggettiva difficoltà nel rispetto di uno o più parametri tabellari, in analogia a quanto concesso per simili casi nel territorio tributario della Laguna di Venezia (per l'impianto di depurazione di Campalto si richiama la D.G.R. 11.12.2012 n. 2012; per l'impianto di depurazione di Battaglia Terme si richiama la D.G.R. 10.03.2015 n. 299), è possibile chiedere deroga al rispetto del valore limite per i parametri in questione, a fronte della presentazione di un piano di adeguamento con opportuno crono programma, finalizzato al rispetto dei limiti prescritti.

Si rileva che la L. 16.04.1973 n. 171 (Interventi per la Salvaguardia di Venezia) prevede che tutti gli scarichi di privati, imprese ed enti pubblici, che esercitano scarichi nella Laguna e nel bacino in essa scolante, siano dotati di idonei impianti di depurazione (art. 9).

Si sottolinea infine che, in base a quanto previsto dall'art. 10 della L. 05.03.1963, n. 366, all'interno della Conterminazione lagunare, l'Autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Magistrato alle Acque (ora Provveditorato Interregionale alle OO.PP., in esito alle disposizioni del D.L 24.06.2014 n. 90, art. 18, dal 01.10.2014). Le competenze all'interno della Conterminazione della Laguna sono precisate nella L.R. 24.08.1979, n. 64, "Norme di attuazione dell'art. 6, ultimo comma, del D.P.R. 20.09.1973, n. 962", art. 3, comma 3°. Allo stesso ufficio spetta quindi, nell'ambito della normativa statale speciale per Venezia e la sua Laguna, la potestà di disporre le proprie determinazioni, in conformità alle previsioni del Piano di tutela delle Acque in quanto quest'ultimo fa salvo quanto previsto dalla normativa speciale per Venezia.

OGGETTO: Utilizzo ipoclorito di sodio in comparti diversi dalla disinfezione negli impianti di trattamento di acque reflue urbane. Artt. 22 comma 11 e 23 comma 3 PTA

Richiedente: ARPAV Verona

Mezzo richiesta: lettera

Data: lettera prot. ARPAV n. 35059 del 8/4/2015

Richiesta:

Gli articoli 22 comma 1 e 23 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque vietano l'utilizzo di sistemi di disinfezione che impiegano Cloro gas o ipoclorito, a favore di sistemi alternativi di pari efficacia purché privi di cloro.

Al fine di poter correttamente interpretare casi concreti riscontrati nell'ambito della normale attività di controllo posta in essere dal Dipartimento ARPAV di Verona, si chiede se il divieto dell'uso del cloro:

- vada riferito solo ai fini della disinfezione, quindi esclusivamente nel caso di immissione diretta delle sostanze nella vasca di contatto/labirinto a monte dello scarico finale, consentendo di conseguenza l'utilizzo di tali derivati nell'ambito delle differenti fasi depurative (es. come sistema di abbattimento di batteri filamentosi);
- se il divieto vada letto in senso restrittivo come divieto assoluto di utilizzo di derivati del cloro nelle diverse fasi di depurazione.

Mezzo risposta: lettera PEC

Data risposta: lettera prot. n. 163120 del 17/04/2015

Risposta Regione Veneto:

Il divieto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque agli art. 22 comma 1 e 23 comma 3 rispettivamente per gli impianti di potenzialità compresa tra la soglia S e 2000 A.E. (abitanti equivalenti) e superiore o uguale a 2000 A.E. fa esplicito riferimento a "sistemi di disinfezione che impiegano Cloro gas o ipoclorito".

A parere della Regione il divieto è pertanto riferito esclusivamente alla fase finale della filiera di trattamento delle acque reflue urbane immediatamente a monte dello scarico e si ritiene, allo stato normativo attuale, che tale divieto non sia estendibile all'uso di tali sostanze in altre fasi di trattamento o ad altri usi diversi dalla disinfezione.

OGGETTO: Valutazione deroga ai limiti allo scarico di acque di raffreddamento in acque superficiali prelevate da pozzo.

Richiedente: **Provincia di Padova**

Mezzo richiesta: lettera

Data: lettera prot. Prov. Padova n. 169478 del 5/12/2014

Richiesta:

In Provincia di Padova si è verificato il seguente caso: l'ARPAV, a seguito di sopralluogo, ha riscontrato il superamento dei limiti allo scarico in acque superficiali limitatamente ai parametri ferro e azoto ammoniacale in una Ditta che utilizza l'acqua prelevata da pozzo per il raffreddamento tramite scambio termico con scarico in acque superficiali.

La stessa ARPAV ha proceduto ad elevare la prevista sanzione amministrativa e questa Amministrazione (Provincia di Padova) ad emettere provvedimento di diffida.

La Ditta ha comunicato che l'acqua prelevata da pozzo viene usata solo per raffreddamento e già presenta per i parametri sopra riportati valori superiori ai limiti per lo scarico in acque superficiali.

La Ditta fa presente che inoltre a causa della situazione economica contingente, non è in grado di modificare il sistema di raffreddamento con altri sistemi e/o installare impianti di trattamento delle acque per il costo oneroso.

Il D.lgs. 152/2006, all'art. 101 comma 6, prevede, nel rispetto degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore dello scarico, che "Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni... In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate..."

Si chiede di valutare la possibilità di estendere tale circostanza anche nel caso di prelievo da pozzo con scarico in acque superficiali.

Mezzo risposta: lettera PEC
Data risposta: lettera prot. n. 45600 del 03/02/2015

Risposta Regione Veneto:

La richiedente Provincia dichiara che l'acqua prelevata da pozzo, da parte di una ditta, acqua poi utilizzata per raffreddamento e scaricata in corpo idrico superficiale, supera già al momento del prelievo i limiti per lo scarico in acque superficiali, sia per il ferro che per l'azoto ammoniacale.

Inoltre, per il ferro, i limiti per lo scarico nelle acque superficiali (2 mg/L = 2000 µg/L, D.Lgs 152/06 parte III allegato 5) sono superiori di 10 volte alla concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee (200 µg/L, D.lgs 152/06 parte quarta titolo V (bonifiche)).

Si tenga conto, inoltre, del fatto che l'art. 39 comma 15 del Piano di tutela delle acque stabilisce che "Le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico, purché non suscettibili di contaminazioni, possono essere recapitate nella rete delle acque meteoriche di cui al comma 5, in corpo idrico superficiale o sul suolo...". Nel caso in esame si pone pertanto un problema nell'immettere tali acque in corpo idrico superficiale, ossia in un corpo idrico *diverso* da quello da cui sono state prelevate, dato che in queste condizioni l'acqua supera i limiti allo scarico in acque superficiali per i suddetti due parametri, quindi lo stato chimico ed ecologico del corpo idrico superficiale recettore potrebbe subire un peggioramento.

Di conseguenza, per le motivazioni sopra esposte, non paiono ad oggi esserci le condizioni per estendere l'applicazione dell'art. 101 comma 6 del D.Lgs 152/06 anche al caso di prelievo da pozzo con scarico in acque superficiali, né quindi per concedere una deroga ai limiti allo scarico in acque superficiali.

L'acqua, prima di essere scaricata, dovrebbe essere sottoposta a trattamento al fine di rientrare nei limiti allo scarico nelle acque superficiali, o in alternativa il sistema di raffreddamento dovrebbe essere modificato in modo da rientrare nelle condizioni di cui all'art. 101, comma 6 del D.Lgs 152/2006.

OGGETTO: Regolamento comunale degli scarichi al suolo di insediamenti non collettabili alla rete fognaria comunale

Richiedente: **Comune di Illasi (VR)**

Mezzo richiesta: email PEC

Data: email PEC prot. Com. Illasi n. 9872 del 14/10/14, prot. Reg. 439342 del 20/10/2014

Richiesta:

Zona omogenea di protezione. La zona omogenea di protezione in cui ricade il comune di Illasi è la zona "montana", anche se un piccolo settore, posto sulla terminazione Sud Ovest, sembra ricadere in "zona di ricarica degli acquiferi". Si chiede di poter disporre della carta con la sovrapposizione tra limiti comunali e zone omogenee. Si richiede pertanto il file formato .dxf o .shp relativo alle zone omogenee.

Obbligo di autorizzazione allo scarico. L'Amministrazione comunale, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, intenderebbe fissare i termini entro i quali gli insediamenti provvisti di scarichi non collegati alla pubblica fognatura e non conformi al PTA sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico (allegando una dettagliata relazione corredata di elaborati grafici) per gli adeguamenti opportuni. Intenderebbe anche fissare i termini per l'esecuzione delle opere. Può procedere in tal senso oppure deve aspettare eventuali interventi sull'immobile (ampliamenti, ristrutturazioni, ecc.)?

Art. 22. Strutture esistenti con numero di A.E. superiore a 50 e sotto soglia S, poste in zone non servite da pubblica fognatura.

Sul territorio comunale sono esistenti alcune strutture, precedenti all'entrata in vigore del PTA, che sfruttano sistemi di trattamento costituiti da vasche Imhoff + dispersione. Alla luce della DGR n. 80/2011 si intende che, ad oggi, essi non devono adeguarsi. Si chiede:

- a) NON devono adeguarsi solo nel caso di reflui domestici? Nel caso di reflui assimilabili ai domestici, dovranno farlo in concomitanza dello scadere dell'autorizzazione?
- b) Nel caso di richiesta di ampliamento di tali strutture, si chiede se dovranno essere adeguati gli scarichi alla norma vigente. Se per questioni morfologiche (zona collinare) non si riuscisse a collegare gli scarichi dell'ampliamento previsto con la struttura esistente, i due impianti possono essere mantenuti separati? L'impianto in essere, che è superiore a 50 A.E. e sotto soglia S, deve

essere adeguato? L'ampliamento sarà inferiore a 50 A.E. ma appartiene quindi ad un complesso che supera i 50 A.E.. Possono essere trattati in modo isolato e applicare l'art. 21 per la porzione sotto i 50 A.E. che devo lasciare isolata?

- c) Se si dimostra che i sistemi di trattamento degli scarichi esistenti garantiscono una percentuale minima di riduzione rispetto al refluo in ingresso pari al 50% per i solidi sospesi totali e al 25% per il BOD₅ e il COD, può essere mantenuto l'impianto senza ulteriori affinamenti? Si devono fare campionamenti successivi, e con che frequenza? Sono soggetti a controllo sugli scarichi da parte di ARPAV? E' sufficiente predisporre un pozzetto di campionamento prima dell'immissione nella Imhoff e prima dell'immissione nel sistema di dispersione?
- d) Si legge che sotto soglia S vanno rispettate le percentuali di abbattimento di cui sopra. Solo per impianti superiori a soglia S (peraltro non previsti da Illasi) andrebbe garantito il rispetto dei limiti per acque reflue urbane della Colonna A della Tabella 1 dell'allegato A del PTA (limiti di emissione allo scarico)? Può ritenersi corretta tale lettura?
- e) Gli impianti > 50 AE e sotto soglia S di Illasi sono in gestione ai titolari delle strutture (non fognature pubbliche): è obbligatoria la tenuta e la compilazione del registro di carico e scarico rifiuti? E' altresì obbligatoria la tenuta di un quaderno di manutenzione? E' corretto inserire nel regolamento che, preventivamente allo scadere dei 4 anni di autorizzazione, per il rinnovo della stessa si dovrà consegnare al Comune copia dei formulari di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla pulizia dei sistemi di depurazione?
- f) La tenuta e compilazione del registro di carico e scarico rifiuti previsto dall'articolo 190 del D.Lgs 152/06, la tenuta di un quaderno di manutenzione e la gestione dell'impianto da parte di un tecnico responsabile, vale solo per impianti sopra soglia S?
- g) Sul territorio comunale sono presenti alcuni agglomerati (vecchie contrade in ristrutturazione, con edifici affiancati o poco distanti, di proprietari differenti) che superano complessivamente i 50 A.E.. Attualmente gestiscono singolarmente ed autonomamente i reflui (imhoff + dispersione per ogni unità – art. 21). Alcuni di questi nuclei producono acque reflue assimilabili alle domestiche. Deve essere realizzato un collegamento alla fognatura pubblica (se possibile) da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato? Oppure deve essere creata una fognatura pubblica ad hoc (sotto soglia S) per ogni agglomerato? Possono rimanere tali ed essere considerati nuclei isolati per applicazione art. 21? Si fa presente che, come nei casi precedenti, non sempre le condizioni morfologiche permettono un collegamento tra tutte le unità.

Art. 21. Vasche a tenuta

Molti comuni del veronese permettono la realizzazione di vasche a tenuta poste a valle della Imhoff, per cui si voleva un chiarimento in merito: sono permesse o sono vietate? Se fossero permesse, si ritiene che esse non vadano autorizzate dal Comune poiché rientrerebbero nella disciplina dei rifiuti e non degli scarichi sul suolo/strati superficiali del sottosuolo e, al fine di acquisire la "idonea garanzia", l'Amministrazione potrebbe eventualmente richiedere idonea documentazione (descrizione delle caratteristiche delle vasche a tenuta), copia del registro di carico e scarico, ecc.). E' corretto?

Mezzo risposta: lettera PEC

Data risposta: lettera prot. n. 494199 del 19/11/2014

Risposta Regione Veneto:

Zona omogenea di protezione. I file relativi alle zone omogenee di protezione individuate dalle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) (anche con i limiti comunali) sono a disposizione presso l'ARPAV "Osservatorio Acque Interne" di Padova cui va indirizzata l'eventuale richiesta.

Obbligo di autorizzazione allo scarico. L'art. 21 delle NTA del PTA non prevede specifici adempimenti e/o tempistiche di adeguamento per i sistemi di trattamento individuale già esistenti estendendo peraltro gli obblighi ivi previsti sia alle installazioni nuove che a quelle già realizzate alla data di entrata in vigore del Piano stesso. Ciò premesso, e rammentato che quale norma guida e generale tutti gli scarichi vanno autorizzati, si ritiene che nell'ambito di una regolarizzazione della situazione in essere nel territorio

comunale, per gli scarichi non autorizzati che non recapitano in pubblica fognatura sia opportuno invitare gli interessati a presentare idonea istanza di regolarizzazione con allegata idonea documentazione atta a ricostruire lo stato di fatto ed evidenziare gli interventi previsti per l'adeguamento. I termini fissati per l'eventuale adeguamento dovranno, a parere dello scrivente, tener necessariamente conto della natura e dimensione degli interventi e dei relativi costi a carico del cittadino.

Art. 22. Strutture esistenti con numero di A.E. superiore a 50 e sotto soglia S, poste in zone non servite da pubblica fognatura.

Si premette che l'art. 22 delle NTA del PTA fa esplicito riferimento a "Disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 A.E." e pertanto non trova applicazione ai sistemi di trattamento individuali di acque reflue domestiche, normati dall'art. 21, ad esclusione di uno specifico rimando per quanto attiene le tipologie di sistemi di trattamento applicabili per un numero di A.E. maggiore o uguale a 50.

- a) Per gli insediamenti esistenti, sia domestici che assimilati, con carico maggiore o uguale a 50 A.E., ma sotto soglia, trovano applicazione i commi 2 e 3 dell'art. 22 delle NTA del PTA. Se i sistemi di trattamento sono conformi a tali disposizioni, non necessitano di adeguamento. Gli scarichi devono essere autorizzati, pertanto gli interessati, se sprovvisti di autorizzazione, sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione con allegata idonea documentazione atta a ricostruire lo stato di fatto ed evidenziare gli interventi previsti per l'adeguamento. Si ricorda che l'autorizzazione di scarichi assimilabili ai domestici non recapitanti in fognatura, ha validità di 4 anni e non è rinnovabile tacitamente.
- b) L'ampliamento delle strutture si configura, a parere dello scrivente, come modifica significativa e pertanto va contestualmente rivista l'autorizzazione allo scarico. Qualora motivi orografici o altri motivi ostativi di natura tecnica precludessero la possibilità di collegare lo scarico dell'ampliamento con quello esistente, gli stessi possono essere mantenuti separati. E' evidente che qualora di effettivo ampliamento si tratti, la tipologia di trattamento che trova applicazione (cioè comma 1 dell'art. 21 o comma 2 dell'art. 22) fa riferimento al numero di A.E. della struttura nel suo complesso e non delle singole porzioni servite da altrettanti sistemi di trattamento di potenzialità inferiore a 50 A.E.
- c) Il comma 2 dell'art. 22 evidenzia che è ammessa, oltre ai sistemi descritti per esteso nel comma stesso, "ogni altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori". Chiaramente la prestazione minima da garantire è il rispetto dei limiti di rendimento previsti al comma 3. Pertanto è da ritenersi adeguato un sistema di trattamento che sia in grado di fornire tali prestazioni. Per quanto attiene ai successivi controlli, per tali tipologie di insediamenti non sono previsti né autocontrolli da parte del titolare dello scarico né controlli fiscali periodici da parte di ARPAV. In merito alla presenza di pozzetti di campionamento a monte e a valle del sistema di trattamento questi sono da ritenersi sufficienti per la verifica eventuale dell'effettivo rendimento dichiarato in sede di domanda di autorizzazione allo scarico.
- d) Si conferma che i limiti tabellari previsti dalla tab. 1 Allegato A alle NTA del PTA sono applicabili esclusivamente ai sistemi di trattamento di potenzialità sopra soglia.
- e) Trattandosi di impianti sopra soglia S, anche se non in gestione al soggetto che ha in concessione il Servizio idrico Integrato, a parere dello scrivente trova piena applicazione quanto previsto al comma 12 dell'art. 22 in quanto strettamente correlato con la gestione delle tipologie di trattamenti ammessi al comma 2 cui rimanda il comma 2 dell'art. 21. Si conferma pertanto l'obbligo della tenuta e della compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti derivati dalla periodica pulizia e la tenuta di un quaderno di manutenzione. Si ritiene inoltre condivisibile l'eventuale richiesta in fase di rinnovo dell'autorizzazione di copia della documentazione di smaltimento dei rifiuti che potrà dar conto della periodica pulizia dei sistemi di trattamento secondo la tempistica prescritta dalle NTA del PTA.
- f) La tenuta e compilazione del registro di carico e scarico rifiuti, la tenuta del quaderno di manutenzione e la nomina di un tecnico responsabile sono obbligatori per gli impianti di potenzialità pari o superiore a 50 AE.
- g) Gli agglomerati regionali sono stati individuati dalla Regione Veneto con Delibera di Giunta n. 3856 del 15/12/2009. L'obbligo del collettamento e del conferimento del refluo all'impianto centralizzato vige solo per le aree del territorio regionale come sopra individuate mentre per le restanti aree, case sparse e/o nuclei isolati tale obbligo non sussiste.

Art. 21. Vasche a tenuta.

Si è del parere che le vasche a tenuta non rientrino tra i sistemi di trattamento di cui all'art. 21 delle NTA del PTA in quanto non di trattamento si tratta ma di semplice deposito temporaneo di un rifiuto che dovrà essere trasportato via gomma ad altro impianto, allo scopo autorizzato, per il trattamento adeguato. Ciò premesso non risulta chiaro allo scrivente quale beneficio possa apportare una vasca Imhoff ad un reflujo che, ancorché chiarificato, dovrà essere trattato come rifiuto oltre a rendersi necessario il periodico svuotamento dei fanghi decantati sul fondo della vasca Imhoff. Infine nel caso di una vasca a tenuta particolare cura dovrà essere posta nel confronto fra numero di utenti e dimensioni della vasca. E' evidente che considerando una dotazione giornaliera di circa 200 l/ab. giorno, le dimensioni della vasca dovranno essere significative, ovvero molto frequenti gli svuotamenti della stessa.

OGGETTO: Scarico delle acque di impianti di depurazione in occasione di eventi piovosi.
Sfioratori. Rif.: Art. 33 PTA

Richiedente: VERITAS S.p.A

Mezzo richiesta: lettera PEC

Data: lettera PEC Veritas prot. 67440 del 29/09/14; prot. Reg. n. 409551 del 01/10/14

Richiesta:

Con riferimento agli impianti di depurazione delle acque reflue si chiede, cortesemente, parere formale in merito all'identificazione del punto di confluenza del flusso di by-pass che si può creare in condizioni di pioggia. In particolare si chiede se questo flusso debba confluire a monte o a valle del pozzetto di campionamento fiscale presente in impianto.

Mezzo risposta: lettera PEC

Data risposta: lettera prot. n. 431282 del 14/10/2014 (modif. sulla base della DGR 1534/2015)

Risposta Regione Veneto:

Si premette innanzitutto che il Piano di tutela delle acque (PTA) prevede all'art. 20 che le reti fognarie di nuova realizzazione devono essere di tipo separato, che le reti fognarie miste esistenti devono essere progressivamente separate e risanate a cura dei Consigli di Bacino (ex AATO), fatte salve situazioni particolari e limitate ove non vi sia la possibilità tecnica di separazione a costi sostenibili e nel rispetto delle condizioni di sicurezza (comma 6), e che anche per le reti esistenti che non sia possibile separare deve essere prevista la progressiva eliminazione dell'immissione di acque non inquinate o che rispettano i limiti di emissione per lo scarico in corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura (comma 8).

Inoltre, si precisa che gli sfioratori di piena non sono scarichi e quindi non possono essere ricondotti ad un regime autorizzativo che faccia riferimento a specifici limiti di emissione. Gli sfioratori sono disciplinati all'art. 33 del PTA. In particolare, in base al comma 4 di tale articolo, gli sfioratori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili. A tal fine, i gestori della rete fognaria devono (come da DGR n. 1534 del 3/11/2015) effettuare una ricognizione degli sfioratori esistenti che consenta di individuare, almeno per ordine di grandezza, i rapporti tra la portata di punta della fognatura in tempo di pioggia e la portata media della fognatura in tempo di secco nelle 24 ore e a redigere un programma di adeguamento degli sfioratori esistenti che deve essere approvato dal Consiglio di Bacino e comunicato alla Provincia entro il 2016. Gli stralci operativi del programma di adeguamento, periodicamente aggiornato, dovranno far parte dei Piani d'Ambito. Il programma di adeguamento dovrà prevedere che gli sfioratori siano dotati almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani, laddove sia tecnicamente ed economicamente sostenibile.

Premesso questo, lo scrivente è del parere che il flusso di bypass (sfioro), che si attiva in condizioni di pioggia, dovrebbe confluire a valle del pozzetto di campionamento fiscale presente in impianto, in quanto la verifica sulle performance depurative e sul rispetto dei limiti allo scarico va effettuata, a tutta evidenza,

esclusivamente sulla quota parte di acqua reflua sottoposta a tutte le fasi depurative e non, ad esempio, ai soli trattamenti primari.

OGGETTO: Scarico di acque reflue in condotte non servite da impianto di depurazione

Richiedente: **Provincia di Verona**

Mezzo richiesta: email PEC + accordi vie brevi + email

Data: email PEC prot. 21460 del 27/02/14 (convocazione conf. servizi) + Verbale conferenza servizi del 6/3/14 + email del 17/3/14. Vedasi anche: verbali riunioni indette dalla Prov. Verona per i giorni 17/10/13, 4/2/14, 13/2/14, 25/2/14

Richiesta:

Alcuni comuni della Provincia di Verona (in particolare San Pietro di Morubio, Isola della Scala e Nogara) presentano scarichi domestici e industriali, in alcuni casi pretrattati o depurati, in condotta mista priva di impianto/i di depurazione terminale. Vi è l'esigenza di adeguare tale situazione alla normativa del Piano di tutela delle acque, garantendo la massima possibile tutela ambientale nel periodo transitorio necessario all'adeguamento.

Mezzo risposta: lettera PEC

Data risposta: lettera prot. n. 118129 del 18/03/2014

Risposta Regione Veneto:

Le fonti di riferimento per la trattazione della tematica in oggetto sono l'art. 20 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), con particolare riferimento ai commi 1 e 3, e le Linee Guida applicative del PTA, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 80/2011 per la parte relativa all'art. 20 ("Obblighi di collettamento").

Il comma 3 dell'art. 20 del Piano di tutela delle acque fa riferimento ad agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti e a situazioni in cui non è possibile prevedere reti fognarie, a causa della sfavorevole valutazione del rapporto costi/benefici o dell'impossibilità tecnica dovuta alla morfologia del territorio, o di entrambi questi fattori.

In tali situazioni è ammessa deroga a quanto stabilito nella seconda parte del comma 1 dell'art. 20: "Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane entro il 31/12/2014"; le AATO (ora Consigli di Bacino) individuano soluzioni alternative, che garantiscano comunque il conseguimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici, previsti dal PTA e dal Piano di Gestione del Distretto Alpi Orientali.

Alcuni casi sottoposti all'esame di questa Sezione, sono relativi a territori comunali compresi invece all'interno di agglomerato con più di 2000 abitanti equivalenti e sono trattati quindi nel comma 1 dell'art. 20, prima parte: "Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale a 2000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane".

Nelle Linee Guida applicative (dgr n. 80/2011), nella parte relativa all'art. 20 del PTA, sono previste particolari disposizioni per determinate situazioni. Va precisato che le disposizioni stabilite dalle Linee Guida in riferimento all'art. 20 prescindono dal numero di abitanti equivalenti, ossia sono relative ad agglomerati di qualsiasi dimensione in termini di numero di abitanti equivalenti.

Secondo quanto stabilito nelle suddette Linee Guida nei casi in cui l'impianto di depurazione terminale non sia già presente, deve esserci almeno un dettagliato e adeguato cronoprogramma dell'intervento, l'adeguatezza va riferita sia all'intervento che alla tempistica di realizzazione.

Nella realtà esistono effettivamente condotte realizzate ad esempio per sole acque meteoriche, alle quali sono stati nel tempo allacciati, per diversi motivi, scarichi civili e/o industriali; sono situazioni "storiche" e "anomale" per l'assenza di adeguato trattamento finale, per le quali deve essere comunque prevista e programmata la realizzazione di un impianto di depurazione prima dello scarico nel recettore finale.

Sicuramente in questi casi non è opportuno, nel periodo transitorio in attesa della realizzazione del previsto impianto, scollegare le utenze domestiche dalla fognatura esistente, ancorché sprovvista di trattamento finale, in quanto ciò comporterebbe necessariamente lo scarico autonomo, in taluni casi anche sul suolo, delle

utenze civili, soluzione che è certamente dal punto di vista ambientale peggiorativa rispetto allo scarico in una fognatura, con recapito in corpo idrico superficiale nel rispetto dei limiti allo scarico previsti per l'agglomerato di riferimento.

Il collegamento alla fognatura mista è preferibile allo scarico sul suolo, anche nel caso in cui le utenze domestiche siano dotate di vasca Imhoff e di un trattamento biologico.

Per quanto espresso è consentito quindi, dal combinato disposto delle norme tecniche del PTA e delle linee guida applicative di cui alla dgr 80/2011, in via provvisoria, lo scarico di una condotta di acque reflue urbane, priva di impianto di depurazione terminale, in corpo idrico superficiale, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- Deve essere previsto da parte del Consiglio di Bacino/Gestore della condotta, un dettagliato cronoprogramma per la realizzazione di un impianto di depurazione finale di adeguata potenzialità.
- Lo scarico finale della condotta deve comunque rispettare i limiti di legge vigenti relativi al recettore finale, anche in assenza di impianto di depurazione terminale.
- Il Gestore deve prevedere un controllo analitico settimanale allo scarico finale della condotta nel corpo recettore, da eseguirsi in apposito pozzetto e sulla base delle indicazioni dell'organo di vigilanza, che dovrà poter disporre di tutte le analisi effettuate.
- Il Gestore deve mantenere tutti i manufatti impiegati per il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità.
- Il Gestore deve aggiornare la ricognizione degli scarichi esistenti nella condotta.
- Il Gestore deve predisporre un sistema adeguato di monitoraggio degli scarichi recapitanti nella condotta a maggiore garanzia della qualità dello scarico finale.

OGGETTO: Abbattimento carichi di azoto e fosforo negli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili

Richiedente: **SISP S.r.l. Servizi Idrici Sinistra Piave**

Mezzo richiesta: email PEC

Data: email PEC prot. 17212 del 18/12/13

Richiesta:

Si fa riferimento alla nota prot. n. 504555 del 20/11/2013 con la quale la Regione ha trasmesso copia della DGR n. 1952 del 28/10/2013 relativa all'abbattimento dei carichi di azoto e fosforo negli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili. Con suddetta deliberazione si stabilisce che, relativamente agli scarichi di acque reflue urbane, è stato raggiunto il 75% di abbattimento dei carichi di azoto totale e Fosforo totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane della regione afferenti alle aree sensibili e ai relativi bacini scolanti. Di conseguenza, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 25 del Piano di Tutela delle Acque, in tali aree e nei relativi bacini scolanti non si applicano i limiti in concentrazione per l'Azoto totale e il Fosforo totale per gli scarichi dei singoli impianti di trattamento di acque reflue urbane (che quindi non sono più sanzionabili).

Alla luce di quanto sopra esposto si richiede se per gli impianti appartenenti ad un agglomerato con carico generato superiore ai 10.000 A.E. sia lecito o meno sospendere il trattamento di defosfatazione, attivato per rispettare il limite di 2 mg/l di Fosforo totale imposto, a partire dall'8/12/2012, in sede di autorizzazione allo scarico; ciò almeno nel caso in cui lo scarico dell'impianto debba rispettare, secondo quanto previsto dalla Tabella 1 delle NtdA del PTA/2009 e s.m.i. o dalla Tabella 2 del P.R.R.A. (qualora l'impianto sia stato autorizzato in deroga ai nuovi limiti previsti dal PTA), concentrazioni di Fosforo totale superiori ai 2 mg/l.

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. n. 14636 del 14/01/2014

Risposta Regione Veneto:

Come risposta alla richiesta, si fa riferimento alla nota prot. 9904 del 10/1/2014, recante "Chiarimenti e indicazioni operative sulla DGR n. 1952 del 28 ottobre 2013 su abbattimento carichi di azoto e fosforo negli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili" (che si riporta qui di seguito).

In particolare, in riferimento all'ultimo capoverso di tale lettera, poiché la percentuale di abbattimento del fosforo è stata raggiunta ma non superata, e poiché la condizione posta dalla DGR 1952/2013 è che le concentrazioni attuali allo scarico non devono essere peggiorate, devono essere mantenute almeno le attuali performance di abbattimento; si ritiene che tale condizione possa verosimilmente continuare a sussistere mantenendo attivi i sistemi di abbattimento del fosforo già predisposti.

Nota prot. 9904 del 10/1/2014:

A seguito di segnalazioni e richieste di chiarimenti da parte di alcuni destinatari della presente si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni e indicazioni operative relativi alla DGR n. 1952 del 28 ottobre 2013, ad oggetto: "Conseguimento del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale a livello regionale, per gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili e nei relativi bacini scolanti. Direttiva 91/271/CEE, D.Lgs 152/2006 e art. 25 Norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque (PTA)".

Come è noto la DGR 1952/2013 entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR, ossia dal 20/11/2013, quindi a partire da tale data non si applicano più, nei modi di seguito specificati, i limiti del fosforo per singolo impianto relativi alle aree sensibili, di cui all'art. 25 del Piano di tutela delle acque (PTA). Pertanto i limiti per il fosforo tornano ad essere quelli della tabella 1, allegato A, alle Norme Tecniche del Piano di tutela delle acque (PTA).

Poiché, come detto, la DGR 1952/2013 è entrata in vigore il 20/11/2013, non si ritiene corretto né pertinente effettuare il calcolo della media annua per il periodo dal 1/1/2013 al 31/12/2013 in quanto tale calcolo comprenderebbe un periodo di più di un mese nel quale la DGR stessa è in vigore. Pertanto i limiti come media annua di fosforo totale riportati all'art. 25 del PTA non vanno applicati per il 2013. Per il 2013 si applicano, quindi, i limiti della tabella 1, allegato A, alle Norme Tecniche del PTA.

Questo principio, per evitare disparità di trattamento tra un impianto e l'altro, si applica anche nei casi in cui il numero minimo di controlli necessari per calcolare la media del fosforo sia già stato effettuato entro il 19/11/2013.

Per l'anno 2012 invece si applicano per il fosforo (anzi dovrebbero già essere stati applicati) per gli impianti che servono agglomerati > 10.000 AE e che recapitano direttamente in area sensibile, i limiti per singolo impianto di cui all'art. 25 del PTA, in quanto era ancora in vigore, per tutto l'anno, la DGR n. 551/2009.

Si fa presente che:

- periodicamente verrà effettuato il calcolo del rispetto della percentuale di abbattimento sia del fosforo che dell'azoto totale, al fine di verificare con costanza le condizioni di applicabilità del comma 3 dell'art. 25 del PTA;

- poiché la percentuale di abbattimento è stata raggiunta ma non superata, e poiché la condizione posta dalla DGR 1952/2013 è che le concentrazioni attuali allo scarico non devono essere peggiorate, devono essere mantenute almeno le attuali performance di abbattimento.

OGGETTO:	Scarico casa di riposo e disinfezione
Richiedente:	Comune di Bussolengo
Mezzo richiesta:	email PEC
Data:	email PEC prot. 34086 del 5/9/13; Prot. regionale Arrivo n. 376187 del 10/09/2013

Richiesta:

Questo Ente ha quasi completato la costruzione di una casa di riposo per 60 posti letto. L'immobile è ubicato in zona servita da rete fognaria e depuratore; si è provveduto a richiedere autorizzazione allo scarico alla soc. Acque Veronesi Scarl.

Nell'autorizzazione rilasciata da Acque Veronesi è prescritto l'obbligo di provvedere alla disinfezione del refluo prima dell'immissione in fognatura, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 59 della L.R. 33/85.

L'art. 59 prevede l'obbligo di disinfezione esclusivamente per ospedali, case di cura e istituti scientifici in cui vengano utilizzato agenti e virus patogeni.

Nello specifico, una "casa di cura" (privata) è definita dagli artt. 1 e 2 della L.R. 68/1985 da cui si rileva che si tratta di uno "stabilimento privato che provvede al ricovero, anche in regime di degenza diurna, di cittadini ai fini diagnostici, curativi e riabilitativi".

Una "casa di riposo" costituisce invece una "struttura sanitaria e socio-sanitaria che eroga prestazioni di assistenza residenziale a ciclo continuativo e diurno". Questa tipologia di struttura non può peraltro fornire

servizi di diagnostica, effettuare interventi di medicina e chirurgia o percorsi di riabilitazione. La casa di riposo fornisce assistenza residenziale e non medico-chirurgica.

E' chiaro, ad avviso del Comune di Bussolengo, che una "casa di riposo" sia diversa nella forma e nella sostanza da una "casa di cura" e che l'obbligo di disinfezione debba essere riservato ragionevolmente a quest'ultima, laddove possono essere presenti agenti potenzialmente patogeni.

Si chiede pertanto alla Regione di esprimere un parere sulla necessità di dotare una "casa di riposo" di un impianto di disinfezione (art. 59 L.R. 33/85) assimilandone di fatto gli scarichi a quelli di un ospedale.

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. n. 387606 del 17/9/2013

Risposta Regione Veneto:

Con riferimento alla Vostra nota prot. 0034086 del 5/9/2013, si evidenzia quanto segue. L'ultimo capoverso dell'art. 59 della L.R. 33/85 "Norme per la tutela dell'ambiente" così recita: *"Gli scarichi degli insediamenti adibiti a ospedali e case di cura nonché quelli relativi a istituti scientifici, ove vengano impiegati virus e batteri, prima del loro sversamento in qualsiasi corpo recettore o nelle pubbliche fognature, devono essere sottoposti a un accurato trattamento di disinfezione sotto la responsabilità del direttore sanitario dell'istituto"*.

L'obbligo pertanto riguarda, a tutta evidenza, insediamenti destinati non semplicemente ad ospitare persone, ma a ricoverarle con fini curativi, diagnostici o riabilitativi.

Ai sensi di legge, esiste una definizione ben precisa delle "case di cura" ex art. 1 e 2 della L.R. 68/85, che palesemente non ricomprende le "case di riposo per anziani", destinate primariamente all'accoglienza e non all'erogazione sistematica di trattamenti medici ovvero alla cura di malattie attinenti la medicina generale o specialistica.

Pertanto si condivide l'affermazione di codesto Comune che – una "casa di riposo" sia diversa nella forma e nella sostanza da una "casa di cura" -.

Ciò premesso ed evidenziato, si è del parere che per tali strutture non sussista l'obbligo succitato e previsto dall'art. 59 della L.R. 33/85 di dotarsi prima del recapito in pubblica fognatura di un sistema di disinfezione.

OGGETTO: Art. 31 comma 3: scambio termico con sottosuolo senza movimentazione di acqua di falda. Sanzioni

Richiedente: **Provincia di Belluno**

Mezzo richiesta: email e PEC

Data: email del 23/8/2013 – PEC prot. n. 40706 del 23/8/2013

Richiesta:

Si chiede un parere relativamente a quale sanzione si deve applicare per la realizzazione e/o l'esercizio di un impianto geotermico a circuito chiuso in assenza della prevista autorizzazione provinciale. Si applica la sanzione per scarico senza autorizzazione ai sensi dell'art 133 D.Lgs 152/06? Oppure per inosservanza delle disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 65 comma 1 punto 3 della LR 33/85?

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. n. 361848 del 29/8/2013

Si ritiene che la sanzione applicabile in caso di accertata mancanza di autorizzazione, ex art. 31 comma 3 del PTA, alla realizzazione/esercizio di impianto di scambio termico, sia quella prevista dall'art. 65 comma 1 punto 3 della L.R. 33/85, relativa all'inosservanza di disposizioni regolamentari.

Qualora la Provincia accerti inoltre modalità realizzative difformi dai criteri provinciali tali da poter creare un "grave pericolo" o un "grave peggioramento della qualità dell'ambiente", trova applicazione anche il comma 2 del suddetto articolo.

OGGETTO: Art. 31 e art. 39 comma 15.
Scarichi di impianti di riscaldamento/condizionamento geotermico
Richiedente: **Confindustria Venezia**
Mezzo richiesta: email
Data: email del 2/7/2013

Richiesta:

Una associata a Confindustria ha realizzato un impianto di riscaldamento/condizionamento geotermico in un nuovo edificio adibito ad attività industriale. Il prelievo dell'acqua di falda è stato regolarmente autorizzato dal Genio Civile regionale. La provincia di Venezia sembra essere incerta circa la qualifica di questo scarico che è previsto o in falda o in acque superficiali tal quale dal punto di vista della composizione chimica, ma di temperatura elevata, soprattutto nel periodo estivo quando l'utilizzo è proprio per il raffrescamento.

Non essendo acqua utilizzata nel processo produttivo il suo scarico non può essere classificato come industriale, né esso può essere considerato meteorico in quanto deriva solo ed esclusivamente dalla falda sotterranea. Riteniamo però che questa tipologia di prelievo e riconsegna senza particolari modificazioni chimiche all'acqua sia contemplato al comma 15 dell'articolo 39 dell'Allegato A3 al Piano di Tutela delle acque di cui alla DCRV n. 107/2009 che recita "le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico, purché non suscettibili di contaminazioni, possono essere recapitate nella rete delle acque meteoriche di cui al comma 5, in corpo idrico superficiale o sul suolo purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o simili".

In applicazione del sopra riportato comma 15, chiediamo conferma del fatto che tali acque da impianti geotermici possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo senza alcuna necessità di una specifica autorizzazione allo scarico.

Mezzo risposta: email e lettera
Data risposta: email dell'11/9/2013; lettera prot. n. 393516 del 19/9/2013

Risposta Regione Veneto (lettera):

In risposta al quesito relativo agli scarichi di impianti di riscaldamento/condizionamento mediante tecnologie che sfruttano lo scambio termico con il sottosuolo, si evidenzia che, in base al Piano regionale di tutela delle acque, se le acque di raffreddamento vengono recapitate nella rete delle acque meteoriche di cui al comma 5 dell'art. 39, in corpo idrico superficiale o sul suolo, si ritiene di poter ricondurre la questione alla fattispecie del comma 15 dell'articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle acque, che stabilisce: "le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico, purché non suscettibili di contaminazioni, possono essere recapitate nella rete delle acque meteoriche di cui al comma 5, in corpo idrico superficiale o sul suolo purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o simili". Ovviamente occorre che sia soddisfatto il requisito "purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o simili", punto, specialmente l'ultimo, che potrebbe essere pertinente vista l'elevata temperatura dell'acqua.

Se lo scarico invece dovesse avvenire in falda (ossia nel sottosuolo), occorre fare riferimento all'art. 31 del PTA "Scarichi nel sottosuolo", anche se nel caso in esame l'impatto pare essere limitato all'aspetto termico, in quanto le acque in esame non paiono essere interessate da contaminazione chimica ma solo da aumento della temperatura. Quindi in questo caso trova applicazione l'art. 31 del PTA, necessita autorizzazione da parte della Provincia e si applica la procedura di cui alle Linee guida applicative (DGR n. 80/2011) relativa all'art. 31. Le valutazioni e i controlli possono in questo caso essere semplificati dal fatto che l'acqua non presenta modificazioni chimiche ma solo un aumento della temperatura.

E' infine necessario tenere in considerazione le linee guida dell'Autorità di Distretto Idrografico Alpi Orientali, che sono scaricabili dal link:

http://adbve.it/Documenti/pareriCT/rapporto%20CT%20geotermia_allegato%20parere%20pompe%20calore.pdf

OGGETTO: Art. 22 PTA. Rispetto dei limiti per impianto fitodepurazione
Richiedente: **Comune di Paese**
Mezzo richiesta: email

Data: email del 04/07/2013

Richiesta:

Un impianto di fitodepurazione di acque reflue assimilabili alle domestiche al servizio di una zona produttiva, capacità 80 a.e. è soggetto al rispetto di limiti? Si chiede questo perché la soglia S per il territorio comunale di Paese è 100 A.E. e, secondo l'art 21, comma 3 delle NTA al PTA si applicano alle domestiche gli stessi limiti delle urbane, ma solo sopra la soglia S. Dal momento che per un numero di a.e. superiore a 50 si applicano i sistemi previsti all'art. 22, anche se non è espressamente indicato, l'impianto di cui sopra è tenuto al rispetto dei rendimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo? Altro dubbio viene dall'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, visto che tutti gli scarichi, ad eccezione dei domestici e di quelli assimilati devono essere resi accessibili per il campionamento, parrebbe che gli scarichi domestici e assimilati ai domestici non debbano rispettare limiti o rendimenti.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 12/07/2013

Risposta Regione Veneto:

Si applicano i rendimenti. Ciò non pare in contraddizione con l'art. 101 comma 3 del 152/06, in quanto la normativa regionale e i Piani regionali possono dare disposizioni aggiuntive e integrative rispetto alle norme nazionali. Inoltre: l'eccezione di cui parla l'art. 101 comma 3 del 152/06 pare riferita ai singoli scarichi domestici ed assimilati; in questo caso si tratta invece di un impianto di 80 AE.

OGGETTO: Art. 21 PTA - Scarichi fognari da civili abitazioni e pozzi assorbenti (perdenti)

Richiedente: **Privato**

Mezzo richiesta: email

Data: email del 03/12/2012

Richiesta:

Il quesito riguarda l'interpretazione da dare all'ultimo capoverso del comma 6 - art. 21- Norme Tecniche P.T.A. Veneto, aggiunto rispetto alla precedente formulazione del 2009, nell'ultima versione approvata con D.G.R. n. 842 del 15.05.2012.

Riguardo all'Allegato A alla delibera 842 (quadro di raffronto con la precedente versione delle N.T.A del 2009), dalla lettura del commento relativo alla modifica introdotta d'ufficio, che si rifà anche alla circolare regionale n. 12 del 2002, è sopravvenuto un quesito motivato anche da un caso specifico, che si sintetizza di seguito:

è possibile che lo scarico fognario esistente di un edificio adibito a civile abitazione, realizzato a suo tempo conformemente alle prescrizioni tecniche di cui alla Delibera C.I. del 14.2.1977 (nello specifico con smaltimento finale nel terreno mediante pozzi assorbenti), e per il quale non siano intervenute successive modifiche quali-quantitative dello scarico stesso, sia da ritenersi di fatto ancora autorizzato? e se fosse così, quali potrebbero essere i termini temporali di adeguamento alle nuove prescrizioni normative, introdotte ad avviso dello scrivente solo a partire dal P.T.A. Veneto, e che escludono l'utilizzo dei pozzi assorbenti?

Si allega (qui è omesso tuttavia tale allegato, n.d.r.) una nota redatta sulla scorta della normativa esaminata, a cui peraltro è possibile che manchi qualcosa, causa impossibilità di reperimento.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 19/12/2012

Risposta Regione Veneto:

Gli uffici regionali avevano così risposto ad un quesito simile del comune di Ponte nelle Alpi nel giugno 2011:

“ 1. per quanto riguarda installazioni o edifici isolati non collettibili alla rete fognaria pubblica con un numero di A.E. < 50, i pozzi assorbenti esistenti possono essere mantenuti, per le autorizzazioni

rilasciate prima dell'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque. Ciò in quanto, secondo l'Allegato 5 capitolo "Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc", punto 6, della D.C.I. 4/2/77, il pozzo assorbente deve essere preceduto da un trattamento di chiarificazione del liquame. Per i nuovi scarichi provenienti da installazioni od edifici isolati con un numero di A.E. < 50, va rispettato quanto specificato all'art. 21 delle Norme Tecniche del PTA."

Si ripropone pertanto la risposta sopra riportata; tuttavia, sulla base dell'art. 104 comma 1 del D.Lgs 152/2006 "E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo", si ritiene necessario precisare che, ai fini della tutela delle acque sotterranee, i pozzi assorbenti esistenti non devono scaricare nel sottosuolo, ma possono scaricare solamente all'interno del suolo, ove possono avvenire processi biochimici di degradazione delle sostanze contenute negli scarichi.

In caso di pozzo perdente esistente con scarico nel sottosuolo, lo scarico deve essere modificato in modo tale da avvenire all'interno del suolo.

Per la definizione di suolo e di sottosuolo si veda l'art. 6 lett. bb del Piano di tutela delle acque, nonché la L.R. 33/85, art. 59, comma 5, n. 2) (il suolo ... costituito dallo strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione degli scarichi...) e comma 7 ("Non sono corpi ricettori degli scarichi le falde idriche sotterranee, il sottosuolo costituito dagli strati di terreno sottostanti allo strato superficiale, ...").

Riguardo a eventuali tempi di adeguamento, si fa presente che il divieto di scarico nel sottosuolo era presente, come specificato sopra, anche da normativa previgente (D.Lgs 152/2006, L.R. 33/85 e succ. mod.) pertanto gli scriventi uffici non ritengono possibile stabilire tempi di adeguamento.

Infine si precisa che l'aggiunta dell'ultima frase al comma 6 dell'art. 21 (con DGR 842/2012) non tratta specificamente di pozzi assorbenti (perdenti), ma serve per estendere la possibilità che l'autorizzazione allo scarico possa essere compresa nel permesso di costruire, nonché la possibilità di tacito rinnovo, anche agli scarichi da insediamenti isolati < 50 AE esistenti alla data di pubblicazione del Piano.

OGGETTO: Art. 21 PTA - Reflui domestici – Tacito rinnovo autorizzazione – Vasche Imhoff
Richiedente: Provincia di Belluno
Mezzo richiesta: email
Data: email del 16/10/2012

Richiesta:

Come anticipato da telefonata della settimana scorsa, si espone un quesito sulla questione reflui domestici.

1) L'art.21 cita che per un numero di A.E. inferiore a 50 è ammesso l'uso di sistemi individuali di trattamento elencati al comma 1) lettere a), b) e c). Nessuno di tali sistemi contempla lo scarico dei reflui direttamente in corso d'acqua, fatto salvo ovviamente il trattamento con vasca Imhoff ed in genere condensagrassi. Il punto a) prevede sì lo scarico in corso d'acqua ma per la parte che non va sul suolo in subirrigazione che non può essere di certo intesa come affinamento ma solo come sistema di scarico sul suolo.

E' quindi ammesso per scarichi domestici, pretrattati in vasca Imhoff, lo scarico in corso d'acqua?

Si evidenzia comunque che la legge in generale, fatte salve deroghe di livello diverso, vieta gli scarichi sul suolo. Tale limitazione non pare esserci per acque reflue urbane.

2) Altra questione riguarda il rinnovo delle autorizzazioni dei domestici, che spesso i tecnici comunali chiedono: come ci si regola con provvedimenti già rilasciati magari senza la dicitura "tacitamente rinnovabile": a scadenza va su richiesta rilasciato nuovo provvedimento con dicitura "tacitamente rinnovabile"? E per quelli con permesso a costruire? I dubbi sono vari, ma se c'è qualche indirizzo sul quale la Regione si è già espressa in merito alla questione rinnovi, è opportuno farlo sapere.

3) Vi è un caso strano di una lottizzazione dove forse in un vago progetto era prevista la realizzazione o l'allaccio ad un impianto di depurazione pubblico; ma ciò è rimasto in progetto.

Ora si chiede informalmente agli uffici provinciali se in attesa di un adeguamento è possibile autorizzare *n* vasche Imhoff (una per utenza) che giungono tramite rete della lottizzazione al corso d'acqua. La somma generale degli utenti è inferiore a 50. Le vasche Imhoff rimarrebbero comunque private, quindi autorizza il

Comune. Il dubbio sorge sulla ammissibilità di un sistema privato (non nucleo isolato) in mancanza di un servizio pubblico (vedi adempimenti art.20, agglomerati ecc). Non sono note pianificazioni di zona.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 25/10/2012

Risposta Regione Veneto:

1) E' ammesso per scarichi domestici, pretrattati in vasca Imhoff, lo scarico in corso d'acqua. Ciò in ragione del dettato del comma 1 dell'art. 21 che afferma: "...oppure di trattamenti diversi, in grado di garantire almeno analoghi risultati". Il caso di vasca Imhoff che scarica direttamente in corso d'acqua può essere considerato un caso limite del caso a) del comma 1 dell'art. 21.

In ogni caso il divieto di scarico sul suolo (con deroghe), in base all'art. 30, vale anche per le acque reflue urbane, come si deduce dall'art. 30 stesso.

2) La nuova versione delle Norme Tecniche, art. 21 comma 6, specifica come comportarsi per quanto riguarda il rinnovo tacito. In questi casi, nulla vieta comunque che in occasione del primo rinnovo, per ulteriore chiarezza, possa essere inserita la dicitura, su richiesta, "tacitamente rinnovabile".

Riporto, se può essere utile, una risposta data al Comune di Treviso a novembre 2011: "In riferimento all'art. 21, comma 6, è da considerarsi tacitamente rinnovata l'autorizzazione rilasciata prima dell'entrata in vigore del PTA e scaduta dopo l'entrata in vigore del PTA, per la quale sia stata presentata richiesta di rinnovo. Dopo questa richiesta di rinnovo (la prima presentata dal richiedente dopo l'approvazione del PTA), l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata a meno che non intervengano variazioni specificate al c. 6 dell'art. 21."

Faccio per completezza alcune considerazioni sugli assimilabili, anche in questo caso tratte da risposte date a precedenti quesiti di altri soggetti.

- *Da una risposta all'Azienda Gardesana Servizi (1/10/12), da una risposta data a vari gestori del S.I.I. (10/9/12) e da una risposta data al Comune di Venezia con lettera prot. 136714 del 22/3/12: "Si precisa che l'autorizzazione di scarichi assimilabili ai domestici non recapitanti in fognatura, ha validità di 4 anni e non è rinnovabile tacitamente."*

- *Da una risposta data a vari gestori del S.I.I. (10/9/12): "E' possibile ritenere che per lo scarico in fognatura di acque reflue assimilabili alle domestiche, di cui all'art 34 della deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15/05/2012, non debba essere emesso alcun atto autorizzativo ma solo un consenso/nulla osta del Gestore del Servizio Idrico Integrato, senza alcuna scadenza. Ciò sulla base, oltre che dell'art. 124 comma 4 del D.Lgs 152/2006, anche dell'art. 101, comma 7, del D.Lgs 152/2006, il cui elenco di acque reflue assimilabili alle domestiche è valido "ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni" (...) "Anche se non ci sono limiti di legge, (...) per lo scarico di acque reflue assimilabili in fognatura, l'AATO ha facoltà di stabilire nel regolamento di fognatura eventuali specifici limiti in portata e/o in concentrazione, per attività assimilabili ritenute più a rischio al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione e di assicurare il rispetto dei limiti allo scarico. Inoltre, se le acque reflue sono state designate come assimilabili in base al punto e.3 del comma 1 dell'art. 34 (rispetto della tabella), se durante un controllo venissero riscontrati superamenti dei limiti di detta tabella, occorre rivedere la 'designazione' delle acque reflue come assimilabili."*

3) Prima di tutto occorrerebbe chiedere all'ATO o al BIM quali previsioni ci sono di allaccio al depuratore per quella zona dove c'è la lottizzazione. Occorre chiarire cosa sia tale "vago progetto" e quale sia l'impianto di depurazione pubblico al quale in teoria ci si doveva allacciare.

Se fosse un nucleo isolato, visto che la somma degli abitanti è < 50, sarebbe possibile realizzare le singole vasche Imhoff; ma come risulta dalla richiesta, non si tratta di insediamento o nucleo isolato, quindi si presume che sia tecnicamente possibile il collegamento alla rete fognaria pubblica per acque reflue urbane; inoltre, sarebbe fuori luogo autorizzare tante vasche Imhoff se poi entro un tempo abbastanza breve (da verificare) viene realizzato un allacciamento alla rete fognaria pubblica. Infine, se la lottizzazione è inserita in un agglomerato > 2000 AE, il collegamento alla rete fognaria è obbligatorio (art. 20 PTA, comma 1). E lo sarà dopo il 2014 anche per gli agglomerati < 2000 AE, sempre per l'art. 20 c. 1 del PTA.

OGGETTO: Art. 22, 23 PTA: Quaderni di registrazione in formato informatico
Richiedente: Gruppo Veritas
Mezzo richiesta: email
Data: email del 13/9/12

Richiesta:

Relativamente alle modalità di registrazione dei dati nel quaderno previsto dall'articolo 38 della l.r. 16/04/1985 n. 33 l'intenzione di Veritas sarebbe quella di scrivere il registro in Excel, in un foglio costruito sul modello previsto dalla circolare 35/1986, e, mensilmente, stampare i fogli così compilati, in modo da ottenere un registro cartaceo del tutto uguale a quello che attualmente è a scrittura manuale. La differenza sostanziale sta nel fatto che attualmente il registro è compilato, in modo cartaceo, con frequenza settimanale e, quindi consultabile in qualsiasi momento aggiornato; con le modalità richieste il registro sarebbe aggiornato su carta con frequenza mensile, mentre sarebbe aggiornato settimanalmente su file elettronico.

OGGETTO: Art. 22, 23 PTA: Quaderni di registrazione in formato informatico
Richiedente: Provincia di Venezia
Mezzo richiesta: email
Data: email del 27/9/12

Richiesta:

Se - come già accade da alcuni anni per gli impianti di gestione dei rifiuti o di trattamento delle acque reflue (urbane) - i registri di carico e scarico dei rifiuti possono essere tenuti in forma automatica con le periodicità di registrazione e di restituzione tabulata su carta vidimata previste dalle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti, tanto più i quaderni di registrazione di cui alla circolare 4 giugno 1986, n. 35 (che contengono dati ipoteticamente meno sensibili dei registri) possono essere tenuti allo stesso modo.

Per il quaderno di registrazione B.2.2 (potenzialità ≥ 10.000 abitanti equivalenti) è evidente che sia nel modello A che in quello B i dati devono essere registrati in forma automatica secondo le tempistiche indicate (quotidiane o bisettimanali per il modello A e settimanali per quello B); ritengo però che la sottoscrizione dei due modelli debba essere effettuata tassativamente l'ultimo giorno del mese cui si riferiscono o il primo giorno utile dopo eventuali giorni festivi o i fine settimana.

Si precisa poi che con l'allegato A, punto 7 alla deliberazione della Giunta della Regione del Veneto 10 maggio 2011, n. 578 sono state introdotte numerose modifiche sulla modalità di compilazione dei quaderni di registrazione mentre nell'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 in relazione al comma 9 dell'articolo 26 delle norme tecniche del piano di tutela delle acque si afferma che i quaderni di registrazione non sono soggetti né a vidimazione né a timbratura: per analogia si ritiene che lo stesso principio valga anche per il quaderno di manutenzione denominato B3.

Mezzo risposta: email
Data risposta: n. 2 email del 17/9/2012 e del 28/10/2012 con contenuto praticamente identico

Risposta Regione Veneto:

Gli uffici regionali, sentita anche l'ARPAV - DAP Venezia, concordano con la tenuta dei quaderni di registrazione in formato informatico, tanto più che quaderni di registrazione (nonché quelli di manutenzione) non devono essere vidimati. I dati sarebbero consultabili comunque settimanalmente, seppure in formato elettronico.

OGGETTO: art. 37 comma 9 PTA – Scarico di condotta pubblica per acque meteoriche che raccoglie anche acque reflue industriali. Regime prima applicazione provinciale.
Richiedente: Provincia di Verona
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. n. 89689 del 22/8/12

Richiesta:

Ai sensi del c. 9 art. 37 del PTA, la Provincia è competente a rilasciare, in via straordinaria e fino a quando non saranno disponibili idonei recapiti, autorizzazione al convogliamento di acque reflue industriali in condotte pubbliche riservate alle acque meteoriche (condotte "bianche").

Sul presupposto che l'autorizzazione al convogliamento, e quindi allo scarico, di acque reflue industriali in condotte di acque bianche è, anche per espressa disciplina regionale, straordinaria e connessa alla mancanza di idonei recapiti, si ritiene che il provvedimento di cui si tratta debba avere natura provvisoria sino a quando il Comune o Gestore non dispongano di un recapito finale effettivamente idoneo alla ricezione di acque reflue industriali.

Inoltre si ritiene che una corretta applicazione della disciplina regionale in esame escluda che in occasione dell'autorizzazione al convogliamento di acque reflue industriali nelle bianche, ricorra l'obbligo di una preventiva autorizzazione anche dello scarico della condotta bianca nel recettore finale.

Pertanto si informa che, salvo diverse disposizioni regionali in merito, questa Provincia rilascerà l'autorizzazione al convogliamento delle acque reflue industriali in condotta bianca solo a seguito di presentazione, da parte del Comune o Gestore, di un programma di adeguamento delle reti e per il periodo di tempo previsto come necessario per l'attuazione di detto programma.

Pertanto, in questo periodo, il Comune o Gestore della condotta bianca non saranno tenuti ad acquisire autorizzazione allo scarico nel recettore finale.

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. n. 436598 del 28/9/2012

Risposta Regione Veneto:

In risposta alla Vostra prot. n. 89689 del 22/8/2012, si concorda con il fatto che l'autorizzazione al convogliamento, e quindi allo scarico, di acque reflue industriali in condotta bianca, ai sensi dell'art. 37 comma 9 del Piano di Tutela delle Acque, presenta carattere straordinario, è connessa alla mancanza di idonei recapiti e pertanto ha natura provvisoria, fino a quando Comune o Gestore non dispongano di un recapito finale idoneo alla ricezione di acque reflue industriali.

Si concorda altresì con la non necessità di una preventiva autorizzazione anche dello scarico della condotta bianca nel recettore finale.

Pertanto, si concorda anche con la decisione di codesta Provincia di rilasciare l'autorizzazione al convogliamento delle acque reflue industriali in condotta bianca solo a seguito di presentazione, da parte di Comune o Gestore, di un programma di adeguamento delle reti, e per il periodo di tempo previsto come necessario per l'attuazione di detto programma.

Si rammenta infine che, come specificato in DGR n. 80/2011 (Linee guida applicative del Piano di tutela delle Acque), le acque reflue industriali, prima di essere immesse in condotta bianca, devono rispettare i limiti riferiti al recettore finale della condotta bianca: ossia devono rispettare i limiti per le acque superficiali, se lo scarico della condotta bianca avviene in acque superficiali, o i limiti per lo scarico sul suolo se lo scarico della condotta bianca avviene sul suolo.

OGGETTO: Art. 37 PTA –Condotta di Via Strasilia a Bolzano Vicentino

Richiedente: **Provincia di Vicenza**

Mezzo richiesta: lettera

Data: lettera prot. n. 55267 del 24/7/12

Richiesta:

In riferimento all'istanza presentata dalla Latteria Sociale di Bolzano Vicentino, per l'autorizzazione dello scarico industriale nella condotta di Via Strasilia, si ricorda, come già comunicato nelle note della Provincia n. 80532 del 21/11/11 (nдр: convocazione della conferenza di servizi sulla condotta Via Strasilia) e n. 6454 del 25/1/12, che allo stato attuale la condotta di Via Strasilia si configura come una condotta di acque reflue urbane e pertanto il comma 9 dell'art. 37 del PTA, relativo alle condotte di acque meteoriche, non può essere applicato.

L'autorizzazione dei singoli scarichi nelle condotte fognarie di acque reflue urbane non è una competenza della Provincia e pertanto l'istanza di autorizzazione avanzata dalla ditta allo stato attuale in tale recapito non può essere accolta.

L'istanza può essere accolta e valutata soltanto nel caso in cui il recapito diventi di fatto una condotta di acque meteoriche avente i requisiti di cui al c. 5 dell'art. 39 delle NTA del PTA, cioè nel caso in cui l'Ente proprietario/gestore della condotta:

- a) elimini tutti gli scarichi di tipo domestico in essa afferenti;
- b) dichiari che si tratta di una condotta di acque meteoriche avente i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 39 delle NTA del PTA;
- c) fornisca il nulla osta allo scarico per le acque reflue produttive e meteoriche della ditta in oggetto nella condotta medesima;
- d) fornisca il nulla osta idraulico (oppure altro atto relativo agli aspetti idraulici) rilasciato dall'Ente gestore del corso d'acqua recettore dei reflui provenienti dalla condotta medesima.

Si informa pertanto la ditta che la pratica rimane sospesa per 60 giorni dalla data di ricevimento della presente nota, decorsi i quali si procederà:

1. con l'avvio del procedimento per il rigetto dell'istanza e l'archiviazione della pratica, nel caso in cui la condotta non abbia acquisito i requisiti di effettiva condotta delle acque meteoriche; oppure
2. con l'esame della documentazione trasmessa e l'avvio del procedimento per l'autorizzazione allo scarico per le acque reflue produttive e meteoriche provenienti dallo stabilimento, nel caso in cui la condotta abbia acquisito i requisiti di condotta delle acque meteoriche di cui al c. 5 art 39 PTA:

Al Comune di Bolzano Vicentino si ricorda l'obbligo di attivarsi previsto al comma 15 dell'art. 20 del PTA "in caso di mancata realizzazione delle opere di allacciamento di cui al comma 13, il Sindaco, previa diffida agli interessati, procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 3/8/2012

Risposta Regione Veneto:

In relazione alla Vostra prot. n. 55267/AMB del 24/7/12, in base all'altra corrispondenza finora ricevuta in merito*, ed a quanto appreso per le vie brevi pochi giorni fa dal Comune di Bolzano Vicentino, tutte le utenze domestiche precedentemente allacciate alla condotta delle acque meteoriche di Via Strasilia risultano ora collegate alla pubblica fognatura, situata lungo la medesima via, collegata all'impianto di depurazione di Via Zuccola.

In tal caso, pertanto, la condotta di acque meteoriche di Via Strasilia risulterebbe priva di scarichi domestici e si configurerebbe come una vera e propria condotta di acque meteoriche.

Quindi, a quanto risulta, in queste condizioni sarebbe possibile l'allacciamento della Latteria Sociale di Bolzano Vicentino nella condotta di acque meteoriche di Via Strasilia ai sensi dell'art. 37 comma 9 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), con l'obbligo del rispetto dei limiti allo scarico relativi al recettore finale della condotta stessa, e autorizzazione di competenza della Provincia. Si rammenta che in tal caso, come da art. 37 comma 9, si tratta di una situazione autorizzabile solo in via straordinaria.

In alternativa, la Latteria Sociale di Bolzano Vicentino potrebbe scaricare nella pubblica fognatura (anzi, è auspicabile che vi scarichi), sempre che la condotta fognaria nera esistente sia in grado di "sopportare" l'eventuale nuovo apporto industriale e sempre che il carico idraulico e inquinante dello scarico sia compatibile con la potenzialità e la tipologia dell'impianto di depurazione finale (art. 20 comma 9 PTA), con autorizzazione di competenza dell'AATO.

Inoltre, anche se per ipotesi fosse rimasto ancora qualche scarico domestico nella condotta acque meteoriche, la Latteria Sociale potrebbe scaricare ugualmente (sempre in via straordinaria come da art. 37 comma 9 PTA) nella condotta acque meteoriche rispettando i limiti per il recapito finale della condotta: il motivo è illustrato nella risposta che Vi abbiamo già dato via email il 25/11/11, che fa riferimento alle "condotte realizzate per l'allontanamento di acque meteoriche, quindi nate esclusivamente con funzione di gestione idraulica delle acque, e che con il tempo, per diversi motivi, si sono trasformate in collettori di acque reflue urbane" (Linee Guida applicative del PTA, DGR 80 del 27-1-11, art. 20, e risposta a due richieste della Provincia di Vicenza Vs. prot. n 26323 del 6/4/2009 e prot. n. 28095 del 9/4/2009).

* lettera prot. 17470 del 6/3/12 della Provincia di Vicenza; prot. 6454 del 25/1/12 della Provincia di Vicenza

OGGETTO: Art. 26 PTA - Autocampionatori – Parametri batteriologici-microbiologici
Richiedente: Provincia di Verona in collaborazione con ARPAV Verona
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 64544 del 13/6/2012

Richiesta:

Si chiede se per gli autocampionatori esistenti la Provincia deve in ogni caso prescrivere l'adeguamento entro 6 mesi o può farne a meno sulla base di una valutazione di ARPAV che ne accerti l'idoneità.

Si chiede se c'è un limite per i parametri microbiologici allo scarico in relazione all'uso irriguo del corpo idrico recettore dello scarico e se sia possibile utilizzare sempre l'acqua del corpo recettore per l'irrigazione, a meno che il Sindaco non abbia emanato specifica ordinanza di divieto di irrigare colture di prodotti edibili crudi.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. n. 341844 del 24/7/2012

Risposta Regione Veneto:

Sulla base di quanto stabilito dalle Linee Guida applicative del Piano di tutela delle Acque (DGR n. 80 del 27/1/11), qualora l'ARPAV accerti e documenti l'idoneità dei campionatori già installati, anche non autopulenti – auto svuotanti, e delle modalità della loro gestione, per la formazione di campioni rappresentativi medio-ponderati nelle 24 ore, non è necessario che la Provincia prescriva il loro adeguamento, in ragione della succitata verifica di idoneità.

Riguardo al limite batteriologico allo scarico recapitante su corpo idrico recettore destinato all'uso irriguo, va rispettato un valore limite di Escherichia coli non superiore a 5000 ufc/100 ml, sulla base di quanto stabilito all'art. 23, commi 1 e 2 delle Norme Tecniche del Piano di tutela delle Acque e alla tabella 1 allegato A del Piano stesso, durante i periodi di effettivo utilizzo irriguo del tratto di corpo idrico interessato. Va comunque considerato che l'idoneità dell'acqua per uso irriguo, oltre che dal parametro Escherichia coli, dipende dalla tipologia di coltura, dalle modalità di adattamento e da altre caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dell'acqua.

OGGETTO: Art. 26 PTA - Modifica parametri punto 7 DGR 578/2011
Richiedente: Provincia di Vicenza tramite Acque Vicentine
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 44052 dell' 8/6/2012

Richiesta:

Nel punto 7 (autocontrolli) della DGR 578/2011 si chiede di modificare i seguenti parametri:

- “Grassi e oli animali e vegetali” al posto di “sostanze oleose estraibili”;
- “Escherichia coli” al posto di streptococchi fecali, coliformi totali e fecali;
- “Azoto totale” al posto di TKN e fosforo totale in entrata e in uscita
- Solidi sedimentabili a 30' (ml/l) nella sezione ossidazione (al posto dei solidi sedimentabili a 90' (ml/l))

Si chiede di escludere i seguenti parametri:

- cloro residuo, per mancato utilizzo di disinfettanti a base di cloro;
- materiali grossolani, in quanto non esiste una metodica ufficiale né viene previsto un limite allo scarico;

- solidi sedimentabili in quanto non viene previsto un limite allo scarico (tuttavia: vedere ultimo punto sui parametri da modificare)

Si chiede che i parametri Temperatura e pH vengano rilevati in situ in quanto più attendibili.

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. n. 328458 del 16/7/2012

Risposta Regione Veneto:

Si premette innanzitutto che già il punto 7 della DGR n. 578/2011 stabiliva che le disposizioni di cui alla circolare 35/1986 si applicano per quanto non in contrasto con quanto disposto dal Piano di Tutela delle Acque. Ciò significa che, se ad esempio alcuni parametri previsti dalla circolare 35/1986 sono simili/riconducibili a parametri previsti dal Piano di Tutela delle Acque (e dal D.Lgs 152/2006), questi ultimi ovviamente prevalgono e sono quelli da analizzare effettivamente.

Ciò premesso, in merito alle Vostre specifiche richieste, si precisa quanto segue.

Modifiche di parametri da analizzare

Per quanto riguarda il parametro “grassi e oli animali e vegetali”, previsto nel PTA e dal D.Lgs. 152/06, si concorda con il suo utilizzo al posto del parametro “Sostanze oleose estraibili”.

Per quanto riguarda il parametro “Escherichia coli”, la DGR 578/2011 al punto 7 già prevedeva il suo utilizzo al posto dei parametri “Coliformi totali”, “Coliformi fecali” e “Streptococchi fecali”, in quanto trattasi di parametro previsto dal D.Lgs 152/2006 e dal PTA.

Per quanto riguarda il parametro “Azoto totale” al posto del parametro “TKN”, si concorda con tale sostituzione, in quanto l’Azoto totale è un parametro previsto dal D.Lgs 152/2006 e dal PTA.

Per quanto riguarda il fosforo, i fosfati come P-PO₄ si possono non analizzare in quanto parametro non incluso nel D.Lgs 152/06 e nelle colonne della tabella 1 all. A del PTA; si analizza invece il fosforo totale, in quanto presente nel D.Lgs 152/06 e nelle colonne della tabella 1 all. A del PTA.

Per quanto riguarda il parametro “solidi sedimentabili a 30’ ” nella sezione ossidazione, si concorda con il suo utilizzo al posto del parametro “solidi sedimentabili a 90’ ” per la motivazione da Voi riportata (il primo è un parametro maggiormente usato e riconosciuto a livello internazionale anche se diventa un parametro di valenza gestionale più che di controllo del rispetto dei limiti).

Esclusione dell’analisi di alcuni parametri

Per quanto riguarda il parametro “cloro residuo”, si concorda con l’esclusione dell’analisi di questo parametro nel caso di mancato utilizzo nell’impianto di sistemi di disinfezione a base di cloro. Il cloro residuo va invece analizzato finché nell’impianto si usano sistemi di disinfezione a base di cloro, tenendo presente le disposizioni in merito delle Norme Tecniche del Piano di tutela delle Acque.

Per quanto riguarda il parametro “materiali grossolani”, si concorda con l’esclusione dell’analisi di questo parametro per la motivazione da Voi riportata (non esiste una metodica analitica ufficiale né viene previsto un limite allo scarico).

Parametri Temperatura e pH

Per quanto riguarda i parametri Temperatura e pH, in accoglimento della Vostra richiesta, si ritiene preferibile che la loro rilevazione venga effettuata in situ in quanto più rappresentativa delle condizioni al momento del prelievo, e non in laboratorio.

Si concorda infine con la concessione della moratoria temporale così come richiesta, a motivo delle discrepanze tra i parametri sopraindicati.

OGGETTO: Art. 11 PTA - Chiarimenti sull’applicazione c. 8 art. 11 del PTA, in riferimento al caso del mercurio nelle acque sotterranee di alcuni comuni trevigiani

Richiedente: **AATO Laguna di Venezia**
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 401 del 4/5/2012

Richiesta:

Visto il caso di inquinamento da mercurio (inizio 2011) in alcune falde sottostanti in territorio di alcuni comuni trevigiani (tra cui Preganziol e Quinto di Treviso), da una prima lettura del comma 8 dell'art. 11 delle NTA del PTA è necessario intraprendere azioni finalizzate alla chiusura dei pozzi che attingono l'acqua da tali falde affinché non vi sia uno sversamento eccessivo di mercurio nei corpi idrici, sia superficiali che sotterranei, ormai vulnerabili.

L'AATO si è attivata, insieme ai Comuni e a VERITAS, per censire gli abitanti, ricadenti nell'area interessata dall'inquinamento, dotati di approvvigionamento potabile autonomo, non collettati al servizio di fognatura o che saranno a breve serviti dall'estensione della rete di acquedotto programmata dall'AATO.

Si chiede quale sia la concentrazione di mercurio che debba ritenersi come significativa ai fini di un suo possibile trasferimento nell'ambiente.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. n. 259921 del 5/6/2012

Risposta Regione Veneto:

Si fa presente che:

- in uno scarico sul suolo o nel sottosuolo non ci deve essere mercurio: infatti l'art. 30 comma 7 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque (PTA) vieta lo scarico sul suolo di mercurio, e l'art. 31 vieta in generale lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, a maggior ragione per sostanze pericolose quali il mercurio.
- nel caso di scarico in corpo idrico superficiale, se la concentrazione allo scarico supera i 5 µg/L (limite di tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006), lo scarico è vietato; se la concentrazione allo scarico è inferiore o uguale a 5 µg/L, lo scarico è permesso. In ogni caso l'ARPAV può stabilire, per motivi legati per esempio a particolarità ambientali o utilizzo (per es. potabile) dell'acqua, limiti di concentrazione inferiori a 5 µg/L (si fa presente che 1 µg/L è il valore limite per il mercurio per l'utilizzo potabile, in base al D.Lgs 31/2001). La competenza all'ARPAV è attribuita dallo stesso art. 11 delle Norme Tecniche del PTA: "... sostanze pericolose individuate come significative dal competente dipartimento provinciale ARPAV".

OGGETTO: Art. 26 PTA - chiarimenti su DGR 578/2011 (controlli e delega)

Richiedente: **Centro Veneto Servizi**
Mezzo richiesta: email
Data: email del 2/2/2012

Richiesta:

Si chiedono alcuni chiarimenti in relazione alla DGR 578/11, in particolare per il punto 7-autocontrolli:

- Per gli impianti di depurazione >10000 AE, andranno eseguite le analisi previste per i depuratori >20000 AE, con l'aggiunta dei parametri E.Coli, Azoto totale, Fosforo totale settimanali e solidi sospesi in vasca di ossidazione bisettimanali, l'inserimento di nuovi parametri non previsti nei modelli della CR 35/86, vanno aggiunti come colonne allo stesso modello con conseguente modifica (eventualmente se deve essere autorizzata e da chi) o devono essere riportati in fogli aggiuntivi? L'autocontrollo in base alla 152/06 viene superato da quello previsto dai registri, la DGR cita 52 campioni anno (settimanali) ma nei quaderni i controlli (che vengono eseguiti in laboratorio) sono bisettimanali, si intende autocontrollo solo l'analisi settimanale?
- Per gli impianti di depurazione con potenzialità 2000 – 10000 AE, andranno eseguite le analisi previste per i depuratori con potenzialità 10000 – 20000, attualmente gli impianti con potenzialità <10000 non sono dotati di autocampionatore per cui ogni autocontrollo riportato nei quaderni, viene eseguito su campioni istantanei, tranne quelli previsti dalla 152/06 (4 campioni all'anno su prelievo 24 ore), si continuerà con queste modalità di campionamento?

- La DGR 578/11 fissa un anno come tempo di adeguamento per gli impianti con potenzialità 2000-5000 AE e 10000-20000 AE, però alcune modifiche vanno fatte anche per gli impianti >20000 AE (aggiunta del parametro solidi sospesi in vasca di ossidazione bisettimanale, Azoto totale e Fosforo totale settimanali). Per impianti CVS <1000 AE ubicati in provincia di Padova è in uso un registro con parametri imposti in autorizzazione allo scarico, si dovrà riprendere l'uso del mod.B.2.4 previsto dalla CR 35/86, lo stesso vale per gli impianti CVS ubicati nella provincia di Vicenza. Per questi >20000 e <2000 il tempo di adeguamento è sempre un anno dalla pubblicazione della DGR 578/11?
- Per quanto riguarda le analisi: attualmente il parametro "TKN (azoto kjeldahl)" è sostituito dal parametro "TN (azoto totale)", che risulta più cautelativo e sui registri alla voce TKN viene riportato il valore del TN (al momento della trasmissione dei dati medi alla Regione e all'AATO, sotto le tabelle riassuntive viene evidenziato quanto sopra). Al posto del parametro "solidi sospesi totali" sui fanghi biologici (ossidazioni), viene eseguito il "residuo 105°C". Posso continuare ad eseguire le analisi come sopra? Negli impianti >10000, le voci TKN e TN sono riunite nella voce TN. Se nell'impianto sono presenti più di una vasca di ossidazione, nel quaderno devono essere riportati i solidi totali (o residuo 105°C) per tutte?
- Per i depuratori con potenzialità >20000 AE, al controllo settimanale, è obbligatorio eseguire ancora l'analisi del cloro residuo essendo lo stesso vietato? Alcuni parametri in ingresso (Nitrati, Nitriti, Fosfati), devono essere obbligatoriamente eseguiti anche se sono praticamente sempre assenti?

Mezzo risposta: email
 Data risposta: email del 6/3/2012 e 4/4/2012

Prima Risposta Regione Veneto (6/3/12):

Si risponde per ora parzialmente ai quesiti posti. Per la questione rimanente, si attendono delucidazioni dall'ARPAV.

- 1) l'aggiunta dei parametri nuovi, per ora, può essere fatta nei vecchi modelli, inserendo colonne aggiuntive (senza chiedere per questo un'autorizzazione in quanto trattasi di disposizione già approvata da una DGR, appunto la 578/11) oppure inserendo fogli aggiuntivi. Per quanto riguarda la frequenza, in effetti pare che ci sia una contraddizione nella circolare 35/86, essendoci sia una tabella che tratta di analisi bisettimanali, sia una tabella che tratta, anche per i medesimi parametri, di analisi settimanali. In delibera è stato scritto "settimanali" perché era la frequenza maggiore fra le due. Ma in effetti l'incongruenza permaneva già dal 1986.
- 2) In realtà, per gli impianti di depurazione con potenzialità 2000 – 10000 AE, andranno eseguite le analisi previste originariamente per i depuratori con potenzialità 5000 – 20000. Non essendoci autocampionatore, gli autocontrolli vengono eseguiti come campione medio di 24 ore (come da art. 26 comma 1 PTA) senza l'utilizzo di autocampionatore. La frequenza è di 4 campioni/anno (se lo scarico è conforme) fino a 9999 AE, e di 12/anno oltre i 10000 AE, come da all. 5 al 152/06.
- 3) Per gli impianti > 20000 AE il tempo di adeguamento è, per analogia, sempre un anno dalla pubblicazione della DGR 578. L'assenza di tale indicazione per tali impianti è un refuso. Anche gli impianti tra S e 2000 avrebbero dovuto tenere conto della circolare 35/86 e quindi anche di quanto disposto dalla DGR 578 che ne modifica le soglie. Il tempo di adeguamento è ragionevolmente lo stesso.
- 4) E' possibile continuare a sostituire il parametro TKN con il parametro TN (azoto totale), in quanto il TKN non è un parametro incluso nelle colonne della tab. 1 allegato A del PTA. Per la questione del residuo 105°C vedasi sotto la risposta data il 4/4/2012.
- 5) Il cloro residuo va controllato finché nell'impianto si usano sistemi di disinfezione a base di cloro. I fosfati come P-PO₄ si possono non analizzare in quanto parametro non incluso nelle colonne della tabella 1 all. A del PTA e in quanto è già presente il P totale nelle colonne della tabella 1 all. A del PTA. I nitriti (o azoto nitroso) sarebbe preferibile analizzarli, ad avviso degli scriventi uffici, in quanto a volte è capitato che fossero presenti in uscita in concentrazioni superiori al limite. Anche i nitrati è meglio analizzarli, per poter meglio monitorare i processi di rimozione dell'azoto.

Seconda Risposta Regione Veneto (4/4/2012):

L'ARPAV provinciale di Venezia conferma che sui fanghi biologici viene analizzato il residuo 105°C (non i solidi sospesi totali). Quindi è possibile, per questa matrice, proseguire in questo modo.

OGGETTO: Art. 26 PTA - DGR n. 578/2011 - Autocontrolli
Richiedente: SISP S.r.l. Servizi Idrici Sinistra Piave
Mezzo richiesta: email
Data: email del 17/4/2012

Richiesta:

Al fine di programmare correttamente gli autocontrolli da eseguire per gli impianti di depurazione gestiti dalla Scrivente, si richiedono ulteriori chiarimenti in merito a quanto previsto dalla delibera in oggetto. In particolare:

- a quale intervallo di soglia appartengono gli impianti di depurazione aventi potenzialità pari a 2.000 A.E.? Soglia S – 2.000 A.E. oppure 2.000 – 10.000 A.E.?

- per gli impianti con potenzialità ≥ 10.000 A.E. la delibera in oggetto impone una frequenza di autocontrollo settimanale (52 campioni/anno). Non risulta chiaro che cosa si intenda per “autocontrollo settimanale”, in quanto se per tali impianti bisognerà applicare gli autocontrolli previsti nel modulario B.2.2. della circolare regionale 35/86 (precedentemente richiesti per impianti con potenzialità ≥ 20.000 A.E.), come previsto dalla delibera in oggetto, ci sono alcuni parametri che dovranno essere controllati con frequenza bisettimanale e altri addirittura giornalmente. Inoltre, nitriti e nitrati vanno analizzati (con frequenza settimanale) solo in uscita o anche in ingresso impianto?

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 17/4/2012 e 11/5/2012

Prima Risposta Regione Veneto (17/4/12):

Gli impianti con potenzialità pari a 2000 AE appartengono all'intervallo di soglia 2000-10000 AE (o meglio 2000-9999 AE). Vedasi comma 5 art. 26 del Piano di tutela acque e allegato 5 alla parte III del 152/06, capitolo 1.1, ultime due tabelle.

Seconda Risposta Regione Veneto (11/5/12):

Per gli impianti di potenzialità ≥ 10000 AE (prima ciò valeva per gli impianti ≥ 20000 AE) la frequenza di autocontrollo “base” è settimanale. Come indicato nella circolare 35/86 e nella DGR 578/2011, alcuni dei parametri vanno analizzati con frequenza bisettimanale (2 volte/settimana) e altri giornalmente, soprattutto se tali frequenze venivano già applicate prima dell'entrata in vigore della DGR 578/2011. D'altra parte la “coincidenza” tra i parametri “bisettimanali” ed alcuni parametri “settimanali” permaneva fin dall'emanazione della Circolare 35/86.

Pertanto il nuovo provvedimento della Giunta, ad esclusione di quanto sopra evidenziato relativamente alla diversa soglia di applicazione, non apporta modifiche a quanto già in essere sulla frequenza dei campionamenti.

Nitriti e nitrati vanno analizzati anche in ingresso all'impianto.

OGGETTO: Art. 34 PTA - acque reflue assimilabili alle domestiche
Art. 38 PTA - Scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura
Art. 39 PTA - Acque meteoriche di dilavamento
Richiedente: SISP S.r.l. Servizi Idrici Sinistra Piave
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 9463 del 18/7/2011

Richiesta:

1. Scarichi da assoggettare alla disciplina delle acque reflue domestiche

Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema

2. Acque reflue prodotte da imprese dedite ad allevamento di animali

Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.

3. Richiesta di delucidazioni in merito a quanto previsto all'Art. 34 comma 1. punto c) delle NTA del PTA/2009

Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.

4. Scarichi derivanti da attività di cantina "con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità"

Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.

5. Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura

Secondo quanto previsto all'art. 38 delle NTA del PTA/2009 e a quanto esplicitato in merito nella DGR n. 80 del 27.01.2011, non sono previste deroghe per gli scarichi industriali che confluiscono nella rete fognaria mista con presenza di sfiori posti lungo la stessa o in testa all'impianto ricevente. A tal proposito si richiede:

- a. se suddetta impossibilità di deroga sussista anche nel caso in cui l'impianto ricevente sia provvisto di un bypass ubicato non in ingresso impianto ma a valle dei relativi pretrattamenti (grigliatura, dissabbiatura e disoleatura) e le cui acque vengano convogliate nel corpo idrico recettore dopo essere state sottoposte a trattamento di disinfezione;
- b. entro quando le attività già allacciate con deroga alla pubblica fognatura mista dotata di sfioratori debbano adeguarsi secondo quanto previsto all'art. 38 delle NTA del PTA/2009: 01.12.2012 oppure (come si ritiene corretto interpretare la dizione: "entro il 2012) il 31.12.2012?

6. Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. 385471 del 12/8/2011

Risposta Regione Veneto:

1. *Omissis. Vedasi risposta sul relativo tema.*
2. *Omissis. Vedasi risposta sul relativo tema.*
3. *Omissis. Vedasi risposta sul relativo tema.*
4. *Omissis. Vedasi risposta sul relativo tema.*
5. a) Si ritiene che l'impossibilità di deroga sussista anche nel caso in cui l'impianto ricevente sia provvisto di un by-pass ubicato a valle dei pretrattamenti e le cui acque vengano convogliate nel corpo recettore dopo disinfezione: i pretrattamenti e la disinfezione infatti non sono sufficienti ad abbattere la maggior parte degli inquinanti presenti nelle acque reflue. b) L'adeguamento deve avvenire entro il 31/12/2012. *Vedasi anche versione modificata e integrata delle Norme Tecniche approvata con DGR 842/2012 e con DGR 1534/2015.*
6. *Omissis. Vedasi risposta sul relativo tema.*

OGGETTO: Art. 33 PTA - Sfiotori di piena delle reti fognarie miste
Richiedente: Provincia di Treviso
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 38105 del 3/4/2012 (Destinatario: Direzione Tutela Ambiente)

Richiesta:

Gli impianti di depurazione della provincia di Treviso sono spesso dotati di deviatori di “troppo pieno” realizzati successivamente alla progettazione, in situazioni di emergenza, nei casi in cui la portata effettiva della rete servita risultava fortemente influenzata da acque parassite.

In attesa del programma di adeguamento dell’AATO, la Provincia di Treviso ha individuato alcuni criteri per indirizzare le modifiche più urgenti e prescrivere le condizioni gestionali più opportune per by-pass e sfiori. Le questioni rilevate sono le seguenti (per le quali si chiede se la Regione concorda):

- 1) non può essere considerata mista una fognatura che in tempo secco raccoglie acque bianche da infiltrazioni naturali o scarichi impropri. Qualsiasi by-pass di rete nera è considerato “di emergenza”, va quindi autorizzato e la sua attivazione deve essere comunicata alla Provincia quale “anomalia funzionale”.
- 2) I by-pass presenti all’impianto di sollevamento possono essere considerati alla stregua di “ultimo sfioro in prossimità dell’impianto di depurazione”; tale sfioro può essere attivato solo quando la portata è superiore a 3 volte la portata media in tempo secco; Lo scarico dello sfioro non viene autorizzato, tranne che dal punto di vista idraulico.
- 3) Il by-pass presente a valle della sezione primaria rilascia acqua “trattata”. In generale deve quindi scaricare a monte del pozzetto di controllo fiscale. Tuttavia il PTA prevede al comma 3 che gli sfioratori che rispettano le condizioni di cui al comma 2 non sono comunque soggetti ad autorizzazione, tranne che dal punto di vista idraulico. Si ritiene quindi che, se la sezione primaria è dimensionata per il trattamento della $3Q_{m_{secco}}$, e tale by-pass viene attivato solo quando la portata è superiore a $2xQ_{m_{secco}}$, possa scaricare analogamente o congiuntamente allo sfioro di cui al punto precedente.
- 4) Nelle situazioni di provvisorietà, laddove sono stati installati, con nulla-osta o autorizzazione, sfioratori per le portate di pioggia su rete nera, è necessario procedere celermente a un adeguamento.

Mezzo risposta: lettera (a firma dott. Benassi Direzione Tutela Ambiente)
Data risposta: lettera prot. 173554 del 12/4/12

Risposta Regione Veneto:

- 1) La definizione di “fognatura mista” è data dall’art. 6, c. 1 lett. p delle NTA del PTA. Tale tipo di fognatura è progettata per collettare portate ben superiori ad una fognatura nera, che teoricamente, colletta solo reflui provenienti da attività antropiche domestiche e produttive. Eventuali contributi su rete separata provenienti ad esempio da infiltrazione di acque parassite o di acque meteoriche non autorizzate sono da considerarsi anomalie da correggere e non modificano la tipologia di rete fognaria. Si condivide che la rete nera separata possa essere dotata di by-pass di emergenza la cui attivazione deve ritenersi di natura straordinaria e causata esclusivamente da gravi anomalie funzionali che vanno tempestivamente risolte e immediatamente comunicate agli enti proposti alla vigilanza.
- 2) Lo sfioro presso il quale può ritenersi adeguato un rapporto minimo pari a 1/3 tra la portata media in tempo secco e la portata conseguente a precipitazione atmosferiche è esclusivamente l’ultimo immediatamente a monte dei trattamenti primari, mentre per tutti gli altri sfioratori, lungo la rete, tale rapporto deve essere pari ad almeno 1/5. Si evidenzia che nel caso in esame, lo sfioro presso il sollevamento situato esternamente alla recinzione impianto, non essendo l’ultimo sfioro prima dei trattamenti primari, potrà sfiorare non se $> 3 Q_m$, ma solo se $> 5 Q_m$.
- 3) Il by-pass a valle dei trattamenti primari e a monte del trattamento biologico deve garantire un rapporto minimo pari a 1/2: si ritiene che tale sfioro, che lo sfioro in testa all’impianto (di cui al punto 2), e gli sfiori lungo la rete fognaria, non siano soggetti ad autorizzazione se non dal punto di viste esclusivamente idraulico; pertanto il recapito nel corpo idrico degli eventuali sfiori presenti presso l’impianto di depurazione va possibilmente tenuto separato dallo scarico dell’impianto di

depurazione o, comunque, scaricato convogliano congiuntamente le rispettive portate esclusivamente a valle del pozzetto di controllo fiscale.

- 4) Si rinvia a quanto riportato al punto 1 e si condivide la necessità di procedere più velocemente possibile alla soluzione dell'anomalia funzionale.

OGGETTO: Artt. 21, 22 e 34 PTA - Durata autorizzazione allo scarico
Richiedente: Comune di Venezia
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 114134 del 13/3/2012

Richiesta:

- 1) All'art. 21 si chiede conferma del fatto che la validità dell'autorizzazione degli scarichi domestici provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura, per un numero di A.E. inferiore a 50, sia di 4 anni rinnovabile tacitamente.
- 2) All'art. 22 si chiede se anche per gli scarichi domestici con un numero di A.E. fra 51 e 2000 sia applicabile il termine di 4 anni con rinnovo espresso (ex D.Lgs 152/06) o se sia applicabile il rinnovo tacito.
- 3) All'art. 34 (acque reflue assimilabili alle domestiche) al c. 8 si esclude il rinnovo tacito per i casi dell'art. 34.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. 136714 del 22/3/12

Risposta Regione Veneto:

- 1) Per i casi di cui all'art. 21 comma 6 del PTA, si conferma la possibilità di rinnovo tacito dell'autorizzazione.
- 2) Per gli scarichi domestici con un numero di A.E. compresi tra 51 e 2000 (art. 22 PTA) è applicabile il termine di 4 anni di validità dell'autorizzazione, con rinnovo espresso della stessa, ex D.Lgs 152/2006.
- 3) Nel caso dell'art. 34 comma 8, si conferma che l'autorizzazione di scarichi assimilabili ai domestici ha validità di 4 anni e non è rinnovabile tacitamente. Ciò in quanto si ritiene necessario mantenere un controllo su tipologie di scarichi che sebbene siano simili ai domestici, sono più soggetti a variazioni che possono andare anche nella direzione dell'aumento del carico e/o del peggioramento della qualità delle acque reflue.

OGGETTO: Art. 26 PTA - DGR n. 578/2011 - Autocontrolli
Richiedente: SISIP S.r.l. Servizi Idrici Sinistra Piave
Mezzo richiesta: email
Data: email del 2/2/2012

Richiesta:

Non risulta chiaro se le modifiche apportate da suddetta delibera, in particolare per quanto riguarda i "requisiti per il campionamento e le analisi" e gli "autocontrolli" degli scarichi degli impianti di acque reflue urbane (vedasi punti 4) e 7) della suddetta Delibera), sono da intendersi valide solo nel caso di delega ai gestori del controllo dei suddetti scarichi o, invece, come un'integrazione rispetto a quanto già previsto dalla Circolare n. 35/1986 e quindi da applicarsi anche nel caso in cui non sia prevista la delega. In quest'ultimo caso, considerato che, secondo quanto citato al punto 7) della DGR n.578 del 10.05.2011 "...Per gli impianti di potenzialità compresa tra 2000 e 5000 AE e per quelli di potenzialità compresa tra 10.000 e 20.000 AE il tempo di adeguamento alle suddette disposizioni è di un anno dalla data di pubblicazione delle presenti linee guida...", entro maggio 2012 sarebbe necessario provvedere, come minimo, alla modifica dei registri degli impianti e delle modalità di autocontrollo dei relativi scarichi finora adottate.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 6/2/12

Risposta Regione Veneto:

I "requisiti per il campionamento e le analisi" e gli "autocontrolli" degli scarichi degli impianti di acque reflue urbane (punti 4 e 7 della Delibera 578/2011), sono da applicarsi anche nel caso in cui non sia prevista la delega. Si conferma quindi la scadenza del maggio 2012 sotto riportata.

OGGETTO: Art. 21 c. 6 PTA – Rinnovo tacito autorizzazione allo scarico
Richiedente: **Comune di Treviso**
Mezzo richiesta: email
Data: email del 10/11/2011

Richiesta:

In merito all'art. 21, c. 6, delle NTA del Piano Tutela Acque si chiede un chiarimento in relazione all'applicabilità della norma in riferimento ad una autorizzazione rilasciata in data 10-07-2007 (prima dell'approvazione del PTA - DCR 507/2009) e scaduta in data 10-07-2011.

Per la Regione che ha introdotto questa norma relativa al rinnovo tacito (valevole per determinati impianti con A.E. <50, relativi a reflui domestici o assimilabili) significa che non serve fare il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico ancorché rilasciate prima dell'entrata in vigore di questa norma?

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 14/11/11

Risposta Regione Veneto:

In riferimento all'art. 21, comma 6, è da considerarsi tacitamente rinnovata l'autorizzazione rilasciata prima dell'entrata in vigore del PTA e scaduta dopo l'entrata in vigore del PTA, per la quale sia stata presentata richiesta di rinnovo. Dopo questa richiesta di rinnovo (la prima presentata dal richiedente dopo l'approvazione del PTA), l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata a meno che non intervengano variazioni specificate al c. 6 dell'art. 21.

OGGETTO: Art. 22 comma 17 PTA - Nulla osta idraulico
Richiedente: **Comune di Treviso**
Mezzo richiesta: email
Data: email del 18/11/2011

Richiesta:

In relazione agli scarichi (sia di acque reflue che meteoriche), in alcuni casi sussiste un dubbio, ossia quando gli interessati dichiarano di scaricare in un canale in proprietà privata che poi va a confluire in un corso d'acqua demaniale (per es. il fiume Sile).

Più di una volta ci si è trovati con dichiarazioni da parte dei professionisti i quali dicono che verbalmente il Genio Civile di Treviso, nei casi in cui lo scarico (il tubo) recapita in un fosso privato che poi confluisce in un fosso demaniale più lontano, non ritiene necessario il rilascio del nulla-osta idraulico di loro competenza.

Per esempio si è presentato un caso riguardante una richiesta di scarico acque reflue dove l'interessato dichiara espressamente che il tubo di scarico recapita in un fosso privato poi confluyente nel fosso denominato "Dossan" demaniale. Ha allegato alla pratica la dichiarazione del Consorzio, che si allega (See attached file: Dichiaraz_Brentella.pdf).

Al fine di applicare correttamente la norma regionale (art.22 c. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Tutela Acque regionale approvato con D.C.R. n. 507 del 5/11/2009 e relative Linee guida approvate con D.G.R. n. 80 del 27/01/2011) e prima di inviare una richiesta di documenti integrativi, si vorrebbe essere

sicuri se sia corretto richiedere, in questo caso, anche il nulla-osta idraulico del Genio Civile, in ragione del fatto che lo scarico, pur essendo il tubo sversante ubicato in fossato privato, poi di fatto il tutto va a confluire in ultima analisi, in alveo demaniale.

Si attende cortese riscontro alla presente, anche al fine di chiarire definitivamente la corretta interpretazione normativa da applicare in riferimento a tutti i casi analoghi a quello citato.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 18/11/11

Risposta Regione Veneto:

Nei casi segnalati, come specificato nelle Linee Guida applicative del PTA (DGR n. 80/2011, parte relativa all'art. 22 PTA, comma 17) è necessario il nulla osta idraulico del Genio Civile o il parere favorevole da parte dell'Autorità competente per gli aspetti idraulici, anche se lo scarico non recapita direttamente nel corso d'acqua "pubblico", ma in un corso d'acqua privato che poi confluisce nel corso d'acqua "pubblico". Ciò in quanto il tutto va a confluire in un corso d'acqua "pubblico".

Il gestore/proprietario del corso d'acqua privato che costituisce il corpo recettore diretto, darà un mero consenso allo scarico, non essendo un ente con competenze in campo idraulico.

OGGETTO: Art. 22 comma 17 PTA - Nulla osta idraulico
Richiedente: Comune di Treviso
Mezzo richiesta: email
Data: email del 29/11/2011

Richiesta:

In via informale, si trasmettono due dichiarazioni presentate da un professionista a fronte della richiesta del Comune di acquisire il nulla-osta idraulico e i consensi dei confinanti in relazione ad uno scarico recapitante nel Sile, previo allaccio ad un fosso intubato transitante in proprietà privata.

Le norme del PTA e relative linee guida emanate dalla Regione pongono due generi di difficoltà: 1) acquisire i consensi dai privati; 2) acquisire il nulla-osta idraulico dall'autorità idraulica competente (Genio Civile o Consorzio). Le norme regionali vengono contestate nella loro applicabilità pratica, non solo dai professionisti, per la difficoltà ad acquisire i consensi da parte dei privati (per es. nel caso in cui si dovrebbe acquisire il consenso da una miriade di proprietari, alcuni dei quali poi avanzerebbero anche pretese economiche non dovute), ma anche (come si legge nelle dichiarazioni), dallo stesso personale della Regione operante presso il Genio Civile di Treviso.

Si chiede di fare chiarezza individuando una soluzione che trovi applicabilità sul piano della realtà pratica, rispetto alle due problematiche sopra richiamate, anche perché è auspicabile che gli uffici regionali centrali e quelli del Genio Civile forniscano una risposta univoca alla questione. Per gli uffici comunali è necessario avere quanto prima una risposta, al fine di poter rilasciare i provvedimenti nei tempi di legge, evitando di generare difficoltà nei confronti degli utenti.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 15/12/11

Risposta Regione Veneto:

In relazione alla richiesta via e-mail di martedì 29/11/2011, per quanto riguarda l'acquisizione del consenso allo scarico da parte dei privati, la finalità delle disposizioni delle Linee Guida applicative del Piano di tutela delle acque (PTA) (DGR n. 80 del 27-1-11) relative agli artt. 22 comma 17 e art. 23 comma 9 ("nel caso in cui il ricettore dello scarico sia gestito o di proprietà di un altro soggetto, pubblico o privato, è necessario acquisire da questi il consenso allo scarico (in quanto si va ad interagire con proprietà pubbliche o private))" è quella di garantire che siano acquisite le necessarie autorizzazioni da parte dei proprietari. Tuttavia, nei casi come quello in esame, in cui esiste già una servitù attiva, occorre verificare il tipo di servitù in atto, se ad esempio già di fatto esiste la possibilità di scaricare e con quali eventuali prescrizioni. In questa situazione, si ritiene che non occorra acquisire un nuovo consenso allo scarico da parte dei singoli proprietari e si evita

quindi un inutile allungamento dei tempi di istruttoria delle pratiche, senza peraltro pregiudicare i diritti dei singoli proprietari di valle.

Nei casi in cui invece non esista una servitù, o diritti che producano il medesimo effetto, occorre acquisire il consenso del proprietario.

Per quanto riguarda il rilascio del nulla osta idraulico da parte del Genio Civile di Treviso, il Piano di Tutela delle acque (artt. 22 comma 17 e 23 comma 9) stabilisce l'obbligo dell'acquisizione del "nulla osta idraulico" rilasciato dall'Autorità competente e in particolare dal Genio Civile per il demanio idrico regionale. Laddove tuttavia gli strumenti urbanistici vigenti prevedano già la compatibilità idraulica per lo smaltimento delle acque reflue di lottizzazioni in essere o pianificate, in un determinato corpo idrico, deve naturalmente intendersi come acquisito il nulla osta idraulico. In altre parole se lo strumento urbanistico prevede già la compatibilità idraulica non sarà necessario acquisirla per ogni singolo scarico in corso di autorizzazione, viceversa quando lo strumento urbanistico non consideri in questo senso gli aspetti idraulici, questo dovrà essere opportunamente adeguato.

Si fa presente che il Genio Civile (o il consorzio di bonifica a seconda dei casi) dovrebbe avere il quadro il più possibile completo, dal punto di vista idraulico, delle portate che afferiscono ai propri corsi d'acqua al fine di ottimizzare la loro gestione, specialmente in caso di piena, nonché la possibilità di negare il nulla osta idraulico nel caso in cui le portate dovute ad ulteriori scarichi non dovessero essere compatibili con il carico idraulico sostenibile dai corsi d'acqua demaniali (o consorziali). Peraltro, le Linee Guida applicative del PTA dispongono che: "Se non è possibile sapere dove il fosso recapita, o se si ritiene che esso si disperda, e contemporaneamente il fosso è sufficientemente lontano da corsi d'acqua recettori, si ritiene che lo scarico recapiti sul suolo."

In ogni caso l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, non essendo competente in materia idraulica, una volta che l'Autorità idraulica si è espressa (con il rilascio di nulla osta idraulico oppure con argomentazioni diverse) può procedere con l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Un eventuale problema di incompatibilità tra i tempi del rilascio delle autorizzazioni allo scarico (90 giorni) e quelli del rilascio del nulla osta idraulico può essere risolto se il nulla osta idraulico viene chiesto, da parte del richiedente, direttamente all'Autorità idraulica, prima di presentare domanda di autorizzazione allo scarico. Una volta acquisito il nulla osta idraulico (oppure le argomentazioni diverse adottate dall'Autorità idraulica), il richiedente presenta domanda di autorizzazione allo scarico allegando il nulla osta idraulico stesso (oppure le argomentazioni diverse adottate dall'Autorità idraulica). In questo modo l'Ente competente all'autorizzazione allo scarico riceve una domanda di autorizzazione già corredata di nulla osta idraulico (oppure di argomentazioni diverse adottate dall'Autorità idraulica) ed è quindi in grado di rispettare i tempi previsti per l'autorizzazione allo scarico.

OGGETTO: **Art. 24 PTA - Impianti di depurazione dei reflui urbani. Progetti di adeguamento per il rispetto dei limiti più restrittivi previsti dal PTA/2009**

Richiedente: **Provincia di Treviso**

Mezzo richiesta: lettera

Data: lettera prot. n. 31402 del 16/3/2012 (Destinatario: Direzione Tutela Ambiente)

Richiesta:

La DGR 80/2011 prescrive che per gli impianti soggetti a limiti più restrittivi rispetto a prima del PTA, o per quelli ora soggetti a limiti mentre prima non lo erano, i gestori debbano predisporre un piano di adeguamento ai nuovi limiti. La Provincia di Treviso ha dato ampia pubblicità a tale possibilità, puntualizzando le condizioni della DGR 80. Tuttavia, ha notato che le istanze pervenute contengono solo di rado gli elementi richiesti, presentandosi solo come mere dichiarazioni di intenti, prive di elementi progettuali, di tempistica di realizzazione, suddivisa in fasi, che consideri i tempi di valutazione e approvazione, di capitoli di spesa già individuati, di riferimento agli obiettivi di qualità ambientale. Tali istanze andrebbero, a rigore, respinte. Per non incorrere in controversie e contenziosi e al fine di garantire uniformità nell'applicazione della norma, si chiede di esplicitare più nel dettaglio, in una nota di chiarimento, quali debbano essere i contenuti minimi delle istanze che possano giustificare l'accettazione delle stesse da parte della Provincia.

Mezzo risposta: lettera (a tutte le Province a firma dott. Benassi, direttore della Direzione

Tutela Ambiente)

Data risposta: lettera prot. n. 256704 del 4/6/2012

Risposta Regione Veneto:

I piani di adeguamento ai nuovi limiti devono contenere:

- la tempistica della realizzazione, suddivisa in fasi, che consideri anche i tempi procedurali di valutazione e approvazione;
- i necessari elementi progettuali, contenuti in apposita relazione tecnica;
- la copertura finanziaria, con l'individuazione dei capitoli di spesa;
- l'indicazione degli obiettivi ambientali da raggiungere.

OGGETTO: Art. 24, 25 e 34 PTA - Depuratori, scarichi e limiti allo scarico
Richiedente: Provincia di Treviso
Mezzo richiesta: email
Data: email del 17/11/2011

Richiesta:

Si chiede un confronto sulla normativa riguardante gli scarichi pubblici. I dubbi riguardano l'applicazione delle prescrizioni sulla qualità dello scarico in alcuni casi particolari. In allegato vi è una tabella generale in cui si riassumono i limiti da applicare per soglia e per zona, secondo quanto si è inteso dai punti richiamati in calce alla tabella.

I dubbi essenzialmente riguardano:

- l'applicazione del limite per il fosforo agli scarichi su suolo, poiché, ad avviso della Provincia, andrebbero esclusi, ma non si trova nulla di esplicitamente scritto;
- l'applicazione delle percentuali di abbattimento di BOD, COD, SST per i sistemi <50AE ("isolati"). Secondo l'art. 34 comma 2 risultano esclusi (nota a parte, c'è un errore, riferisce potenzialità $\leq 50AE$). Non risultano esclusi, invece, dai limiti per N e P;
- tale dubbio vale anche per gli impianti in bacino scolante;
- per quanto riguarda gli impianti in Bacino scolante ma anche in agglomerati > 10000 AE, si ritiene che vadano applicati i limiti per azoto e fosforo così come imposti (o non imposti, per gli impianti sotto soglia 100 AE) dalle norme per il Bacino scolante (sia "aree sensibili" che "agglomerati" derivano da norme comunitarie).

Un altro argomento pressante è quello del recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto. Gli uffici Ambiente della Provincia hanno visto la richiesta di parere della Regione al Ministero; pare comunque di evincere la posizione della Regione dall'Allegato A alla DGR n. 1416 del 6/9/2011, l'AIA dell'impianto di depurazione di Treviso, del quale si richiamano alcune parti:

Punto 2: effettua attività di smaltimento rifiuti - operazione D8

Punto 6.2 : i rifiuti prodotti dall'impianto devono essere recuperati o smaltiti

Punto 6.6:

- i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue e il grigliato sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti
- nel caso di smaltimento su suolo agricolo si applica il D. Lgs. 99/92
- i fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato

Se ne deduce l'impostazione di una netta separazione tra quello che è il rifiuto in ingresso (che va ad operazione D8 e quindi viene eliminato dal processo) e i rifiuti uscenti, prodotti dall'impianto (conseguenza secondaria dell'attività di smaltimento, vedi art. 183 c. z) che possono essere destinati anche a riutilizzo (R) se hanno le caratteristiche necessarie.

Ci sarebbe bisogno di una conferma della validità di quanto interpretato. In particolare per i limiti, la Provincia deve procedere celermente ad uniformare i decreti.

Mezzo risposta: email

Data risposta: n. 2 email, una del 17/11/11 e una del 23/11/11

Risposta Regione Veneto (prima parte):

Per l'errore sull' "inferiore/inferiore o uguale" a 50 AE, è stata inserita una modifica nella DGR-CR di modifica del PTA. Quindi all'art. 34 c. 2 sarà scritto "inferiore a 50 AE" uniformemente a quanto è riportato all'art. 21. (vedasi la versione modificata e integrata del PTA, approvata con DGR n. 842 del 15/5/12).

Per gli impianti in bacino scolante a rigore si applicano, anche per N e P in aree sensibili, i limiti del DM 30/7/99 (vedi art. 25 comma 5 del PTA). Se però l'impianto è in deroga per questi parametri (gli scriventi uffici regionali hanno affrontato un caso proprio oggi, per un'altra Provincia in bacino scolante), i limiti del DM 30/7/99 non vengono rispettati in quanto non si applicano. Quindi, anche in base all'art. 2 comma 6, ultima frase, del PTA, occorre garantire almeno che siano soddisfatti i requisiti dal PTA validi per il resto del territorio regionale, ossia il rispetto del 75% di abbattimento dell'azoto totale a livello regionale, requisito che per il momento è soddisfatto. Per il bacino scolante vale inoltre quanto stabilito dalle Linee Guida applicative del Piano (DGR 80/2011), pag. 22, nel relativo capitoletto.

Per quanto riguarda l'AIA dell'impianto di Treviso, è necessario rivolgersi al Servizio Sistema Idrico Integrato.

Risposta Regione Veneto (seconda parte):

Riguardo agli scarichi sul suolo, nonostante la probabile autodepurazione che il suolo può esercitare prima che il refluo possa contaminare la laguna o il mare o la falda, occorre applicare i limiti per il fosforo per le aree sensibili (per l'azoto per ora è raggiunto il 75%) anche per scarichi sul suolo, per impianti che servono agglomerati > 10.000 AE. Se gli impianti in questione si trovano in bacino scolante, si veda quanto scritto qui di seguito.

Effettivamente in caso di deroga ai limiti del bacino scolante (DM 30/7/99), è necessario applicare al bacino scolante i limiti previsti per le altre aree sensibili (P = 1 o 2 mg/L come media annuale), con riferimento alla taglia dell'agglomerato (ossia, se esso è superiore a 10.000 AE).

Tuttavia nel caso di impianti in bacino scolante sotto soglia (100 AE) essi sono compresi tra gli impianti di potenzialità inferiore a 1000 A.E., che in base alle Linee Guida DGR n. 80 (che riprendono la D.G.R. n. 4361 del 30/12/2003), "dovranno rispettare i limiti di colonna A della tabella 1 dell'allegato A delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA". Questi impianti non dovrebbero essere in deroga, in quanto i limiti che devono rispettare non sono particolarmente restrittivi.

In sostanza, per gli impianti in bacino scolante:

- se sono in deroga (e questo dovrebbe succedere solo per impianti > 1000 AE che pertanto devono rispettare i limiti del DM 30/7/99) allora si devono rispettare i limiti per le altre aree sensibili, in quanto, in questo caso (deroga) non è operativo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 25.

- se non sono in deroga (e questo dovrebbe succedere solo per impianti < 1000 AE che pertanto devono rispettare i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato A delle NTA) allora devono rispettare i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato A delle NTA, e non si applicano i limiti per le altre aree sensibili.

Per i sistemi di trattamento individuale < 50 AE non si applicano le percentuali di abbattimento di BOD, COD, SST: si deduce dal comma 2 art. 21 e dal fatto che l'art. 22 riguarda sistemi di trattamento di acque reflue *urbane*.

I limiti di N e P per le aree sensibili si applicano solo per gli agglomerati > 10.000 AE e, all'interno di questi ultimi, indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto. Resta ferma, per l'azoto, la non necessità del rispetto del limite se viene rispettato il 75%, come avviene ora. Per il bacino scolante vale quanto detto sopra.

OGGETTO: Art. 22, 25, 26, 32, 33 PTA - Depuratori, scarichi
Richiedente: Provincia di Treviso
Mezzo richiesta: email
Data: email del 10/8/2011

Richiesta:

Si chiede l'opinione degli uffici regionali del Servizio Tutela Acque sull'applicazione del PTA e delle relative Linee guida, nel caso in cui si debba procedere a importanti adeguamenti impiantistici. Schematizzando:

a) il progetto di adeguamento di un depuratore non può non considerare, alla luce della situazione attuale, tutto il sistema rete-impianto nel contesto della programmazione AATO e dei tempi reali di attuazione, e quindi può riguardare l'inserimento di nuove tecnologie, il ridimensionamento (in aumento o in diminuzione), la dismissione dell'impianto, ecc.. Si ritiene che la tempistica di cinque anni prevista dal PTA-Linee guida applicative (art. 32 all.A DGR 80/2011) si applichi all'insieme di questi interventi.

b) La Provincia di Treviso si trova, con alcuni impianti realizzati con tecnologie rudimentali, a dover imporre numerosi adeguamenti cui il PTA impone tempistiche diverse di realizzazione. L'art. 32 sopra citato si riferisce nello specifico all'adeguamento ai limiti di Tab. 2 delle NTA del PTA. Ma gli interventi necessari talvolta riguardano anche altri obiettivi, ad esempio:

- art. 22 comma 8, inserimento del trattamento secondario;
- art. 25, limiti per l'azoto e il fosforo nelle aree sensibili;
- art. 26, apprestamenti per il controllo di conformità degli scarichi;
- art. 33, sfioratori di reti miste.

E' chiaro che non è ragionevole separare in momenti diversi la progettazione degli interventi necessari, a seconda delle scadenze imposte, poiché per raggiungere l'efficienza depurativa richiesta all'art. 32 si devono ristrutturare gli impianti secondo quanto previsto da tutto l'articolato del PTA. Pertanto, in questi casi, si ritiene che per tutti gli obiettivi previsti sia possibile contemplare la possibilità di presentare un progetto complessivo entro il 15/2/2012 con un massimo di cinque anni per la realizzazione delle opere.

Tuttavia, questo significa posticipare alcune scadenze, come ad esempio il rispetto di una data concentrazione di fosforo entro l'8/12/12.

Si chiede se questa lettura è ammissibile. In alternativa, potrebbe essere applicabile ad alcuni casi specifici su espressione di un parere specifico da parte della Regione?

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 19/9/11

Risposta Regione Veneto:

Si può ragionevolmente prevedere che le tempistiche definite nelle Linee Guida alla parte "Artt. 22, 24, 30 e 32" (un anno per presentare il progetto di adeguamento e 5 anni per il rispetto effettivo dei limiti) possano comportare - anche se non esplicitamente espresso nelle Linee Guida - lo slittamento in avanti di altri eventuali termini (più ravvicinati) previsti originariamente nel PTA, per casi analoghi e comportanti modifiche impiantistiche sostanziali. Tale slittamento può però avvenire solo in presenza di un cronoprogramma serio con la previsione di verifiche periodiche di avanzamento in modo che le attività vengano efficacemente portate avanti e non solo rinviate a cinque anni dopo. Ma probabilmente l'unico caso, legato all'art. 22 comma 8 (per cui in base all'art. 32 c. 1 c'è un anno di tempo per l'adeguamento) e riconducibile a questa casistica è quello che può accadere con l'esigenza di rispetto dell'art. 30 lett. b, ossia il rispetto dei limiti allo scarico sul suolo.

Occorre peraltro escludere da questa esigenza di "uniformazione" i requisiti di legge o gli obblighi comunitari.

Per quanto riguarda altri casi dell'art. 22 comma 8 (inserimento del trattamento secondario), che riguarda impianti < 2000 AE, il trattamento secondario può essere sostituito con altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori. A parte il caso degli scarichi sul suolo, gli eventuali limiti da rispettarsi da parte dell'impianto non sono più restrittivi rispetto al passato, poiché ad esempio per gli impianti da 1500 a 2000 AE, anzi, i limiti sono meno restrittivi. Quindi non è pertinente uniformare, in generale, questo caso alle disposizioni delle Linee Guida sopracitate.

Inoltre questo slittamento di termini non coinvolge, ad esempio, l'obbligo del rispetto della concentrazione di fosforo entro l'8/12/12 (art. 25), poiché trattasi di esplicito obbligo comunitario, per il cui rispetto già abbiamo previsto un dilazionamento dei termini (3 anni), relativamente agli scarichi che recapitano in aree sensibili *attraverso bacini scolanti*.

Per quanto riguarda l'art. 26, ad avviso degli uffici regionali non sembra problematico mantenere il termine di 6 mesi per l'adeguamento degli autocampionatori esistenti.

Per quanto riguarda infine l'adeguamento degli sfioratori (2014), si ritiene sufficiente quanto stabilito nelle Linee Guida applicative (DGR n. 80/2011).

OGGETTO: Art. 22 comma 4 PTA – Scarichi industriali in Imhoff
Richiedente: Associazione Provinciale Piccola Industria Artigianato (APPIA) Belluno
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 1564 del 12/11/2010

OGGETTO: Art. 22 comma 4 PTA - Scarichi industriali in Imhoff
Richiedente: Confindustria Belluno Dolomiti
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. arrivo Regionale 394387 del 23/8/2011

In merito all'art. 22 comma 4 delle Norme Tecniche del PTA, si chiede che la Regione conceda ulteriori deroghe a quanto previsto dall'art. 32 delle Norme Tecniche del PTA, in modo da consentire lo scarico di acque reflue rispettanti i limiti di accettabilità, anche in fognature servite da vasche Imhoff, al fine di non sfavorire la permanenza delle imprese in territori montani.

Mezzo risposta: DGR
Data risposta: DGR n. 842 del 15/5/2012

Risposta Regione Veneto:

Alla suddetta richiesta è stata data risposta mediante le modifiche al PTA apportate con DGR n. 842 del 15/5/2012.

OGGETTO: Art. 21 PTA – Trattamento individuale acque reflue domestiche
Richiedente: Comune di Ponte nelle Alpi (BL)
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 3539 del 22/4/2010

- 1) considerato che il pozzo assorbente come descritto all'allegato 5 alla DCM 4/2/77 non compare più tra i metodi ammessi dal Piano di tutela delle acque, si chiede se sia ancora consentito il loro mantenimento per quelle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del Piano e sempre che non siano intervenute variazioni significative, quindi, se le stesse possano ritenersi tacitamente rinnovate oppure se in ogni caso debbano adeguarsi ai metodi previsti all'art. 21.
- 2) (punto 3 art. 21), se sia nella competenza o meno del Comune il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche o assimilate, per un numero di AE maggiori di 50, dato che per lo scarico devono essere rispettati i limiti delle acque reflue urbane per le quali la competenza è riservata alla Provincia, ciò posto anche in relazione al punto 6) che prevede che l'autorizzazione allo scarico per insediamenti inferiori a 50 AE possa essere compresa nel permesso di costruire.
- 3) (punto 6 art. 21) rinnovo delle autorizzazioni:
 - a) se sia da considerarsi tacitamente rinnovata anche l'autorizzazione scaduta antecedentemente alla pubblicazione del Piano, per la quale, nel presupposto che non siano intervenute variazioni significative, non sia stata presentata richiesta di rinnovo.
 - b) se sia da considerare tacitamente rinnovata l'autorizzazione scaduta o in corso di scadenza per la quale sia stata presentata richiesta di rinnovo, ovvero se debba essere rilasciato il rinnovo.

Inoltre, nell'ipotesi di scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate per insediamenti inferiori a 50 AE, con immissione in corso d'acqua superficiale privato poi confluyente in altro corso d'acqua, si chiede se necessiti o meno dell'acquisizione del nulla osta idraulico da parte della competente autorità di vigilanza ovvero del gestore o del proprietario del corso d'acqua recettore del corso d'acqua o canale privato.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. 269193 del 6/6/2011

Risposta Regione Veneto:

In relazione alla Vostra prot. n. 3539 del 22/4/2010, si risponde quanto segue:

1. per quanto riguarda installazioni o edifici isolati non collettibili alla rete fognaria pubblica con un numero di A.E. < 50, i pozzi assorbenti esistenti possono essere mantenuti, per le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque. Ciò in quanto, secondo l'Allegato 5 capitolo "Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc", punto 6, della D.C.I. 4/2/77, il pozzo assorbente deve essere preceduto da un trattamento di chiarificazione del liquame. Per i nuovi scarichi provenienti da installazioni od edifici isolati con un numero di A.E. < 50, va rispettato quanto specificato all'art. 21 delle Norme Tecniche del PTA.
2. Per gli scarichi degli insediamenti civili (ossia le acque reflue domestiche e assimilate), non recapitanti in fognatura, l'autorizzazione è di competenza comunale (art. 6 comma 1, punto 4.b L.R. 33/85). Quindi, per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, anche per un numero di A.E. maggiore di 50, l'Ente competente all'autorizzazione allo scarico è il Comune; resta fermo che per un numero di A.E. inferiore a 50 l'autorizzazione allo scarico può essere compresa nel permesso di costruire (art. 21 comma 6 del PTA). La Provincia autorizza (art. 5 punto 2, lettera a della L.R. 33/85 e s.m.i) gli impianti di seconda categoria di cui all'art. 49, comma 1, lettera c), fra cui figurano gli impianti di depurazione gestiti da Comuni, Comunità montane, loro consorzi anche misti con imprese private (...), di potenzialità inferiore a 1000 AE che trattino gli effluenti dei sistemi fognari. La Provincia autorizza anche lo scarico di impianti di prima categoria, esclusi quelli pubblici in AIA.
3. a) in riferimento all'art. 21, comma 6, non può considerarsi tacitamente rinnovata un'autorizzazione scaduta prima dell'approvazione del Piano per la quale, nel presupposto che non siano intervenute variazioni significative, non sia stata presentata richiesta di rinnovo.
3. b) in riferimento all'art. 21, comma 6, invece, è da considerarsi tacitamente rinnovata l'autorizzazione in corso di scadenza per la quale sia stata presentata richiesta di rinnovo.

Nell'ipotesi di scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate per insediamenti inferiori a 50 A.E., con immissione in corso d'acqua superficiale privato poi confluyente in altro corso d'acqua, si applica quanto previsto dall'art. 22, comma 17 delle Norme Tecniche del PTA. Al riguardo, nelle Linee guida applicative del PTA (recentemente approvate con DGR n. 80 del 27/1/11), si precisa: "Si evidenzia che il nulla osta idraulico può essere rilasciato solo dalla competente Autorità idraulica: il Genio Civile regionale per i corsi d'acqua di competenza regionale, oppure il Consorzio di Bonifica per i corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore assegnati ai Consorzi per la manutenzione e gestione. Pertanto, nel caso in cui il ricettore dello scarico sia gestito o di proprietà di un altro soggetto, pubblico o privato, è necessario acquisire da questi il consenso allo scarico (in quanto si va ad interagire con proprietà pubbliche o private) oltre al nulla osta idraulico dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua ove recapita il ricettore dello scarico. Per nulla osta idraulico si intende anche il "parere favorevole" rilasciato dall'Autorità competente per gli aspetti idraulici."

OGGETTO: Art. 21 PTA - Impianti trattamento acque – schemi di impianti e competenze
Richiedente: Comune di Ponte nelle Alpi (BL)
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 2283 del 14/3/2011

Richiesta:

Premesso che il Comune è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico idrico autonomo dei reflui domestici e/o assimilati provenienti da edifici isolati non serviti da fognatura pubblica, alla luce dell'approvazione del Piano di tutela delle acque, e dell'analisi della Guida alla normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento, aggiornamento 2010, si chiedono chiarimenti in merito all'interpretazione delle succitate disposizioni.

Il problema che si riscontra spesso, trattandosi di zona montana, con abitazioni ubicate a breve distanza l'una dall'altra, poste in zone impervie non servite dalla pubblica fognatura, è quello relativo al rispetto della distanza prevista dalla Delibera Interministeriale 4/2/77 di 30 metri della subirrigazione da qualunque condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio di acqua potabile (comprese quindi anche le proprie derivazioni dall'acquedotto pubblico), e di 30 metri tra due condotte disperdenti.

Per ovviare il problema, di recente una ditta ha proposto di inserire nello schema previsto dalle normative vigenti (condensagrassi + Imhoff + subirrigazione) una vasca di depurazione dei reflui (si tratta di un filtro percolatore anaerobico) a valle della vasca Imhoff, che sembra garantire un ulteriore abbattimento del carico organico prima che il refluo venga destinato alla subirrigazione. Dai dati forniti dal costruttore di questi "mini impianti di depurazione" la capacità di abbattimento del BOD₅ risulta essere maggiore o uguale all'85% (alla lettera sono allegate le specifiche tecniche di uno di questi impianti, a titolo d'esempio).

Si chiede pertanto:

- a) se con tale dispositivo si possa andare in deroga alle distanze previste dalla Delibera 4/2/77;
- b) se la Regione ha evidenza della qualità di funzionamento di tali impianti e, in caso affermativo, se necessitano di particolari prescrizioni in sede autorizzativa, ovvero se esistono alternative impiantistiche atte a raggiungere il medesimo scopo;
- c) se tale tipo di impianto, qualora ammesso, rientra nelle competenze comunali e non provinciali come sembrerebbe invece da una prima lettura delle Linee guida regionali, aggiornamento 2010.

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. 178853 del 2/4/2011

Risposta Regione Veneto:

Con riferimento ai quesiti riportati nella vostra nota prot. 2283 del 14/3/2011, acquisita dalla Regione Veneto con proprio prot. n. 129009 del 15/3/2011, si evidenzia quanto segue.

L'art. 21 delle Norme del PTA stabilisce che "*Per quanto non in contrasto con le presenti norme tecniche, si fa riferimento anche alle disposizioni contenute nella deliberazione del Comitato dei Ministri del 4/2/77*".

Pertanto, si è dell'avviso che la disposizione della succitata deliberazione ministeriale che "*Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri*" sia applicabile e non derogabile a prescindere dal trattamento realizzato sui reflui domestici a monte della sub-irrigazione.

Per quanto attiene al secondo quesito si rimanda alle specifiche riportate nel succitato art. 21 mentre si ribadisce, con riferimento al terzo quesito, che la competenza autorizzativa per i sistemi di trattamento individuale di acque reflue domestiche è in capo all'amministrazione comunale.

OGGETTO: Art. 22 c. 3 PTA - Impianti di trattamento delle acque reflue urbane < 500 AE
Richiesta informazioni sui punti di campionamento

Richiedente: **Provincia di Belluno, per tramite BIM-GSP Belluno**

Mezzo richiesta: lettera

Data: lettera prot. 24948 del 26/5/2011 (Provincia di Belluno)

Richiesta:

Si fa riferimento alle NTA art. 22 c. 3, ossia all'obbligo di garantire una % di riduzione, rispetto al refluo in ingresso, pari al 50% per i SST e al 25% per BOD₅ e COD.

Nei provvedimenti autorizzativi relativi ai sistemi di trattamento in oggetto rilasciati dalla Provincia di Belluno dopo l'entrata in vigore del PTA, si prescrive:

- la predisposizione di pozzetti di campionamento sia in ingresso che in uscita dagli impianti di trattamento;

- la trasmissione di certificati di analisi che dimostrino il rispetto delle percentuali di abbattimento di cui sopra.

Si chiedono chiarimenti in merito alle specifiche di installazione di suddetti pozzetti di campionamento e all'esecuzione di prelievi per le analisi.

In particolare si evidenzia che l'inserimento di un pozzetto in testa all'impianto comporta criticità:

1. impossibilità di creare un dislivello tale da permettere la formazione di un battente adeguato per il campionamento: l'inserimento di uno stramazzone determinerebbe l'innalzamento del livello a monte e il conseguente invaso della condotta afferente, con conseguenti problemi idraulici e sanitari;
2. impossibilità di abbassare il livello a valle del pozzetto di campionamento in ingresso poiché questo livello è vincolato dall'idraulica stessa dell'impianto;
3. l'inserimento del pozzetto di prelievo iniziale con il fondo ad un livello inferiore a quello della condotta determinerebbe un ristagno e un deposito di materiale grossolano tale da falsare i valori dei parametri in ingresso, portando ad una sovrastima.
4. l'inserimento di un pozzetto con il fondo allo stesso livello della condotta in ingresso non permetterebbe la formazione di un battente per il prelievo ponderale o composito, permettendo il solo prelievo istantaneo.

Non si conoscono altresì le specifiche per la realizzazione di un pozzetto di prelievo allo scarico.

In merito al prelievo dei campioni per le verifiche analitiche non è chiaro se il prelievo debba essere istantaneo o composito e pertanto:

- nella prima ipotesi non è chiaro se i prelievi in ingresso e in uscita debbano differire o meno di un intervallo di tempo pari al tempo di permanenza del refluo in impianto;
- nella seconda ipotesi non è chiaro l'intervallo di tempo di riferimento per il campionamento.

Si ricorda che gli impianti Imhoff non sono dotati di allacciamento alla rete elettrica.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. 353809 del 25/7/2011

Risposta Regione Veneto:

In risposta alla Vostra richiesta prot. 24948 del 26/5/11, a sua volta riferita ad una richiesta del BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a. (prot. n. 8594 del 14/4/11) sull'argomento in oggetto, si formulano le seguenti considerazioni.

In relazione alla necessità di determinare la percentuale di riduzione rispetto al refluo in ingresso (50% per i solidi sospesi totali e 25% per BOD₅ e COD), in caso di difficoltà tecniche nell'inserimento di un pozzetto in testa all'impianto, si segnala la possibilità di effettuare, previo parere di ARPAV, il campionamento in ingresso direttamente nel comparto di sedimentazione della vasca Imhoff, ad una profondità di circa 20-30 cm dalla superficie, e in ogni caso opportunamente calcolata in base alla dimensione della vasca Imhoff.

Inoltre, si ritiene che per le vasche Imhoff il campionamento possa essere istantaneo, poiché la normativa di settore nulla dice riguardo all'obbligatorietà di un prelievo medio ponderato per impianti soggetti a percentuali di riduzione rispetto al refluo in ingresso (che non possono essere considerate alla stregua di veri e propri "limiti" allo scarico). In questo caso è opportuno che i prelievi in ingresso e in uscita differiscano di un intervallo di tempo pari al tempo di permanenza del refluo in impianto.

OGGETTO: Art. 6 PTA - Immissione di corpo idrico in bacino d'acqua
Richiedente: Azienda di attività estrattive
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera del 5/5/2011

OGGETTO: Art. 6 PTA - Immissione di corpo idrico in bacino d'acqua
Richiedente: Comune di Paese (TV)
Mezzo richiesta: email

Data: email del 6/5/2011 (che trasmette lettera dell'Azienda di attività estrattive)

Richiesta (Azienda di attività estrattive):

Si pone un quesito relativo ad una problematica presente presso la cava di ghiaia e sabbia in Comune di Paese, denominata "Tre Forni".

Da oltre un trentennio, nel lato ovest della cava vi è la presenza di uno scarico, del troppo pieno, delle canalette consorziali, che prelevano l'acqua dal fiume Piave, che durante la stagione irrigua (dal 1 maggio al 30 settembre) sversano all'interno del lago di cava l'acqua in eccesso.

Nei mesi scorsi è stato interpellato il Consorzio di bonifica che gestisce la rete irrigua il quale ha confermato l'impossibilità di deviare lo scarico ed inoltre ha dichiarato che non c'è autorizzazione allo scarico in quanto il PTA non considera scarichi "...i rilasci di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e..."

Pertanto si chiede se un corpo idrico superficiale, troppo pieno di rete irrigua, può sversare all'interno di un bacino idrico.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 9/5/2011 (a: Azienda di attività estrattive)

email del 9/5/2011 (a: settore Ecologia, Comune di Paese)

Risposta Regione Veneto:

Non si tratta di scarichi perché effettivamente dall'art. 6 punto w) sono esclusi dalla definizione di scarico i rilasci di acque utilizzate ... per scopi irrigui. Quindi un troppo pieno di rete irrigua può sversare in un bacino idrico come un lago di cava, senza necessità di autorizzazione.

OGGETTO: Art. 6 e 31 PTA - Scambio termico con prelievo e restituzione acqua con tetracloroetilene

Richiedente: **Studio di geologia**

Mezzo richiesta: email

Data: email del 26/4/2011

Richiesta:

Si sta concludendo il piano di caratterizzazione dell'area ex officine Adige ed è possibile notare che c'è una contaminazione da tricloroetilene che viene dall'esterno. Si riscontrano valori massimi di 2.9 microgrammi/l quando il limite è 1.5 microgrammi/l.

E' possibile sviluppare lo scambio termico a circuito aperto estraendo tali acque e rimettendole subito dopo? Si applicano gli articoli normativi del D.Lgs. 152/06 e del PTA relativi alla non immissione di acque contaminate, o di per sé non andando a modificare in tal senso la qualità delle acque sotterranee essendoci un prelievo e una immissione della stessa acqua (eccetto le valutazioni sul riscaldamento e sul rischio di contaminazione derivante dallo scambio termico su cui si sta già abbondantemente discutendo)?

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 29/4/2011

Risposta Regione Veneto:

Nel caso in esame siamo in presenza di acqua sotterranea contaminata da tricloroetilene, che presenta una concentrazione (2,9 µg/L) superiore alla C.S.C. (concentrazione soglia di contaminazione, nelle acque sotterranee) di 1,5 µg/L, indicata nella tabella 2, allegato 5 alla parte IV del 152/2006. Già si sa, quindi, che l'acqua che si vuole utilizzare è contaminata già in partenza, per di più da una sostanza non naturale. Occorre applicare le procedure previste all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

In base al combinato disposto dell'art. 6 lettera w) (definizione di scarico), art. 31 (scarichi nel sottosuolo) del Piano di tutela delle acque, e dell'art. 104 del D.Lgs 152/2006, anche se per casi diversi dal caso in esame, ma ad esso riconducibili, si ha che:

- siamo in presenza di un' "area individuata ai fini della bonifica ambientale" (si veda dicitura all'art. 6 lettera w), quindi nel caso in esame si tratta effettivamente di uno scarico;
- con riferimento all'art. 31, pur essendoci presumibilmente, nel caso in esame, una "restituzione di acque in condizioni non peggiori rispetto al prelievo", trattasi in questo caso di acque contaminate non per cause naturali ma per cause chiaramente antropiche (il tricloroetilene è una sostanza di origine antropica).
- L'art. 31 stabilisce inoltre che "la Provincia può autorizzare altresì, *dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee*, gli scarichi nella stessa falda (...)": nel caso in esame è invece chiaramente presente una sostanza estranea (ossia un inquinante di origine antropica). Anche se l'art. 31 comma 2 fa riferimento alle acque utilizzate per lavaggio e lavorazione inerti (situazione diversa dal caso in esame), precisa che i relativi fanghi devono essere costituiti esclusivamente da *acqua e inerti naturali*: ancora una volta, quindi, si sottolinea la necessità di non avere contaminazione da parte di sostanze estranee.

Infine, nel caso in esame non riteniamo applicabile il comma 15 dell'art. 39 del PTA in quanto siamo in presenza di acque suscettibili di contaminazioni, anzi per di più già contaminate.

In base a tutto ciò, si ritiene non praticabile la soluzione proposta, ossia il praticare lo scambio termico a circuito aperto estraendo tali acque e riimmettendole subito dopo.

OGGETTO: Artt. 22 e 25 PTA - applicazione limiti allo scarico
 Richiedente: ETRA S.p.A.
 Mezzo richiesta: email
 Data: email del 26/01/2011

Richiesta:

Si chiedono alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dei limiti allo scarico previsti dal PTA in quanto si riscontrano difficoltà interpretative.

Si presenta un caso concreto di un impianto con potenzialità compresa tra 50 AE e il valore soglia S; tale impianto è costituito da una vasca Imhoff che riceve reflui di tipo civile e appartiene ad un sito attualmente in fase di realizzazione, pertanto si sta valutando ora a quali autorizzazioni e a quali limiti debba essere soggetto. E' situato in comune di S.Giorgio delle Pertiche (PD) e andrà a scaricare in una roggia afferente a corso d'acqua che fa parte del Bacino scolante della Laguna.

In base a quanto riportato in art. 22, un impianto di questo tipo con potenzialità compresa tra 50 AE e la soglia S deve prevedere trattamenti che rispettino i requisiti indicati in art. 22 comma 2 e le acque reflue devono rispettare esclusivamente gli abbattimenti di art. 22, comma 3 (e non altri limiti tabellari).

Tale impianto però, essendo in comune di S.Giorgio delle Pertiche, ricade nell'agglomerato di Cadoneghe (superiore a 10.000 AE) pertanto si chiede:

1) va applicato anche l'art. 25 comma 1 relativo a "*scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10.000 ae indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto, che recapitano, sia direttamente che attraverso bacini scolanti, nelle aree sensibili di cui art. 12 comma 1 lettere a), b), d), f) ?*

L'impianto ricade infatti sicuramente nelle aree sensibili di cui al punto c) comma 1 art. 25 (bacino scolante della Laguna) ma l'area in questione può essere considerata come ricadente, non direttamente ma attraverso Bacino scolante, anche in area sensibile di cui al punto a)?

In caso affermativo, ai sensi dell'art. 25 comma 1 le acque reflue devono quindi rispettare anche i limiti indicati per i parametri P tot e N tot?

2) all'art. 25, comma 5 si dice che "*per le aree sensibili indicate all'art. 12 comma 1 lettera c) si applicano i limiti del DM 30/07/1999*"; ma tale applicazione si intende allo stesso modo di quanto indicato in comma 1, ovvero i limiti vanno applicati sugli scarichi *provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10.000 AE indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto ?* Pertanto, la vasca Imhoff in questione, poiché ricade in bacino scolante di laguna, e in agglomerato > 10.000 AE, deve rispettare tutti i limiti del DM 30/07/1999 anche se inferiore alla soglia S?

Mezzo risposta: email
 Data risposta: email del 28/01/2011

Risposta Regione Veneto:

Per l'impianto in questione, se ricadente in bacino scolante in laguna e inferiore a 1000 AE, si applicano i limiti di colonna A della tabella 1 dell'allegato A delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA, come stabilito nelle Linee Guida applicative del PTA, approvate con DGR n. 80 del 27/1/2011, al fine di dare continuità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 4361 del 30/12/2003.

Ad avviso degli scriventi uffici non si applica il comma 1 dell'art. 25 in quanto esso esclude esplicitamente le aree sensibili di cui alla lettera c (laguna e bacino scolante). Non c'entra il fatto che indirettamente tutto poi finisce in mare (attraverso le bocche di porto). Per laguna e bacino scolante vale il comma 5 dell'art. 25. Purtroppo lì c'è scritto "solo" che si rispetta il DM 30/7/99, ma le linee guida chiariscono questo aspetto, dato che fanno riferimento alla DGR 4361/2003 che distingue tra gli impianti < e > di 1000 AE, e i diversi limiti da rispettare nei due casi.

Inoltre, ad avviso degli scriventi uffici, il comma 5 non è legato al comma 1, ossia non vale, per il comma 5, il discorso che "i limiti vanno applicati sugli scarichi *provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10.000 AE indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto*".

Infine, in questo caso, non vale, ad avviso degli scriventi uffici, il fatto che "le acque reflue devono rispettare esclusivamente gli abbattimenti di art. 22, comma 3 (e non altri limiti tabellari)", come per il resto del territorio regionale. Si applicano, come detto sopra, i limiti di colonna A della tabella 1 dell'allegato A delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA.

OGGETTO: Art. 18 PTA - Impianto di depurazione in comune di Montecchia di Crosara
Località Fiumicello

Richiedente: Provincia di Verona

Mezzo richiesta: lettera

Data: lettera prot. 113390 del 26/10/2010

Richiesta:

In base alla suddivisione del territorio regionale nelle zone di protezione di cui all'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA, il comune di Montecchia di Crosara sembrerebbe ricadere in zona montana. Sembra tuttavia che l'impianto in oggetto, codificato 3522, di potenzialità pari a 150 a.e., ricada nella zona di ricarica degli acquiferi. Pertanto si chiede di precisare, vista la necessità di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, l'esatta appartenenza a questa o alla zona montana, onde poter imporre o meno il rispetto dei limiti della colonna A tabella 1.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 12/1/2011

Risposta Regione Veneto:

Sulla base delle informazioni di ARPAV, come da mappa allegata, sia l'impianto (nella mappa rappresentato dal triangolo nero) sia lo scarico del depuratore di Montecchia di Crosara, loc. Fiumicello (nella mappa rappresentato dal quadrato rosso) si trovano in "Zona della ricarica" (nella mappa rappresentata in verde).

Si lasciano a tal proposito i riferimenti dell'addetto alla cartografia di ARPAV, dott. Ivano Tanduo.

OGGETTO: Art. vari - Osservazioni a Norme Tecniche di Attuazione del Piano tutela acque

Richiedenti: Provincia di Padova

Provincia di Treviso

Provincia di Venezia

Provincia di Verona

Provincia di Vicenza

(osservazioni concordate fra le diverse Province)

Mezzo richiesta: lettera

Data: Prov. Padova: lettera prot. n. 25952 del 15/2/2010
Prov. Treviso: lettera prot. n. 17548 del 17/2/2010
Prov. Venezia: lettera prot. n. 8354 del 16/2/2010
Prov. Verona: lettera prot. n. 18228 del 18/2/2010
Prov. Vicenza: lettera prot. n. 11621 del 15/2/2010

Richiesta:

- Art. 5: E' necessario che il Centro Regionale di Documentazione fornisca a ciascun Ente le elaborazioni cartografiche a scala provinciale, almeno in scala 1:50.000. In particolare è urgente avere la cartografia delle zone omogenee di protezione e delle aree sensibili su base topografica in modo da localizzare con precisione gli impianti e gli scarichi.
- Art. 12: Nel caso in cui vi siano impianti di depurazione che scaricano nel bacino scolante di cui al comma 1 punto e) (10 Km dall'immissione nel lago), allocati in zona collinare con suolo e sottosuolo di natura carsica e presenza di acqua solo in caso di forti piogge, si devono comunque applicare i limiti allo scarico di P (0,5 mg/l) e N (10 mg/l) ?
- Art. 19: È necessario un chiarimento su quali parti del PRRA sono da considerarsi ancora in vigore e se le due circolari (n.18/1999 e n.12/2002) sono da ritenersi ancora valide. Circa le deroghe concesse ai limiti allo scarico con deliberazioni regionali, soprattutto per i limiti della Laguna di Venezia e suo bacino scolante, si reputa che siano valide fino alla loro scadenza.
- Art. 20: Il comma 14 prevede che *“l'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane”*, posizione sicuramente condivisibile dal punto di vista tecnico ma che, da una lettura letterale, pare mettersi in contrasto con il comma 4 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 che prevede *“... gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti ...”*. Detta “funzionalità” viene valutata dagli scriventi uffici in termini di portata idraulica e/o di carico organico afferente; tale posizione trova condivisione nello spirito del PTA?
- Art. 22: Il comma 3 vale sia per le vasche Imhoff che per i depuratori sotto soglia S; ma quali sono i margini di controllo ed intervento successivo sulle effettive percentuali di riduzione di SST, BOD5 e COD? Per le vasche Imhoff sotto soglia S esistenti l'adeguamento da effettuarsi entro 1 anno comprende anche i volumi dei comparti di sedimentazione e digestione?
Il comma 7 prevede la copertura delle vasche; detta prescrizione vale soltanto per le vasche Imhoff o va estesa anche alle altre tipologie impiantistiche?
Il comma 8 prevede che gli impianti con potenzialità pari o superiore a soglia S abbiano come trattamento appropriato la presenza di una fase ossidativa (trattamento secondario), eventualmente integrata da un bacino di fitodepurazione. Nel caso di vasche Imhoff esistenti, in precedenza con potenzialità sotto detta soglia ma che, a causa del cambio delle soglie ovvero di mutata appartenenza a zone omogenee di protezione, ora ricadano nell'applicazione dei limiti e per le quali non sia possibile alcun adeguamento (per esempio: mancanza di spazio, distanza inferiore a 100 m dai nuclei abitati esistenti, scarico su suolo mediante sub irrigazione, previsione di piano che ne prevede la dismissione nell'ambito del collettamento ad altro impianto), il gestore può chiedere una deroga (nel qual caso a chi) o deve attivarsi per trovare una soluzione, anche estrema (riduzione della potenzialità dell'impianto)?
In relazione al comma 15, poiché sono almeno quattro le province coinvolte nella problematica, per uniformità di applicazione a livello regionale e per la complessità e delicatezza del problema, si propone che sia la Giunta Regionale con propria deliberazione a dare una direttiva sull'applicazione di limiti di emissione diversi nei periodi di elevata fluttuazione stagionale.
Per l'applicazione del comma 16, si reputa necessaria la predisposizione di linee guida uniformi per tutto il territorio regionale da parte della Giunta Regionale, previa consultazione con Province, AATO o altri soggetti.
La mancata acquisizione del nulla osta previsto al comma 17 osta *in toto* il procedimento di rilascio dell'autorizzazione? È ammissibile non richiedere il nulla osta in caso di rinnovo delle autorizzazioni o, in alternativa, chiederne la presentazione differita dal rilascio dell'autorizzazione allo scarico?
- Art. 23: In relazione al comma 7, fare riferimento a quanto riportato sulle osservazioni all'art. 22, riferite al comma 15.

Per quanto riguarda il nulla osta idraulico, fare riferimento a quanto riportato sulle osservazioni all'art. 22, riferite al comma 17.

Nel comma 10 il termine "autorizzazioni" è riferito alle autorizzazioni espresse ai sensi del comma 2 dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006 (ora in genere costituite da AIA regionali) e non alle "comunicazioni" rese ai sensi del successivo comma 3.

A questo articolo si propone di aggiungere un ulteriore comma che reciti: "Gli impianti di depurazione aventi potenzialità superiore a 20.000 abitanti equivalenti devono essere provvisti di un sistema di monitoraggio per il controllo dei parametri significativi", così come riportato all'art. 6, comma 9 delle NTA del PRRA.

Art. 24: Si rileva una incongruenza tra quanto riportato al comma 4, che prevede in ogni caso il rispetto dei limiti di colonna D della Tabella 1 dell'allegato A per gli scarichi in zona di ricarica degli acquiferi e la tabella 2 dell'allegato A, la quale, per la medesima zona, ammette anche i limiti di colonna A e B (per impianti < 2000 AE).

Art. 25: Il comma 1 e la successiva tabella fanno riferimento agli agglomerati "con più di 10000 AE", mentre il D.Lgs 152/06 parla sempre di agglomerati "a partire" da 10000 AE, nel 152/06 quindi la potenzialità 10000 AE è ricompresa. Serve una precisazione in merito.

Sempre al comma 1, sono previsti 3 anni per l'adeguamento degli impianti che recapitano nei bacini scolanti nelle aree sensibili per i parametri azoto e fosforo totale; per gli altri (scarico diretto in area sensibile) è tuttora possibile applicare la DGR n. 551/2009?

Art. 26: Il comma 2 prevede "l'installazione di un auto campionatore autopulente, autosvuotante e refrigerato". È possibile prescriverlo solamente ai nuovi impianti di depurazione con potenzialità > 10000 AE, mentre per gli esistenti far valutare ad ARPAV l'idoneità degli autocampionatori già installati? Nel caso ARPAV comunichi alla Provincia che non sono idonei, questa procederebbe a prescrivere il loro adeguamento.

Al comma 4 si reputa opportuno chiarire l'applicazione della tabella, in particolare se vengono conteggiati, oltre i campioni eseguiti da ARPAV, anche i campioni prelevati e analizzati dai gestori in fase di autocontrollo.

Se ARPAV non garantisce il numero minimo dei controlli indicati al comma 5, quali sono i margini di intervento della Provincia in quanto organo di controllo?

Fino all'emanazione di nuove disposizioni previste al comma 9, i quaderni di registrazione su modelli ex circolare 35/85 non devono essere più vidimati.

Art. 28: E' possibile estendere le disposizione dell'art. 28 anche agli scarichi industriali, compresi quelli in Bacino scolante in Laguna di Venezia?

Art. 31: Si ritiene urgente specificare che le previste analisi che deve fare l'ARPAV sull'acqua prelevata e restituita (comma 2) saranno eseguite dopo il rilascio dell'autorizzazione e che il parere vincolante deve essere espresso solo in base alla documentazione presentata.

Art. 32: Comma 1: gli impianti da S a <2000 AE hanno un anno per rispetto dei limiti e altre disposizioni art.22 (comprese le imhoff).

Comma 2: gli impianti sotto soglia S hanno un anno per adeguamento disposizioni art. 22. L'adeguamento riguarda anche le reti fognarie non dotate di un sistema di depurazione.

Gli impianti ≥ 2000 AE non hanno nessun tempo di adeguamento. impianti ≥ 2000 AE nessun tempo di adeguamento.

Si segnala che le nuove tabelle sono diverse da quelle del PRRA e diversi impianti probabilmente non riescono a rispettare i nuovi limiti.

In particolare si segnala la difficoltà di rispettare i limiti dei composti azotati nel caso in cui l'impianto non abbia una stazione di denitrificazione.

Che cosa devono fare i gestori? Possono chiedere deroghe?

Si chiede di concedere almeno un anno di tempo per l'adeguamento degli impianti oppure di valutare l'opportunità di concedere "deroghe" da parte della Regione, per casi specifici, previa presentazione di piani di adeguamento, sentite le AATO.

Art. 34: *Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.*

Art. 37: Si segnala che limiti del PTA per lo scarico in acque superficiali indicati al punto 49 della Tabella 1 dell'allegato B sono riferiti ai "Composti Organici Alogenati" mentre la tabella 3 del D.Lgs 152/2006 riporta i "solventi clorurati". È condivisibile adottare il valore più restrittivo dettato dal PTA?

Art. 39: *Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.*

OGGETTO: Art. vari - Osservazioni a Norme Tecniche di Attuazione del Piano tutela acque
Richiedente: Provincia di Belluno
Mezzo richiesta: lettera ed email
Data: lettera prot. 7929 del 17/2/2010 - email del 18/2/2010

Art. 20 comma 7: che cosa si intende per "recapito alternativo"? Dal medesimo comma pare che le acque non inquinate comprendano anche quelle di dilavamento e meteoriche di cui all'art. 37 comma 9. Tuttavia, il medesimo art. 37 comma 9 considera utilizzabili le condotte delle acque meteoriche e di dilavamento solo in via straordinaria, in attesa che siano disponibili idonei recapiti. Ma quali sono? E' necessario realizzare tre reti? Oppure l'attività produttiva deve avere un proprio scarico indipendente per le acque non contaminate? In base al **comma 9**, l'autorizzazione allo scarico in fognatura è rilasciata dalle AATO? Le eventuali convenzioni con il gestore possono spostare la competenza di autorizzazione in capo a quest'ultimo? Il **comma 14** non è chiaro, forse si intendeva dire che " *L'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata dalla funzionalità*".

• **Art. 22 comma 2:** le vasche Imhoff che non rispettano i parametri di dimensionamento devono essere sostituite? E le vasche biologiche? Se il richiedente dimostra di rispettare le rese di abbattimento del comma 3, anche con un sistema tecnicamente meno affidabile della Imhoff con lagunaggi ecc., è possibile ignorare l'obbligo del dimensionamento del comma 2? Chi individua gli impianti a forte fluttuazione stagionale di cui al **comma 13**? I limiti devono essere diversificati a seconda della bassa e alta stagione? (vale anche per impianti > 2000 AE).

• **Art. 23 comma 1** quale è il termine di adeguamento per gli impianti di potenzialità pari a 2000 AE? Quali sono le situazioni, fuori dagli usi idrici indicati al comma 1, in cui deve essere attivata la disinfezione? Per uso irriguo si intende anche la derivazione ENEL poi utilizzata dal consorzio irriguo? I canali artificiali che confluiscono in acque balneabili sono soggetti alla regola dei 50 km? **Comma 4:** che tipo di quaderno di manutenzione utilizzo? E' previsto un modello? (Idem per art. 22). **Comma 10:** devono essere rivalutate solo le autorizzazioni ex comma 2 o anche le comunicazioni ex comma 3 art.110 del D.Lgs. 152/2006?

• **Art. 25** i limiti ridotti per azoto e/o fosforo devono essere applicati anche agli impianti sotto soglia qualora essi siano parte di un agglomerato con più di 10.000 AE? Anche alle vasche Imhoff o simili? E come si fa? Vale anche per gli agglomerati a forte fluttuazione stagionale nel periodo di massimo afflusso, qualora la dimensione dell'agglomerato vada oltre i 10.000 AE? **Comma 3:** con riferimento alla DGR 551/2009, si applica il principio del non peggioramento e quindi ciascun impianto mantiene i limiti che aveva nel periodo della ricognizione? Una variazione dei limiti ridotti, se applicati, potrebbe avere forti ripercussioni sulla situazione generale e quindi modificare la condizione di partenza che sta alla base della DGR citata. A proposito, esiste ancora il divieto di scarico nei corpi idrici a debole ricambio? Alla Provincia sembra di no.

• **Art. 26:** La Giunta regionale nel disciplinare l'attività di controllo e autocontrollo di cui al comma 10, fissa anche le percentuali massime di superamento dei limiti per i parametri non indicati al **comma 4**?

• **Art.30 comma 1 e:)** gli scarichi di acque utilizzate per scopi geotermici e per scambio termico che recapitano sul suolo non sono soggette al rispetto dei limiti; in riferimento all'art. 37 comma 5 pare che anche gli scarichi di acque reflue industriali utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico non siano soggette al rispetto dei limiti; è ragionevole in base alle previsioni dell'art.103 del D.lgs.152/2006? Per definire la potenziale contaminazione basta la presenza di sostanze estranee anche in sistemi a scambio indiretto? E' scontato che le medesime acque che recapitano in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti, fatta salva l'assimilazione? Dove è scritto? **Comma 4:** la distanza dal più vicino corpo idrico superficiale è la condizione essenziale in base alla quale si può effettuare la valutazione di impossibilità tecnica e/o eccessiva onerosità e quindi essa si può applicare solo per distanze superiori a quelle indicate al comma 4?

• **Art.31 comma 2:** i controlli ARPAV sono preventivi al rilascio dell'autorizzazione? Questo significa che lo scarico deve essere attivato prima di essere autorizzato per consentire ad ARPAV l'esecuzione dei controlli e l'espressione del parere vincolante sulla richiesta? Oppure l'accertamento delle caratteristiche qualitative delle acque di scarico avviene sulla base del progetto e dei relativi calcoli presentati? Non è molto chiaro come si concili tutto ciò con l'esigenza di autorizzare gli scarichi preventivamente. L'isolamento degli acquiferi interessati deve essere garantito dalla morfologia naturale del sottosuolo? E se non c'è? Chi valuta e come il rispetto di questa disposizione?

• **Art.33:** ricevuto il programma di adeguamento degli sfioratori di piena, la Provincia che cosa deve farne? Chi controlla la realizzazione secondo detto programma? Ci sono sanzioni?

• **Art. 34 comma 3:** *Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.*

- **Art. 37 comma 2:** La deroga al divieto di scarico su suolo deve essere adeguatamente motivata dal richiedente, trattandosi di procedimento di richiesta deroga a istanza di parte. L'accertamento della Provincia può avvenire solamente sulla base dei dati presentati dal richiedente, ivi compresa la valutazione del rapporto costi/benefici. La distanza è la prima condizione vincolante per qualsiasi successiva valutazione ossia si può applicare la deroga al divieto solo per scarichi posti a distanze maggiori di quelle indicate? In riferimento al **comma 5** si vedano le osservazioni all'art.30.
- **Art. 38:** Chi esercita il controllo sul rispetto dei **commi 1 e 2**? Con riferimento al **comma 5**, in relazione all'art. 26 comma 8 ossia la verifica del rispetto dei limiti in relazione agli inquinanti scaricati dagli stabilimenti industriali, sarebbe più opportuno che, oltre all'elenco degli insediamenti produttivi, il gestore dettagliasse anche le caratteristiche dello scarico in fognatura autorizzato. Inoltre, sempre in relazione al controllo degli inquinanti scaricati dalle attività industriali, è opportuno che il gestore comunichi ogni nuovo allacciamento con le relative caratteristiche dello scarico? La Provincia deve quindi aggiornare di conseguenza i limiti allo scarico che il gestore deve rispettare con il suo impianto finale?
- **Art. 39:** *Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.*

PER TUTTE LE OSSERVAZIONI DELLE PROVINCE SOPRA RIPORTATE:

Mezzo risposta: DGR
 Data risposta: DGR n. 80 del 27/1/2011 (Linee guida applicative del Piano di tutela delle acque)
 Per alcune questioni: DGR n. 842 del 15/5/2012 (modifiche PTA); DGR n. 1534 del 3/11/2015 (altre modifiche PTA)

OGGETTO: Art. 6 PTA - richiesta parere su natura scarichi in impianti potabilizzazione
Richiedente: Provincia di Vicenza
Mezzo richiesta: lettera (l'argomento era già stato affrontato da un'email)
Data: lettera prot. n. 72413 del 19/10/2010 + email del 21/6/10

Lettera:

Si chiede un parere in merito all'interpretazione dell'articolo 6 comma 1 lettera w) delle NTA del PTA formulata dalla ditta Originitalia S.r.l. a sostegno dell'esclusione dalla disciplina degli scarichi di acque reflue industriali delle seguenti due tipologie di scarichi aziendali: il concentrato dell'osmosi inversa e l'acqua di contro lavaggio manuale di un filtro a carbone attivo installato a valle della presa di acquedotto unicamente per preservare la membrane dell'osmosi inversa dal cloro presente nell'acqua di acquedotto e da eventuali sostanze organiche.

Email del 21/6/10 della Provincia di Vicenza:

La definizione esclude dalla nozione di scarico "i rilasci di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione.....".

Il punto critico sono gli impianti di potabilizzazione che, per definizione sono gli *impianti di trattamento acque primari*. Lasciare la frase che è stata introdotta significa escludere dal regime autorizzativo tutti gli spurghi degli impianti di osmosi, i controlavaggi dei filtri inseriti dopo il prelievo di acqua da falda o da acquedotto, i lavaggi degli impianti a resine (lavati con acidi o basi).

Questi scarichi normalmente rispettano i limiti senza trattamento ma in alcuni casi no, come ad esempio le acque di rigenerazione delle resine o il controlavaggio dei filtri.

L'impianto di potabilizzazione acqua di Vicenza città ad esempio, è fornito di 4 filtri a sabbia, uno a carboni. Lo scarico del controlavaggio di questi filtri è autorizzato dalla Provincia, previo trattamento in impianto di depurazione perché non rispetterebbe i limiti in corso d'acqua superficiale.

Gli scarichi dei lavaggi resine sono anche catalogati come rifiuti.

Sarebbe opportuno inserire una specifica del tipo "per impianti di potabilizzazione si intendono i rilasci di acque potabili generate dalle operazioni di manutenzione pozzi o dalla pulizia delle condotte di acque potabile. In ogni caso gestite dal soggetto identificato come gestore del servizio idrico integrato".

Mezzo risposta: lettera + DGR n. 80 del 27/1/11 (linee guida applicative del PTA)

Data risposta: lettera prot. n. 555611 del 22/10/2010
Un'indicazione analoga viene data in DGR n. 80 del 27/1/11

Risposta Regione Veneto:

Lettera prot. n. 555611 del 22/10/2010:

In risposta alla Vostra prot. 72413/AMB del 19/10/10, si chiarisce che all'art. 6, comma 1, lettera w) (definizione di "scarico") delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle acque, per rilasci di acque utilizzate in impianti di potabilizzazione si intendono i rilasci di acque non riconducibili ad acque "reflue" così come intese nella definizione di scarico, quali ad esempio quelle provenienti dai "troppo pieni" degli impianti stessi e dalle operazioni di manutenzione delle condotte di acque potabili.

Pertanto solo queste tipologie di rilasci provenienti da impianti di potabilizzazione sono esclusi dalla definizione di scarico di cui all'art. 6, comma 1, lettera w). Al contrario, le acque provenienti ad esempio da operazioni quali il controlavaggio di filtri, demineralizzazione, ecc., che sono effettivamente "acque reflue", sono da considerarsi scarichi.

Da DGR n. 80 del 27/1/11 (linee guida applicative del PTA):

Art. 6 – Definizioni

Al comma 1, lettera w) (definizione di "scarico") si chiarisce che per rilasci da impianti di potabilizzazione si intendono i rilasci di acque provenienti dai "troppo pieni" degli impianti e dalle operazioni di manutenzione delle condotte di acque potabili.

OGGETTO: Art. 22 c. 17 PTA e Linee Guida applicative – autorizzazioni e nulla osta
Richiedente: Provincia di Vicenza
Mezzo richiesta: email
Data: email del 21/9/2010

Richiesta:

(N.d.r.: la richiesta si riferisce alla bozza di linee guida, non ancora approvata)

Nel caso, assai frequente, di scarichi su una scolina stradale o un fosso (pubblico o privato), che non è di competenza del Genio Civile o del Consorzio di Bonifica e che non è neanche un corso d'acqua censito come tale, si deve intendere che la Provincia deve autorizzare lo scarico in tale scolina stradale o fosso:

- 1) senza avere alcun nulla osta,
- 2) senza avere nessuna valutazione idraulica,
- 3) senza avere il consenso del proprietario o gestore del fosso,
- 4) senza sapere dove recapita il fosso,
- 5) senza alcun nulla osta del gestore/proprietario del recettore (corso d'acqua o suolo) della scolina stradale o fosso,

e senza tali informazioni quali sono i limiti allo scarico nella scolina stradale o nel fosso?

Mezzo risposta: email + DGR n. 80 del 27/1/11

Data risposta: email del 22/9/2010 +DGR n. 80 del 27/1/11 Linee guida applicative

Risposta Regione Veneto:

Si vedano innanzitutto le Linee Guida applicative del PTA, DGR n. 80 del 27/1/11, nella parte di cui all'art. 22 comma 17, che tratta del nulla osta idraulico.

Si riporta per completezza la risposta email del 22/9/10, di simile contenuto:

Nel caso di scarichi in un fosso o scolo privato, occorre il consenso del proprietario privato (ma non ai fini idraulici, poiché il privato non è competente in questa materia), al pari di qualunque intervento che ricade su proprietà altrui.

Nel caso di scarichi in un fosso pubblico, occorre il consenso dell'Ente pubblico che "gestisce" il fosso, Ente che può non avere competenza idraulica (come nel caso dei Comuni); anche in questo caso (come nel caso di scarico in un fosso privato) si tratta di un consenso non ai fini idraulici.

Se si sa dove il fosso (privato o comunale) va a finire, e se nello specifico va a finire in un corso d'acqua gestito da Genio Civile o Consorzio di Bonifica, occorre il nulla osta idraulico dell'Ente (Genio Civile o Consorzio di bonifica) gestore del corso d'acqua in cui il fosso recapita.

Se non si sa (dopo essersi sufficientemente informati) dove il fosso va a finire, o se si ritiene che esso si disperda, e contemporaneamente il fosso è sufficientemente lontano da possibili corsi d'acqua recettori (non ci sono però norme o indicazioni su cosa voglia dire sufficientemente lontano) si ritiene che lo scarico sia sul suolo.

OGGETTO: Art. 30 PTA - Scarichi acque di raffreddamento

Richiedente: Comune di Verona

Mezzo richiesta: email

Data: email del 28/7/2010

Si pone un quesito relativo alle acque di raffreddamento.

L'art. 52 – Fascia di ricarica degli acquiferi – del P.A.Q.E. , pone divieto, in questa fascia, di scaricare sul suolo e nel sottosuolo le acque di raffreddamento.

Tra le varie autorizzazioni che il Comune rilascia ogni quattro anni, vi sono quelle dei reflui di raffreddamento, provenienti da attività produttive-commerciali. L'ultimo caso del Comune di Verona è stato un albergo che disponeva di impianto di condizionamento.

Finora il Comune di Verona ha sempre autorizzato tali scarichi sul suolo, imponendo però in alcuni casi, alla luce del sopraccitato articolo, la sostituzione dell'impianto di raffreddamento ad acqua con impianti raffreddati ad aria (nel caso di aziende ospedaliere), o in alternativa il riutilizzo o riciclo dei sopraccitati reflui (a fini irrigui o antincendio).

Il divieto di scarico sul suolo si applica a tutte le ditte che hanno reflui di raffreddamento? Devono essere equiparati a tali reflui anche quelli provenienti da piccoli processi come i condizionatori?

Mezzo risposta: DGR

Data risposta: DGR n. 80 del 27/1/11 (Linee guida applicative)

Risposta Regione Veneto:

La risposta è contenuta nelle Linee Guida applicative dal Piano di tutela delle acque (DGR n. 80/2011), parte relativa all'art. 30.

OGGETTO: Art. 31 comma 2 PTA – Scarichi nel sottosuolo

Richiedente: ARPAV Belluno

Mezzo richiesta: email

Data: email del 27/7/2010

Richiesta:

Con riferimento alla disciplina degli scarichi nel sottosuolo, l'articolo 31, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque innova parzialmente la disciplina di piano previgente, in attuazione dell'articolo 104 del decreto legislativo 152/2006, commi 2 e 4.

Si chiarisce innanzitutto che l'ente competente ad autorizzare lo scarico in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo è la Provincia. Sul punto va richiamato quanto disposto in via generale per le autorizzazioni agli scarichi dall'articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, che dispone, tra l'altro, un termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento.

Il proponente presenta quindi domanda di autorizzazione allo scarico alla Provincia cui va allegata una valutazione di impatto sulla falda dalla quale risulti la compatibilità ambientale dello scarico del corpo recipiente.

Il progetto è approvato previa indagine preventiva da parte della Provincia, la quale può avvalersi di Arpav ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. h), della legge regionale 32/1996 quale supporto tecnico scientifico all'attività istruttoria (attività istituzionale che potrebbe essere qualificata come non obbligatoria ex articolo 22, comma 2, lett. A-b), regolamento Arpav). Va sottolineato a scanso di equivoci che l'eventuale parere rilasciato da Arpav in sede di esame della documentazione progettuale – e qui il riferimento va all'efficacia giuridica del parere de quo - non è vincolante per l'Amministrazione procedente.

Il parere in sede istruttoria dovrebbe essere rilasciato dal Dipartimento Provinciale competente per territorio a seguito di collaborazione che potrà essere attivata con modalità da definire con il Settore Acque di Arpav.

Una volta approvato il progetto ai fini dell'autorizzazione, Arpav accerta le caratteristiche qualitative delle acque di scarico in sede di prima attivazione dell'impianto e si esprime (qui sì) con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione al solo fine peraltro di determinare, quali prescrizioni da inserire nell'atto autorizzativo, la frequenza e modalità dei controlli qualitativi sull'acqua prelevata e su quella restituita (attività istituzionale che potrebbe essere qualificata come obbligatoria ex articolo 22, lett. A-a), regolamento Arpav). Sul punto va rilevato a titolo di esempio che nei casi di autorizzazione allo scarico concessa da varie amministrazioni provinciali nel Veneto per impianti che utilizzano acqua per scopi di scambio termico è stato prescritto uno specifico monitoraggio a carico del gestore, da realizzare con l'installazione di misuratori in continuo dei livelli piezometrici, della conducibilità, della temperatura e del pH nei pozzi di estrazione e in quelli di reimmissione e con cadenza quadrimestrale per quanto riguarda la qualità delle acque reimmesse, per i parametri previsti dal decreto legislativo 31/2001.

Mezzo risposta: email del 2/8/2010 + DGR

Data risposta: email del 2/8/2010 + DGR n. 80 del 27/1/11 (Linee guida applicative)

Risposta Regione Veneto:

La risposta è contenuta nelle Linee Guida applicative dal Piano di tutela delle acque (DGR n. 80/2011), parte relativa all'art. 31. L'email del 2/8/2010 contiene una bozza di quanto poi sarà scritto in forma compiuta nelle Linee Guida.

OGGETTO: Art. 22 comma 4 PTA – impianti con trattamento secondario < S
Richiedente: Provincia di Belluno
Mezzo richiesta: email
Data: email del 24/5/2010

Richiesta:

Gli impianti dotati di trattamento secondario con potenzialità inferiore alla soglia S non sono soggetti al rispetto dei limiti ma alle rese (art. 22 - comma 2).

Per questi impianti va applicato il comma 4 dell'art. 22? In caso affermativo, in caso di allacciamento alla fognatura afferente all'impianto di scarichi industriali, come ci si comporta?

- 1) devono essere eliminati dalla fognatura ed essere inviati ad altro recettore (rete bianca, corso d'acqua)?
- 2) rimangono ma è necessario imporre all'impianto di trattamento terminale i limiti? Quali?

Mezzo risposta: email + DGR

Data risposta: email del 24/5/2010 - DGR 842 del 15/5/2012

Risposta Regione Veneto:

Una risposta al quesito è stata data con la versione modificata e integrata della Norme Tecniche del Piano di tutela delle Acque, approvate con DGR 842 del 15/5/2012. Si veda in particolare la nuova versione dell'art. 22 comma 9.

La risposta data per email il 24/5/10 alla Provincia di Belluno è da considerarsi quindi superata.

La DGR 842 del 15/5/2012, rispondendo tra l'altro ad una richiesta di soggetti pubblici e associazioni di categoria del territorio bellunese, ha eliminato la specificazione "a prevalente carico organico" dal comma 9 dell'art. 22.

OGGETTO: Art. 21 PTA - Scarichi di acque reflue domestiche
Richiedente: Provincia di Treviso –per conto del Comune di Vittorio Veneto
Mezzo richiesta: email
Data: email del 19/5/2010

Richiesta:

La Provincia di Treviso ha ricevuto dal Comune di Vittorio Veneto la richiesta di inoltrare alla Regione il seguente quesito relativo al Piano di tutela delle Acque, visto che il documento interpretativo è ancora in elaborazione.

Alla contestazione di uno scarico di acque reflue domestiche con recapito sul suolo o in corpo idrico superficiale, già esistente (si tratta di edifici molto vecchi) alla data di entrata in vigore della Legge 319/76, e mai denunciato ai sensi dell'art.15 della medesima, e tutt'ora alimentato, deve seguire:

- 1) l'ordinanza di adeguamento tecnico alle norme oggi vigenti;
- 2) l'obbligo di richiedere l'autorizzazione allo scarico;
- 3) la sanzione amministrativa prevista dall'art. 133 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche.

In particolare il Comune chiede se il non procedere con la sanzione può costituire un illecito.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 3/6/2010

Risposta Regione Veneto:

Si rimanda alla lettura di quanto riportato nella Circolare Regionale n. 12 del 2002 e nello specifico alla parte II punto 5 lettere a e b. Nello specifico sembra che vada chiarito se a suo tempo il Comune si era attivato o meno per la regolarizzazione dello scarico, perché altrimenti in caso di inerzia dell'amministrazione comunale lo scarico sembra sia da considerarsi lecitamente attivato.

OGGETTO: Art. 25 PTA – Limiti Fosforo totale in area sensibile – Periodo calcolo media
Richiedente: ARPAV – Direzione Tecnica
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. n. 41839 del 7/4/2010

Richiesta:

In merito alle disposizioni dell'art. 25 del PTA approvato il 5/11/2009, è necessario chiarire se i limiti per Fosforo totale come media annua devono essere rispettati, dagli impianti con scarico diretto in area sensibile, con riferimento al periodo 1 marzo 2009 – 28 febbraio 2010 (come previsto dalla DGR n. 2267/2007) o se invece l'approvazione del PTA, abrogando quanto previsto dalle norme di salvaguardia, istituisce un nuovo anno di riferimento per il calcolo della media annua.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. n. 267257 del 12/5/2010

Risposta Regione Veneto:

In risposta alla Vs. nota prot. 41839 del 7/4/2010 di pari oggetto, al fine di fare chiarezza sui periodi di riferimento sui quali valutare la conformità degli scarichi ai parametri azoto e fosforo (o solo fosforo se l'azoto raggiunge a scala regionale una percentuale di abbattimento del 75%), si precisa che a seguito dell'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque (PTA), pubblicato sul BURV in data 8/12/2009, i limiti di riferimento devono essere verificati con riferimento alla media annua, media che si ritiene di calcolare, in assenza di ulteriori specificazioni, con riguardo all'anno solare (01 gennaio - 31 dicembre), data la vicinanza della data di entrata in vigore del Piano di tutela delle Acque alla fine dell'anno solare 2009.

Ciò anche in considerazione dell'espressa decadenza dell'efficacia delle specifiche disposizioni previste dal regime di salvaguardia, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 del PTA nella sua formulazione definitiva. Infatti la DGR n. 2884 del 29/9/2009 limitava l'efficacia delle norme di salvaguardia indicate, fra cui l'art 25, fino all'approvazione del Piano di Tutela delle Acque.

Quindi, dalla data di pubblicazione del Piano, i valori medi di fosforo (e, se del caso, anche di azoto) saranno calcolati considerando i prelievi effettuati nell'anno solare (01 gennaio - 31 dicembre).

Resta fermo che gli impianti che recapitano in area sensibile attraverso bacini scolanti dispongono di tre anni di tempo per adeguarsi ai limiti dell'azoto e del fosforo e che, per quanto disposto dalla DGR n. 551 del 2009, fino a nuovo calcolo della effettiva percentuale di abbattimento a scala regionale dell'azoto totale, i limiti ridotti saranno applicati solo per il fosforo totale.

OGGETTO: Art. 22 PTA - Applicazione rendimenti di abbattimento COD-BOD₅-SST
Richiedente: Provincia di Vicenza
Mezzo richiesta: email
Data: email del 18/5/2010

Richiesta:

L'art. 22 c.3 del PTA prevede che le vasche Imhoff, "impiegate in conformità alle soglie di potenzialità indicate, sono soggette esclusivamente al rispetto di un rendimento atto a garantire una percentuale minima di riduzione rispetto al refluo in ingresso pari al 50% per i solidi sospesi totali e al 25% per il BOD ed il COD. Le percentuali devono essere previste negli elaborati presentati al fine del rilascio dell'autorizzazione e accertate in fase di controllo successivo."

Nel caso di vasche Imhoff esistenti, nella riunione di marzo u.s. si era concordato di non prevedere l'adeguamento alle nuove disposizioni.

Dalla lettura del testo normativo sembra però che i rendimenti minimi di riduzione siano immediatamente applicabili a partire dal 08.12.2009 senza distinzione tra nuovi impianti e impianti già esistenti.

Altro dubbio è legato al fatto se l'obbligo di rendimento depurativo sia da inserire nelle avvertenze o nelle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione (solo nel primo caso si potrebbe applicare una sanzione legata alla mancata ottemperanza delle prescrizioni. Nel secondo caso ci sarebbe un obbligo ma se non viene rispettato, che sanzione o che azioni si applicano?).

Le Province di Belluno e di Verona hanno un comportamento diverso. Belluno prescrive l'obbligo di rispetto del rendimento di abbattimento per gli impianti esistenti, mentre Verona ha inteso che i rendimenti di abbattimento si applicano soltanto per i nuovi impianti e non per quelli esistenti.

Si chiede pertanto quanto segue:

- 1) i rendimenti di abbattimento minimi dei parametri SST, BOD, e COD sono immediatamente applicabili per gli impianti di depurazione già esistenti?
- 2) dove va inserito nel provvedimento di autorizzazione l'obbligo del rispetto dei rendimenti di abbattimento? Nelle prescrizioni o nelle avvertenze? Se va inserito nelle avvertenze quali sono le sanzioni di riferimento in caso di inottemperanza?

Mezzo risposta: email e DGR
Data risposta: email del 19/5/2010 e DGR n. 80 del 27/1/2011 (Linee guida applicative PTA)

Risposta Regione Veneto:

La risposta al primo quesito è contenuta nelle Linee Guida applicative dal Piano di tutela delle acque (DGR n. 80/2011), parte relativa agli artt. 22, 24, 30 e 32 – Tempi di adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane. La risposta data con email del 19/5/2010 è pertanto superata da tali linee guida.

La risposta al secondo quesito non è pertinente al Piano di tutela delle Acque.

OGGETTO: art. 23, 37 e 39 PTA – Acque meteoriche di dilavamento. Nulla osta idraulico
Richiedente: Studio di Geometra
Mezzo richiesta: email
Data: email del 10/5/2010 (con allegata richiesta)

Richiesta:

Si chiedono chiarimenti in merito all'applicazione degli artt. 23 e 37 del PTA.

In data 22/2/10 è stata presentata alla Provincia di Vicenza richiesta di autorizzazione allo scarico superficiale di acque meteoriche di dilavamento piazzali (acque di prima pioggia) inerenti un impianto di distribuzione carburanti da realizzare in comune di Camisano Vicentino.

E' stata allegata alla richiesta l'autorizzazione idraulica per lo scarico indiretto nello scolo Rasega rilasciata dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta in data 11/1/2010. E' previsto che le acque di prima pioggia, prima di essere scaricate nel loro recapito finale, siano trattate con un impianto di depurazione acque di prima pioggia.

La Provincia di Vicenza invia una comunicazione in cui indica che, secondo l'art. 37 comma 8 del PTA, *“l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale è rilasciata previa acquisizione del nulla osta idraulico, con le stesse modalità di cui all'art. 23 comma 9.*

Lo scarico delle acque di dilavamento del piazzale avviene direttamente nel fosso di guardia della strada provinciale SP n. 117 “Camisana”; nello stesso scolo confluiscono, oltre alle acque della strada, anche le acque dei terreni della zona. Successivamente lo scolo si immette in un fossato privato che percorre la campagna internamente per una lunghezza di circa 1000 metri fino a sfociare nello scolo Rasega (gestito dal Consorzio Pedemontano Brenta – vedasi nulla osta).

Per le acque del piazzale è prevista la mitigazione, pertanto non ho aumento di portata nello scolo.

Secondo l'art. 23 comma 9 del PTA, dobbiamo ottenere non solo il nulla osta del proprietario del fosso di guardia (Vi.Abilità) ma anche di tutti i proprietari privati del fossato di collegamento tra lo stesso e lo scolo Rasega.

Quindi si chiede come ci si debba comportare se il fossato privato ha molteplici proprietari.

Mezzo risposta: email + DGR

Data risposta: email del 12/5/2010 + DGR 80/2011

Risposta Regione Veneto:

E' stata data una prima risposta con email del 12/5/2010, che non rivestiva carattere di ufficialità. Una “risposta” più compiuta ed ufficiale è tuttavia contenuta nelle Linee Guida applicative del PTA (DGR n. 80/2011) nella parte che riguarda il comma 17 dell'art. 22, e che è simile all'art. 23 comma 9.

Si riporta la linea guida per il comma 17 dell'art. 22 (DGR 80/2011):

Comma 17: Per le nuove autorizzazioni, l'autorizzazione allo scarico necessita dell'acquisizione preventiva del nulla osta idraulico. E' necessario dunque che nell'istruttoria, compresa l'eventuale acquisizione del parere delle competenti Commissioni (CTRA o CTPA), sia attivamente coinvolto l'Ente preposto al rilascio del nulla osta idraulico. Sempre per le nuove autorizzazioni, può essere previsto un tacito assenso (ossia non è necessario richiedere nuovamente il nulla osta) per il rinnovo dell'autorizzazione, se non sono intervenute modificazioni nelle caratteristiche dello scarico.

L'acquisizione del nulla osta idraulico è obbligatoria solo per le nuove autorizzazioni.

Si evidenzia che il nulla osta idraulico può essere rilasciato solo dalla competente Autorità idraulica: il Genio Civile regionale per i corsi d'acqua di competenza regionale, oppure il Consorzio di Bonifica per i corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore assegnati ai Consorzi per la manutenzione e gestione.

Pertanto, nel caso in cui il ricettore dello scarico sia gestito o di proprietà di un altro soggetto, pubblico o privato, è necessario acquisire da questi il consenso allo scarico (in quanto si va ad interagire con proprietà pubbliche o private) oltre al nulla osta idraulico dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua ove recapita il ricettore dello scarico.

Per nulla osta idraulico si intende anche il “parere favorevole” rilasciato dall'Autorità competente per gli aspetti idraulici.

Se non è possibile sapere dove il fosso recapita, o se si ritiene che esso si disperda, e contemporaneamente il fosso è sufficientemente lontano da corsi d'acqua recettori, si ritiene che lo scarico recapiti sul suolo.

OGGETTO: Art. 38 PTA - Impianto pretrattamento percolato di discarica di Via Silos.

Richiesta interpretazione per applicazione Piano di tutela acque. Sfioratori.

Richiedente: **Comune di San Donà di Piave (VE)**
Mezzo richiesta: lettera raccomandata
Data: lettera prot. n. 6044 del 12/2/2010

Richiesta:

Questo Comune ha in gestione una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, sostanzialmente rifiuti urbani, dal 1980. La discarica ha attualmente 2 lotti in post esercizio dall'anno 2000 (lotti A e B), due lotti in chiusura (lotti C e D) e un ulteriore lotto in fase di avviamento dei conferimenti (lotto BC). Nel corso della gestione si è provveduto a predisporre un impianto per il trattamento del percolato proveniente dalla discarica, di tipo chimico-fisico. Lo scarico finale di tale impianto è in pubblica fognatura con impianto di depurazione. Il tratto di linea fognaria compreso tra la discarica e l'impianto finale di depurazione, gestito da ASI S.p.a., è di tipo misto e pertanto presenta sfioratori di piena lungo la linea.

L'attuale autorizzazione allo scarico rilasciata da ASI s.p.a. nel marzo 2006, prevede deroghe ad alcuni parametri che il pretrattamento non è in grado di abbattere nei limiti previsti dalla tabella 3 dell'all. 5 del D.Lgs 152/2006, quali SST, BOD₅, COD, cloruri, ammoniaca totale, azoto nitroso e nitrico, ferro, tensioattivi anionici e non ionici.

L'autorizzazione allo scarico è ora in scadenza e, con la pubblicazione del PTA, sorgono alcuni quesiti relativamente ai tempi e alla possibilità di deroga per la messa a norma.

Per il caso in specie, si chiede pertanto alla Regione di fornire indicazioni interpretative per i seguenti punti:

- se lo scarico in questione, proveniente da un'attività di pubblica utilità quale la discarica di rifiuti urbani, è da considerarsi scarico di tipo industriale;
- se le norme del PTA in proposito sono immediatamente applicabili o è previsto un termine per l'esecutività;
- se è prevista la possibilità di deroga per casi particolari o eventualmente di differimento dei termini di applicabilità per permettere l'adeguamento degli impianti esistenti.

Mezzo risposta: email + DGR 80/2011; DGR 842/2012; DGR 1770/2012

Data risposta: email dell'8/4/2010+ DGR 80/2011; DGR 842/2012; DGR 1770/2012; DGR 1534/2015

Risposta Regione Veneto:

La risposta a questa richiesta si può dedurre dal contenuto dei seguenti provvedimenti: DGR 80/2011 (linee guida applicative PTA); DGR 842/2012 (testo integrato norme tecniche PTA); DGR 1770/2012 (precisazioni); DGR 1534/2015 (modifiche PTA)

La risposta via mail dell'8/4/10 si ritiene quindi superata.

OGGETTO: Art.22, 23, 26 PTA– Quaderni registrazione: vidimazione e formato informatico Agglomerati

Richiedente: **Acque del Basso Livenza**
Mezzo richiesta: email
Data: email del 26/1/2010

Richiesta:

1) Quaderni di registrazione

In attesa della predisposizione del modello del "quaderno di registrazione" da parte della Giunta Regionale (Art. 26) gli attuali quaderni in uso devono essere vidimati? Analogamente (artt. 22 e 23) i quaderni di manutenzione attualmente in uso devono essere vidimati?

Nella predisposizione dei nuovi quaderni da parte della Giunta Regionale si evidenzia la necessità dei gestori che venga tenuta in considerazione la possibilità di poterli generare per via informatica in quanto tutti i dati analitici nonché le operazioni di manutenzione sono raccolti necessariamente in database.

2) Agglomerati

Con riferimento agli agglomerati, individuati mediante DGR del 15/12/2009, il PTA utilizza tale termine (da cui discende una precisa individuazione del territorio in AE da assoggettare alle prescrizioni) solo all'art 20 "Obblighi di collettamento", mentre al paragrafo "Controllo degli scarichi degli impianti di depurazione..." nei vari articoli le prescrizioni (in particolare i limiti di cui all'Allegato A Tab. 1) sono dettate per le varie potenzialità in A.E. degli "Impianti di depurazione" e non si menzionano più gli agglomerati; si richiede quindi se i limiti di cui all'Allegato A Tab. 1 debbano riferirsi esclusivamente alle potenzialità in AE dei singoli impianti di depurazione oppure alla potenzialità/dimensione in AE dell'agglomerato indipendentemente dalla potenzialità del singolo/singoli impianti ubicati all'interno dell'agglomerato stesso.

Mezzo risposta: email
Data risposta: n. 2 email del 27/1/2010

1)_L'obbligo di vidimazione è stato eliminato nella versione definitiva del Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale. Pertanto non è necessario vidimare i quaderni di registrazione e nemmeno quelli di manutenzione (art. 22 commi 6 e 12, art. 23 comma 4 e art. 26 comma 9). E' possibile tenere i nuovi quaderni per via informatica, visto che tutti i dati analitici nonché le operazioni di manutenzione, presso vari gestori, sono raccolti in database.

2) I limiti della Tabella 1 dell'Allegato A si riferiscono alla potenzialità in AE dei singoli impianti di depurazione, come stabiliscono le due righe introduttive alla tabella 2 dell'allegato A (collegata alla tabella 1). Il riferimento agli agglomerati invece vale per l'art. 25 e quindi per i parametri azoto totale e fosforo totale (Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili). Si veda il comma 1 dell'art. 25. Nell'articolo 30 (anche per esso è presente il riferimento agli agglomerati) gli scarichi provenienti da agglomerati con un n. di AE > S, qualora sia accertata l'impossibilità tecnica ecc...., possono recapitare sul suolo, e devono rispettare i limiti allo scarico sul suolo (tabella 2 allegato C), quindi non la tabella 1 dell'allegato A.

OGGETTO: Art. 26 comma 2 PTA - autocampionatori
Richiedente: A.R.I.C.A.
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. n. 40 del 18/2/2010

Richiesta:

Il PTA prevede all'art. 26 comma 2 l'installazione di un autocampionatore autopulente, autosvuotante e refrigerato allo scarico degli impianti con potenzialità > 10000 AE.

Allo scarico del collettore, così come allo scarico degli impianti collettati, sono stati installati autocampionatori refrigerati, autopulenti, non autosvuotanti. Il sistema di prelievo di tali autocampionatori si basa sul principio del vuoto e ogni prelievo è preceduto e seguito da una fase di spurgo con aria compressa per espellere le frazioni del campione precedente adese alle pareti del bicchiere volumetrico e del tubo di aspirazione. Questi autocampionatori rientrano nel progetto "Sistema di Monitoraggio Integrato" oggetto di finanziamento regionale di cui al punto 9 della DGR n. 3518 del 5/11/04.

Si evidenzia che il sistema di controllo aziendale prevede l'asportazione giornaliera del campione di refluo scaricato e quindi un sistema auto svuotante dei flaconi risulta superfluo. Inoltre solitamente gli autocampionatori autosvuotanti hanno dei flaconi difficili da pulire che possono portare ad una contaminazione successiva dei campioni.

Parrebbe che la presenza o meno del sistema autosvuotante non incida sulla rappresentatività del campione prelevato, come invece il sistema di pulizia e refrigerazione.

Ad ogni modo si chiede se tali autocampionatori, installati allo scarico del collettore e degli impianti consorziati, sono comunque conformi a quanto richiesto all'articolo 26 comma 2 del PTA.

Mezzo risposta: email e DGR
Data risposta: email del 23/4/2010 e DGR n. 80 del 27/1/2011 (Linee guida applicative PTA)

Risposta Regione Veneto:

Una prima sintetica risposta è stata data con email del 23/4/10, e faceva riferimento al fatto che l'argomento sarebbe stato trattato nella futura delibera sulle linee guida applicative del PTA. Infatti la risposta è contenuta nelle Linee Guida applicative dal Piano di tutela delle Acque, nella parte relativa all'art. 26.

OGGETTO: Art. 34, 37, 39 PTA -Autorizzazione allo scarico su suolo da insediamenti produttivi

Richiedente: **Comune di Verona**

Mezzo richiesta: email

Data: email del 9/2/2010

Richiesta:

Si chiede se sia di competenza della Provincia l'autorizzazione di tutti i reflui provenienti da siti produttivi (reflui industriali, prima pioggia, assimilabili ai domestici).

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 9/2/2010

Risposta Regione Veneto:

Gli scarichi di acque reflue provenienti da siti produttivi, costituiti da reflui industriali e acque meteoriche di dilavamento contaminate e acque di prima pioggia (di cui ai commi 1 e 3 art. 39 del Piano di Tutela delle Acque), in corpi idrici superficiali o sul suolo, devono essere autorizzati dalla Provincia. Se invece recapitano in pubblica fognatura, la competenza è dell'AATO/Gestore del S.I.I. (Vedere il comma 9 dell'art. 20 del PTA per ulteriori specificazioni).

Invece, gli scarichi dei servizi igienici annessi agli stabilimenti industriali sono assimilati alle acque reflue domestiche (comma 1, punto e.2 dell'art. 34 del PTA). Le acque reflue assimilate alle domestiche sono altresì disciplinate dal comma 3 dell'art. 21 e dal comma 4 dell'art. 22 del PTA, tenendo conto anche dall'art. 124 comma 4 del D.Lgs 152/06, che tratta delle acque reflue domestiche, e di conseguenza anche di quelle assimilate.

OGGETTO: Art. 38 PTA – Deroghe e presenza di sfioratori

Richiedente: **Alto Vicentino Servizi**

Mezzo richiesta: email

Data: email del 18/12/2009

Richiesta:

In riferimento alla telefonata in data odierna, si chiedono chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 38 dell'allegato A Dgr n. 2884 del 29/09/09.

In particolare al punto 2 si esclude la possibilità di deroghe ove siano presenti sfioratori.

“Nei casi in cui lungo la rete fognaria non siano presenti sfioratori e purché sia garantito che lo scarico della fognatura rispetti i limiti per esso previsti, per le acque industriali il gestore della rete fognaria può stabilire limiti di emissione in fognatura i cui valori di concentrazione siano superiori a quelli della tabella 1 allegato B, colonna “scarico in fognatura”, tranne che per i parametri elencati in tabella 3 dell'allegato C.”

A questo proposito si chiede se tra gli sfioratori si include anche quello normalmente in testa all'impianto di trattamento finale. In tal caso si ritiene che tutte le attività produttive, piccole o grandi, di impatto o meno, siano comprese tra quelle non derogabili.

Peraltro si ricorda che, taluni parametri vengono derogati anche perché gli stessi impianti di depurazione necessitano di carico organico (vedi COD).

Si sottolinea inoltre che il rilascio di deroghe a volte sostituisce attività di pretrattamento da parte di privati, che impatterebbero pesantemente per emissione di odori o accumulo di fanghi, sul territorio ove è collocata l'azienda stessa. In altri casi la deroga interessa attività di piccole dimensioni e necessariamente ubicate all'interno dei centri abitati (per es. le lavanderie a gettone).

La revoca di deroghe richiede comunque vengano messi in atto da parte delle attività produttive degli accorgimenti tecnici che non sono certamente attuabili in breve tempo. Peraltro la qualità media del liquame domestico è spesso molto peggiore rispetto a quella rilevata allo scarico produttivo; sembra quindi discriminante stabilire limiti tanto rigidi e talvolta senza reale utilità solo per alcune tipologie di utenza.

Mezzo risposta: email + DGR

Data risposta: email del 18/12/2009 + DGR 80/2011; DGR 842/2012; DGR 1770/2012; DGR 1534/2015

Risposta Regione Veneto:

Il quesito è stato a lungo dibattuto, non solo con i gestori del S.I.I. ma anche con associazioni di categoria. Il risultato del confronto con tali soggetti, avvenuto nel tempo anche attraverso specifici incontri, è rappresentato dal contenuto delle DGR 80/2011; DGR 842/2012; DGR 1770/2012 e DGR 1534/2015, per la parte relativa all'art. 38.

La risposta iniziale alla richiesta (risposta datata 18/12/2009), viene superata dai provvedimenti sopracitati.

Si riporta per completezza il contenuto di tale prima risposta:

Email del 18/12/2009: Si precisa che il Piano di Tutela delle Acque è stato definitivamente approvato, con Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009, e pubblicato sul BUR n. 100 dell'8/12/2009, pertanto dal 9/12/09 non è più in vigore la DGR n. 2884 del 29/9/09 sulle norme di salvaguardia. Il nuovo Piano, per quanto riguarda l'art. 38, non ha subito modifiche con il passaggio in Consiglio. Si conferma che tra gli sfioratori si include anche quello normalmente in testa all'impianto di trattamento finale. (Naturalmente il comma 2 dell'art. 38 vale solo se la fognatura è mista; se un'azienda è allacciata ad una fognatura nera, questo problema non si pone). La motivazione di tale disposizione è l'intento di evitare che in caso di pioggia siano rilasciati nell'ambiente ingenti carichi industriali non depurati.

**OGGETTO: Art. 39 PTA – Acque meteoriche e distribuzione carburanti + Art. 20 e 22
Insediamenti non in allegato F**

Richiedente: **BIM Gsp Belluno**

Mezzo richiesta: lettera

Data: lettera prot. 28079 del 24/11/2009

Richiesta:

Quesito n. 1

Si chiede se negli insediamenti produttivi, con superfici di qualsiasi estensione, destinati alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli, le acque meteoriche di dilavamento di zone limitate scoperte del piazzale, dove avvengono particolari lavorazioni, depositi, lavaggi, ecc. (es. cambio olio/ponte sollevatore, depositi di batterie esauste e/o di rifiuti, materie o prodotti non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, punti di erogazione carburanti scoperti ovvero oggetto di possibilità di spandimento di idrocarburi), vadano collettate, opportunamente trattate e quindi recapitate in pubblica fognatura previa autorizzazione dell'Ente competente sulla base del comma 1, oppure se ricadano nel comma 3 lettera e) del predetto art. 39.

Quesito n. 2

Si chiede se le acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte di qualsiasi estensione non facenti parte delle tipologie di insediamenti elencati in allegato F, ove però vi sia la presenza di:

- depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;
- lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico;
- ogni altra attività o circostanza,

che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'all. 5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, sono riconducibili alle acque individuate al comma 1 del predetto art. 39.

Quesito n. 3 (in lettera a parte avente lo stesso n. prot.)

Visto l'art. 22 comma 4 del PTA, considerata la presenza di numerosi sistemi di trattamento primari (vasche Imhoff sotto soglia S – Zona omogenea di protezione Montana 500 AE) a servizio anche di zone artigianali/industriali e/o insediamenti produttivi in genere, si chiede la possibilità di autorizzare scarichi di tipo industriale in pubblica fognatura, con limiti di emissione in tabella 1 allegato B colonna “scarico in acque superficiali”, prima della loro immissione in pubblica fognatura. Nel caso in cui non fosse possibile autorizzare scarichi di tipo industriale con le modalità indicate al punto 1, si chiede quali siano i tempi di adeguamento degli scarichi esistenti.

Mezzo risposta: email e DGR
Data risposta: email del 27/1/2010 (quesito 3), 7/4/2010 e DGR n. 80 del 27/1/2011
(Linee guida applicative del Piano tutela Acque) + DGR 842/2012

Risposta Regione Veneto:

Le risposte sono in pratica contenute nell'allegato alla DGR n. 80/2011 (Linee Guida applicative dal Piano di tutela delle acque), parte relativa all'art. 39 comma 3, nonché nella DGR n. 842/2012, punto 3 del deliberato. Tali provvedimenti infatti forniscono chiarimenti sull'oggetto delle richieste in esame. La risposta data in via non ufficiale con email del 7/4/2010 è pertanto superata da tali provvedimenti. La risposta data al quesito 3 con email del 27/1/10 (che si riporta qui sotto) va integrata con quanto contenuto nei provvedimenti sopracitati.

Email del 27/1/2010:

Si risponde alla nota prot. 28079 del 24-11-09 di cui all'oggetto.

L'opzione di cui al punto 1 (autorizzare scarichi industriali in pubblica fognatura con limiti di emissione tab. 1 all. B colonna “scarico in acque superficiali” prima della loro immissione in pubblica fognatura) sarebbe possibile nel caso di fognatura mista, visto che i limiti per lo scarico in acque superficiali sono più restrittivi di quelli in fognatura, quindi rispettando i primi, si rispettano automaticamente anche i secondi. Ciò sarebbe possibile anche considerando il comma 9 dell'art. 22, che permette, a determinate condizioni, anche lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura per gli impianti < 2000 AE (in particolare è proprio previsto, per le sostanze per cui il trattamento biologico non ha effetto, che esse rispettino i limiti allo scarico in acque superficiali), e visto che in tale comma non si fa esplicito riferimento al fatto che la potenzialità degli impianti sia compresa tra S e 2000 AE.

Tuttavia occorre tenere presente il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che “in presenza di reti separate è vietato scaricare in fognatura nera, qualora vi sia un recapito alternativo, acque che, prima dell'immissione in rete, rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali. (...) Gli scarichi dovranno adeguarsi alla presente normativa entro 2 anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.”

Inoltre, il comma 5 dell'art. 22 prevede soluzioni alternative, in particolare l'estensione della possibilità di scarico sul suolo, proprio nel caso di scarichi localizzati in zona montana.

OGGETTO: Art. 22 comma 3 PTA – Sistemi di trattamento < 2000 AE
Richiedente: BIM – Gsp Belluno
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. n. 27237 del 16/11/2009

Richiesta:

Si chiedono chiarimenti sull'articolo 22 comma 3 relativo al controllo del rispetto – per trattamenti dimensionati su una popolazione < S – delle percentuali di abbattimento del 50% per i solidi sospesi totali e del 25% per il BOD5 e il COD. Si chiedono chiarimenti in merito a:

- eventuali adeguamenti dei punti di campionamento in ingresso e in uscita del sistema di trattamento;
- modalità di campionamento;
- frequenza dei controlli.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 14/12/2009 all'ing. Silvia De Zordo

Risposta Regione Veneto:

In riferimento alla richiesta di BIM Gestione Servizi Pubblici prot. 27237 del 16/11/2009, si specifica quanto segue, per i trattamenti dimensionati su una popolazione inferiore alla soglia S:

- le percentuali di abbattimento stabilite dal Piano di Tutela, art. 22, sono state desunte dalla letteratura;
- per verificare le percentuali di abbattimento l'ARPAV effettuerà, nei tempi che stabilirà in base alla sua organizzazione interna, campionamenti in ingresso e in uscita agli impianti;
- i controlli che ARPAV potrà effettuare sui sistemi di trattamento < S saranno presumibilmente più radi (nel tempo) rispetto a quelli stabiliti per gli impianti da S a 1999 AE, già stabiliti con frequenza di 2 campioni il 1° anno e successivamente 1 campione ogni 2 anni se lo scarico è conforme (...) (comma 5 art. 26 norme tecniche PTA).

OGGETTO: Art. 22 c. 6 e 12, art. 23 c. 4 e art. 26 c. 9 PTA. Vidimazione quaderni

Richiedente: **BIM – Gsp Belluno**

Mezzo richiesta: lettera

Data: lettera prot. n. 26721 del 10/11/2009

Richiesta:

Si chiede di fornire chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all'art. 22 comma 6 e 12, art. 23 comma 4 e art. 26 comma 9, relative all'obbligo di vidimazione di Quaderni di Manutenzione e Quaderno di Registrazione da parte dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. n. 649641 del 14/12/2009

Risposta Regione Veneto:

In risposta alla Vostra prot. n. 26721 del 10/11/2009, si comunica che nella versione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvata in Consiglio Regionale con atto n. 107 del 5/11/2009, è stato eliminato l'obbligo di vidimazione per i quaderni di manutenzione e i quaderni di registrazione (Art. 22 comma 6 e 12, art. 23 comma 4 e art. 26 comma 9).